



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex
Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231
(Testo deliberato dal Consiglio di Amministrazione
del 7 novembre 2006 e modificato successivamente
con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29
novembre 2011, del 31 ottobre 2014, del 5 novembre
2015, del 24 marzo 2017, il 20 marzo 2018, il 27
marzo 2019 e il 26 febbraio 2020)**

INDICE

| | |
|--|-----------|
| INDICE | 2 |
| PARTE GENERALE | 6 |
| DEFINIZIONI..... | 7 |
| CAPITOLO 1 - IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001..... | 11 |
| 1.1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO..... | 11 |
| 1.2. PRESUPPOSTI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE | 14 |
| CAPITOLO 2 - LINEE GUIDA A.N.I.A..... | 17 |
| 2.1. LINEE GUIDA A.N.I.A. | 17 |
| CAPITOLO 3 - IL MODELLO CREDITRAS ASSICURAZIONI | 20 |
| 3.1. LE PRINCIPALI AREE DI OPERATIVITÀ AZIENDALE E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI CREDITRAS ASSICURAZIONI..... | 20 |
| 3.2. FUNZIONE E SCOPO DEL MODELLO | 20 |
| 3.3. NATURA E FONTI DEL MODELLO..... | 21 |
| 3.4. LA COSTRUZIONE DEL MODELLO E LA SUA STRUTTURA | 23 |
| 3.5. LA PROCEDURA DI ADOZIONE DEL MODELLO..... | 25 |
| 3.6. DESTINATARI DEL MODELLO..... | 27 |
| CAPITOLO 4 - LE ATTIVITA' SENSIBILI DI CREDITRAS ASSICURAZIONI.. | 28 |
| 4.1. LE ATTIVITÀ SENSIBILI..... | 28 |
| CAPITOLO 5 - ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV) | 30 |
| 5.1. IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA | 30 |
| 5.2. FUNZIONE E POTERI DELL'ODV..... | 33 |
| 5.3. L'ATTIVITÀ DI REPORTING DELL'ODV VERSO ALTRI ORGANI AZIENDALI | 34 |
| 5.4. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ODV..... | 36 |
| 5.5. VERIFICHE SULL'ADEGUATEZZA DEL MODELLO..... | 40 |
| 5.6. RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI..... | 40 |
| CAPITOLO 6 - FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO | 41 |
| 6.1. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI | 41 |
| 6.2. SELEZIONE ED INFORMAZIONE DEI CONSULENTI E DEI PARTNER .. | 42 |
| CAPITOLO 7 - SISTEMA SANZIONATORIO..... | 43 |
| 7.1. FUNZIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO..... | 43 |

| | | |
|---|---|-----------|
| 7.2. | SISTEMA SANZIONATORIO DEI DIPENDENTI..... | 44 |
| 7.3. | MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI..... | 47 |
| 7.4. | MISURE NEI CONFRONTI DEI SINDACI | 47 |
| 7.5. | MISURE NEI CONFRONTI DEI CONSULENTI E DEI PARTNER | 47 |
| 7.6. | MISURE NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DELL'ODV | 47 |
| CAPITOLO 8 – IL SISTEMA ORGANIZZATIVO | | 49 |
| 8.1. | PREMESSA | 49 |
| 8.2. | IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE..... | 50 |
| PARTE SPECIALE..... | | 52 |
| CAPITOLO 9 - REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | | 53 |
| 9.1. | LE FATTISPECIE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24, 25 e 29-decies DEL D.LGS. 231/2001) | 53 |
| 9.2. | CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI ENTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI PUBBLICO UFFICIALE E DI SOGGETTO INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO..... | 57 |
| 9.2.1. | Enti della pubblica amministrazione | 58 |
| 9.2.2. | Pubblico Ufficiale | 59 |
| 9.2.3. | Incaricato di un pubblico servizio | 61 |
| 9.3. | ATTIVITÀ SENSIBILI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE..... | 62 |
| 9.4. | PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO..... | 64 |
| 9.5. | PRINCIPI SPECIFICI PER LE PROCEDURE | 65 |
| 9.6. | GLI SPECIFICI CONTROLLI DELL'ODV IN TEMA DI LIQUIDAZIONE SINISTRI | 69 |
| CAPITOLO 10 - REATI SOCIETARI..... | | 71 |
| 10.1. | LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI (ART. 25 TER DEL D.LGS. 231/2001)..... | 71 |
| 10.2. | ATTIVITA' SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI SOCIETARI | 76 |
| 10.3. | PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO | 77 |
| 10.4. | PRINCIPI SPECIFICI PER LE PROCEDURE..... | 79 |
| 10.5. | ATTIVITA' SENSIBILI NELL'AMBITO DEL REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI E DI ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI | 83 |
| 10.6. | PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELL'AMBITO DEI REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI | 84 |
| 10.7. | PRINCIPI SPECIFICI PER LE PROCEDURE NELL'AMBITO DEI REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI | 86 |
| CAPITOLO 11 - REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E REATI AMBIENTALI | | 91 |
| 11.1.1 | LE TIPOLOGIE DEI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25-septies del Decreto) | 91 |

| | | |
|--|---|------------|
| 11.1.2 | LE TIPOLOGIE DEI REATI AMBIENTALI (art. 25-undecies del Decreto)..... | 93 |
| 11.2. | ATTIVITÀ SENSIBILI..... | 96 |
| 11.3. | REGOLE GENERALI..... | 97 |
| 11.4. | PRINCIPI SPECIFICI PER LE PROCEDURE..... | 97 |
| 11.4.1 | Principi e procedure riferiti ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro..... | 97 |
| 11.4.2 | Principi per le procedure riferite ai reati ambientali | 116 |
| CAPITOLO 12 - REATI DI RICICLAGGIO..... | | 119 |
| 12.1 | Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001) | 119 |
| 12.2. | Attività Sensibili | 127 |
| 12.3. | Principi generali di comportamento..... | 127 |
| 12.4. | Principi specifici per le procedure..... | 129 |
| CAPITOLO 13 - REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO..... | | 132 |
| 13.1. | Reati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater D.Lgs. 231/2001) e reati di finanziamento del terrorismo..... | 132 |
| 13.2. | Attività Sensibili | 135 |
| 13.3. | Principi generali di comportamento..... | 136 |
| 13.4. | Principi specifici per le procedure..... | 137 |
| CAPITOLO 14 - DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA..... | | 141 |
| 14.1. | Le fattispecie dei delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001)..... | 141 |
| 14.2 | Attività Sensibili | 143 |
| 14.3 | Principi generali di comportamento..... | 144 |
| 14.4. | Principi specifici per le procedure..... | 145 |
| CAPITOLO 15 - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO E REATI DI CONTRAFFAZIONE | | 148 |
| 15.1. | Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1. D.Lgs. 231/2001) | 148 |
| 15.2. | Reati di contraffazione (art. 25 bis d. Lgs 231/2001)..... | 150 |
| 15.3 | Attività Sensibili | 151 |
| 15.4. | Principi generali di comportamento..... | 151 |
| 15.5. | Principi specifici per le procedure..... | 152 |
| CAPITOLO 16 - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE..... | | 154 |
| 16.1. | Premessa..... | 154 |
| 16.2. | Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis D.Lgs. 231/2001)..... | 154 |
| 16.3. | Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D.Lgs. 231/2001)..... | 160 |

| | |
|---|------------|
| 16.4 Attività sensibili..... | 162 |
| 16.5. Principi generali di comportamento..... | 163 |
| 16.6 Principi specifici per le procedure..... | 164 |
| CAPITOLO 17 - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A | 170 |
| 17.1. La fattispecie di reato..... | 170 |
| 17.2. Attività sensibili..... | 170 |
| 17.3. Principi generali di comportamento..... | 170 |
| 17.4. Principi specifici per le procedure..... | 171 |
| CAPITOLO 18 - DELITTI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE | 172 |
| 18.1. Le fattispecie di reato..... | 172 |
| 18.2 Attività Sensibili | 173 |
| 18.3 Principi Generali di Comportamento | 174 |
| 18.4 Principi specifici per le procedure..... | 176 |

PARTE GENERALE

DEFINIZIONI

- "Allianz" o la "Capogruppo": Allianz S.p.A., con sede legale in Trieste, Largo Irneri 1.
- "Attività/ Aree Sensibili": le attività di Creditras Assicurazioni nel cui ambito sussiste il rischio di commissione dei Reati.
- "Cantiere" o "Cantiere Temporaneo o Mobile": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, così come individuati nell'allegato X del Decreto Sicurezza, ovvero, a titolo esemplificativo, lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione, equipaggiamento, trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per i lavori edili o di ingegneria civile.
- "Codice Etico e di Comportamento": codice comportamentale adottato da CreditRas Assicurazioni S.p.A. e pubblicato sul sito internet della Compagnia, contenente gli standard minimi che tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare al fine di prevenire situazioni che potrebbero minare l'integrità della Compagnia;
- "Committente": il soggetto per conto del quale viene realizzata l'intera opera, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione, secondo quanto disposto dal titolo IV del Decreto Sicurezza.
- "Consulenti": i soggetti che agiscono in nome e/o per conto di Creditras Assicurazioni in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione.
- "Coordinatore per l'Esecuzione": il soggetto, diverso dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice o suo dipendente o RSPP da lui designato, incaricato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori, tra l'altro, di verificare, con le opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi, delle disposizioni di loro pertinenza contenute nel PSC e di verificare altresì l'idoneità del POS, assicurandone la coerenza con il primo.
- "Coordinatore per la Progettazione": il soggetto incaricato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori, tra l'altro, di redigere il PSC e di predisporre il Fascicolo dell'Opera.

- "CCNL": i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro stipulati da A.N.I.A. e dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative per il personale dipendente non dirigente delle imprese di assicurazione e per i dirigenti delle stesse imprese, oltre che al Contratto Integrativo Aziendale per il personale non dirigente, attualmente in vigore ed applicati da CreditRas Assicurazioni S.p.A.
- "Creditras Assicurazioni" o la "Società" o "CRA": Creditras Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Milano, Piazza Tre Torri, 3.
- "Datore di Lavoro": il soggetto titolare del rapporto di lavoro o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. In caso di affidamento di lavori a impresa appaltatrice o Lavoratore autonomo all'interno della propria Unità Produttiva, assume il ruolo di Datore di Lavoro committente con i conseguenti obblighi previsti dall'art. 26 del Decreto Sicurezza.
- "Decreto Sicurezza": Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n.81 concernente l'attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- "Destinatari": i Dipendenti, gli Organi Sociali, le Società di Service, i Consulenti e i Partner di Creditras Assicurazioni;
- "Dipendenti": i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con Creditras Assicurazioni, ivi compresi i dirigenti;
- "D.Lgs. 231/2001" o il "Decreto": il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni.
- "DPI" o "Dispositivi di protezione individuale": qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché, ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
- "DUVRI" o "Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze": il documento redatto dal Datore di Lavoro committente in caso di affidamento di lavori a impresa appaltatrice o Lavoratori autonomi all'interno della propria unità produttiva contenente una valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze nei contratti di appalto, d'opera o di somministrazione.

- "DVR" o "Documento di Valutazione dei Rischi": il documento redatto dal Datore di Lavoro contenente una relazione sulla valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza durante il lavoro ed i criteri per la suddetta valutazione, l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale conseguente a tale valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, l'indicazione del nominativo RSPP, del RLS e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio, nonché l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i Lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
- "Fascicolo dell'Opera": il documento predisposto a cura del Coordinatore per la Progettazione contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori.
- "Gruppo Allianz" o "Gruppo": le società di diritto italiano controllate da Allianz S.p.A. ai sensi dell'art. 2359, primo e secondo comma, del Codice Civile.
- "Lavoratori": i soggetti che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito della Società.
- "Linee Guida": raccomandazioni delle associazioni di categoria sviluppate sistematicamente sulla base di conoscenze continuamente aggiornate e valide, ad esempio le Linee Guida A.N.I.A. per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo per il settore assicurativo ex articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 231/2001.
- "Medico Competente": medico - in possesso dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38 del Decreto Sicurezza - che collabora, secondo quanto previsto dall'art. 29 comma 1 del richiamato decreto, con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la Sorveglianza Sanitaria.
- "Modello" o "Modelli": il modello o i modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D.Lgs. 231/2001.
- "Operazioni Sensibili": vedi "Attività/ Aree Sensibili".
- "Organi Sociali": sia il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale di Creditras Assicurazioni sia i suoi membri.

- "Organismo di Vigilanza" o "OdV": l'organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché al relativo aggiornamento.
- "P.A.": la pubblica amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio (es. i concessionari di un pubblico servizio).
- "Partner": le controparti contrattuali di Creditras Assicurazioni ove destinati a cooperare con la società nell'ambito delle Attività Sensibili (tra cui l'intermediario Unicredit).
- "Reati": le fattispecie di reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001, anche a seguito di sue successive modificazioni ed integrazioni.
- "POS" o "Piano Operativo di Sicurezza": il documento redatto dal Datore di Lavoro dell'impresa esecutrice, in coerenza con il PSC del singolo Cantiere interessato e con l'art. 17 del Decreto Sicurezza; il POS è da considerarsi come piano complementare di dettaglio del PSC.
- "Preposto": il soggetto che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei Lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
- "Progettisti, Fabbricanti, Fornitori ed Installatori": i soggetti che progettano i luoghi, i posti di lavoro e gli impianti, o producono, forniscono, noleggiato, concedono in uso o installano impianti, macchine o altri mezzi tecnici per la Società.
- "PSC" o "Piano di Sicurezza e Coordinamento": il documento redatto dal Coordinatore per la Progettazione contenente l'organizzazione e valutazione dei rischi nel Cantiere.
- "Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro": i reati di cui all'art. 25 *septies* del Decreto, ovvero l'omicidio colposo (art. 589 cod. pen) e le lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 terzo comma cod. pen.) commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
- "Responsabile dei Lavori": nell'ambito dei Cantieri Temporanei o Mobili è il soggetto che può essere incaricato dal Committente, secondo quanto previsto dal Decreto Sicurezza, ai fini della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera o di una parte della procedura.

- "RLS" o "Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza": il soggetto eletto o designato per rappresentare i Lavoratori in relazione agli aspetti della salute e sicurezza sul lavoro.
- "RSPP" o "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione": il soggetto in possesso delle capacità e requisiti professionali designato dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione.
- "SCI": il Sistema di Controllo Interno esistente nel Gruppo Allianz Come disciplinato dal Regolamento IVASS n. 20 del 2008.
- "Società" o "Compagnia": CreditRas Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Tre Torri,3;
- "Società di Service": le società del Gruppo che svolgono attività di servizio in favore di altre società del Gruppo stesso o, più in generale, le società di servizio esterne alla Società.
- "Soggetti Apicali": persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso.
- "Soggetti Periferici": soggetti che vendono direttamente alla clientela i prodotti assicurativi per conto della Società (ad esempio consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, broker, agenti, subagenti).
- "Sorveglianza Sanitaria": l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei Lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali, ed alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
- "SPP" o "Servizio di Prevenzione e Protezione": l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni alla Società finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali.
- "SSL": Salute e Sicurezza dei Lavoratori.
- "Unicredit": Unicredit Banca S.p.A.

CAPITOLO 1 - IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

In data 4 luglio 2001 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 231 dell'8 giugno 2001 al fine di adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali, cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione del 26 maggio 1997, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione in cui sono coinvolti funzionari della Comunità Europea e degli Stati Membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Il Decreto Legislativo 231/2001 reca le disposizioni normative concernenti la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica".

Esaminando nel dettaglio il contenuto del Decreto Legislativo 231/2001, l'articolo 5, 1° comma sancisce la responsabilità della società qualora determinati reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa (ad esempio, amministratori e direttori generali);
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a) (ad esempio, dipendenti non dirigenti).

Pertanto, nel caso in cui venga commesso uno dei reati specificamente indicati, alla responsabilità penale della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto si aggiunge - se ed in quanto siano integrati tutti gli altri presupposti normativi - anche la responsabilità "amministrativa" della società.

Sotto il profilo sanzionatorio, per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista a carico della persona giuridica l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per le ipotesi di maggiore gravità è prevista anche l'applicazione di sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'esclusione da finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Quanto ai reati cui si applica la disciplina in esame, sono contemplati - ad oggi:

- i reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e contro la fede pubblica (i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo¹);
- alcune fattispecie di cd. reati societari²;
- i reati in materia di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico³;
- i delitti contro la personalità individuale⁴;
- i reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato⁵;
- i reati transnazionali⁶;
- i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro⁷;
- i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio⁸;
- i reati informatici⁹;
- i delitti di criminalità organizzata¹⁰;
- i delitti contro l'industria e il commercio¹¹;
- i delitti in materia di violazione del diritto d'autore¹²;
- il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria¹³;

¹ Tale tipologia di reati è stata introdotta dall'art. 6 della legge n. 409 del 23.11.2001, che ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*bis*.

² Tale tipologia di reati è stata introdotta dal D.Lgs. n. 61 dell'11.4.2002, che ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*ter*. Si segnala che rientrano in questa categoria di reati anche le fattispecie di «Corruzione tra privati» (art. 2635 c.c.) e di «Istigazione alla corruzione tra privati» (2635-*bis* c.c.), come da ultima modifica intervenuta per opera del D.lgs. 15 marzo 2017, n. 38.

³ Tale tipologia di reati è stata introdotta dalla Legge n. 7 del 14.1.2003, che ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*quater*.

⁴ Tale tipologia di reati è stata introdotta dalla Legge n. 228 del 11.8.2003, che ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*quinqies*.

⁵ Tale tipologia di reati è stata introdotta dalla Legge n.62 del 18 aprile 2005, che ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*sexies*.

⁶ Tale tipologia di reati è stata introdotta dalla Legge 16 marzo 2006 n.146.

⁷ Tale tipologia di reati è stata introdotta dalla Legge 3 agosto 2007, n.123, la quale ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*septies*.

⁸ Tale tipologia di reati è stata introdotta dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n.231, il quale ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*octies*.

⁹ Tale tipologia di reati è stata introdotta dalla Legge 18 marzo 2008 n.48, la quale ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 24-*bis*.

¹⁰ Tale tipologia di reati è stata introdotta dalla Legge 15 luglio 2009 n.94, la quale ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 24-*ter*.

¹¹ Tale tipologia di reati è stata introdotta dalla Legge 15 luglio 2009 n.94, la quale ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*bis* 1.

¹² Tale tipologia di reati è stata introdotta dalla Legge 15 luglio 2009 n.94, la quale ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*novies*.

¹³ Tale tipologia di reati è stata introdotta dalla Legge 3 agosto 2009 n.116, la quale ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*decies*.

- i reati ambientali¹⁴;
- il delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare¹⁵;
- i reati di razzismo e xenofobia¹⁶;
- le frodi in competizioni sportive e i reati di esercizio abusivo di gioco o di scommesse e di giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati ¹⁷.

CRA ha adottato esclusivamente quei presidi relativi ai Reati per cui sono state rilevate Attività Sensibili. Precisamente:

1. Reati commessi nei rapporti con la P.A.;
2. Reati societari (tra cui rientra il reato di corruzione tra privati);
4. Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
3. Reati di riciclaggio e delitti con finalità di terrorismo;
5. Delitti informatici e trattamento illecito di dati e delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
6. Delitti di criminalità organizzata;
7. Delitti contro l'industria e il commercio e reati di contraffazione;
8. Reati Ambientali;
9. Delitti di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
10. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Si rinvia ai singoli capitoli del presente Modello per la descrizione analitica di ciascun Reato sopra elencato.

1.2. PRESUPPOSTI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

Il D.Lgs. 231/2001 prevede, all'articolo 6, una forma di esonero dalla responsabilità, in caso di reato compiuto da "soggetti apicali", qualora la società dimostri di aver

¹⁴ Tale tipologia di reati è stata introdotta dalla Legge 7 luglio 2011 n.121, la quale ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 *undecies*.

¹⁵ Tale tipologia di reati è stata introdotta dal D.Lgs. 16 luglio 2012, n.109, la quale ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 *duodecies*.

¹⁶ Tale tipologia di reati è stata introdotta dalla legge 20 novembre 2017, n. 67, che ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art 25 *terdecies*.

¹⁷ Tale tipologia di reati è stata introdotta dalla legge 3 maggio 2019, n. 113, che ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art 25 *quaterdecies*.

adottato ed efficacemente attuato "modelli di organizzazione, gestione e controllo" idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati.

I suddetti Modelli devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i Reati;
- prevedere specifici protocolli (i.e. procedure) diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai Reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare privato idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il sistema prevede altresì che:

1. la società abbia provveduto all'istituzione di un organo di controllo interno all'ente con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei Modelli nonché di curarne l'aggiornamento;
2. l'organismo di controllo non sia colpevole di omessa o insufficiente vigilanza in merito all'attuazione e all'osservanza del Modello;
3. la società abbia predisposto un sistema di verifica periodica e di eventuale aggiornamento del Modello;
4. l'autore del reato abbia agito eludendo fraudolentemente le disposizioni del Modello.

Accanto a tali previsioni, la Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato» ha aggiunto nel corpo del Decreto una serie di ulteriori prescrizioni (nello specifico, art. 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater), volti a garantire tutela e protezione a quanti, all'interno dell'ente, segnalino tempestivamente la commissione di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto (c.d. whistleblowing).

In particolare, ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, lett. a), il Modello deve ora anche prevedere uno o più canali che consentano tanto ai soggetti apicali, tanto ai soggetti

subordinati, «di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del [...] decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte». Tali canali di comunicazione devono anche garantire «la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione».

Inoltre, il medesimo comma 2-bis precisa inoltre (lett. b) che il Modello deve poi individuare almeno un canale alternativo di segnalazione «idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante». Ancora, sempre il nuovo comma 2-bis sancisce (lett. c) ora il divieto di atti di ritorsione o comunque discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. Infine, si stabilisce anche (lett. d) che il Modello debba individuare nel sistema disciplinare adottato ai sensi del Decreto sanzioni «nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate».

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 231/2001, inoltre, la responsabilità amministrativa dell'ente per il reato compiuto da "soggetti sottoposti all'altrui direzione" sussiste se la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza (cd. Colpa di organizzazione). L'efficace attuazione di un Modello idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati costituisce prova dell'assenza di colpa di organizzazione e preclude l'insorgenza di una responsabilità dell'ente.

CAPITOLO 2 - LINEE GUIDA A.N.I.A

2.1. LINEE GUIDA A.N.I.A.

Nella predisposizione del presente Modello, la Società si è ispirata alle Linee Guida¹⁸ A.N.I.A., salvo che per i necessari adattamenti dovuti alla particolare struttura organizzativa di Creditras Assicurazioni. Qui di seguito si riportano in sintesi gli elementi di maggior rilevanza.

I punti fondamentali che le Linee Guida individuano nella costruzione dei Modelli possono essere così sintetizzati e schematizzati:

- individuazione delle aree/attività di rischio, volta a verificare in quale area/attività aziendale sia possibile la realizzazione dei Reati previsti dal Decreto;
- obblighi di informazione dell'organismo di vigilanza, volti a soddisfare l'attività di controllo sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello;
- predisposizione di un sistema di controllo interno ragionevolmente in grado di prevenire o ridurre il rischio di commissione dei Reati attraverso l'adozione di appositi protocolli. A tal fine soccorre l'insieme ben coordinato di strutture organizzative, attività e regole attuate – su impulso dell'organo decisionale – dal management e dal personale aziendale, volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti nelle seguenti categorie:
 - efficacia ed efficienza dei processi aziendali e delle operazioni gestionali;
 - adeguato controllo dei rischi;
 - attendibilità ed integrità delle informazioni aziendali – contabili e gestionali – dirette sia verso terzi sia all'interno;
 - salvaguardia del patrimonio;
 - conformità dell'attività dell'impresa alla normativa vigente e alle direttive e procedure aziendali.

In particolare, le componenti più rilevanti del sistema di controllo interno possono essere indicate nei seguenti strumenti:

- codici di comportamento;
- sistema organizzativo, procedure manuali ed informatiche;

¹⁸ Linee Guida per il settore assicurativo in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs 231/01.

- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e di gestione;
- comunicazione al personale;
- formazione del personale;
- meccanismi disciplinari.

Le componenti del sistema di controllo interno devono pertanto essere informate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- applicazione di regole e criteri improntate a principi di trasparenza;
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole e delle procedure previste dal Modello;
- individuazione dei requisiti dell'organismo di vigilanza, riassumibili come segue:
 - autonomia ed indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione;
 - assenza di cause di incompatibilità, di conflitti di interesse o rapporti di parentela con gli organi di vertice.

Va comunque considerato che il settore assicurativo è soggetto a specifica e capillare vigilanza; pertanto l'attenta applicazione della normativa di settore è un primo strumento di salvaguardia della Società.

Nell'ambito dei gruppi assicurativi, rimangono fermi i principi dell'autonomia e delle responsabilità proprie di ciascuna società. Conseguentemente ciascuna di esse sarà tenuta ad adottare un proprio Modello e ad individuare un proprio organismo di vigilanza. E' possibile tuttavia che, all'interno del gruppo, vengano adottate forme di comportamento sostanzialmente univoche, pur nel rispetto delle peculiarità connesse ai diversi settori merceologici di appartenenza dei singoli enti.

La capogruppo può, pertanto, predisporre delle linee guida nella materia di cui al Decreto, alle quali le società controllate si adegueranno, sin dove possibile. In

quest'ottica, è ipotizzabile adottare soluzioni organizzative che accentrino presso la capogruppo le funzioni previste dal D.Lgs. 231/2001, a condizione che:

- in omaggio ai principi di autonomia e di responsabilità proprie di ciascuna società, ogni controllata adotti un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ex Decreto, ispirato – per quanto possibile – alle linee guida della capogruppo;
- in ogni controllata sia istituito il proprio organismo di vigilanza ovvero, allorquando per motivi di concentrazione e ottimizzazione dell'efficienza dei controlli l'organismo di vigilanza sia unico per tutte o alcune delle imprese del gruppo, ognuna delle società controllate assegni ufficialmente a detto organo l'incarico di vigilanza sul proprio modello risultando quindi disporre di un proprio organismo di vigilanza;
- i rapporti di assistenza e collaborazione tra l'organismo di vigilanza della capogruppo e quelli propri delle singole società controllate siano definiti con appositi strumenti contrattuali;
- nell'esecuzione delle attività di assistenza e collaborazione tra gli organismi di vigilanza della capogruppo e delle singole controllate, siano assicurati il rispetto degli obblighi di fedeltà e riservatezza nei confronti dell'organismo di vigilanza richiedente.

CAPITOLO 3 - IL MODELLO CREDITRAS ASSICURAZIONI

3.1. LE PRINCIPALI AREE DI OPERATIVITÀ AZIENDALE E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI CREDITRAS ASSICURAZIONI

Creditras Assicurazioni è un'impresa partecipata in misura paritetica da Allianz e Unicredit e svolge la propria attività assicurativa nei rami danni collocando, con l'intermediazione di quest'ultima, i propri prodotti attraverso gli sportelli bancari, i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede del Gruppo Unicredit ed il proprio sito internet.

Creditras Assicurazioni, essendo una società veicolo della *joint venture* di *bancassurance* dei Gruppi Allianz e Unicredit, si avvale di strutture organizzative di entrambi i due gruppi.

Con riferimento specifico ad Allianz, quest'ultima, in forza di apposito contratto di servizi, svolge per conto Creditras Assicurazioni le seguenti attività/funzioni:

- Amministrazione, Bilancio, Pianificazione;
- Consulenza fiscale ed esecuzione degli adempimenti fiscali;
- Servizi informativi;
- Risorse Umane, attività Legali e Segreteria Societaria;
- Comunicazione e Immagine;
- Supporto al business development;
- Servizi generali e acquisti;
- Sinistri
- Organizzazione e miglioramento dei processi operativi;
- Riassicurazione.

3.2. FUNZIONE E SCOPO DEL MODELLO

Creditras Assicurazioni è sensibile alle aspettative dei propri azionisti in quanto è consapevole del valore che agli stessi può derivare da un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di Reati *in primis* da parte dei propri Dipendenti e Organi Sociali. Nei limiti delle attività svolte nell'interesse di Creditras Assicurazioni si richiede anche a Consulenti, Partner e Società di Service di adeguarsi a condotte

tali che non comportino il rischio di commissione dei Reati secondo le previsioni dettate nel Modello.

Pertanto, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello non solo consentono a Creditras Assicurazioni di beneficiare dell'esimente prevista dal D.Lgs. 231/2001, ma migliorano la sua *Corporate Governance*, limitando il rischio di commissione dei Reati.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del Reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi di Creditras Assicurazioni anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio); dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire a Creditras Assicurazioni di prevenire o di reagire tempestivamente per impedire la commissione del Reato stesso.

Scopo del Modello è pertanto la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei Reati mediante la individuazione delle Attività Sensibili e, ove necessario, la loro conseguente proceduralizzazione. A tal fine viene individuata e descritta la costante attività dell'Organismo di Vigilanza finalizzata a garantire il rispetto del sistema organizzativo adottato e la vigilanza sull'operato dei destinatari, anche attraverso il ricorso ad idonei strumenti sanzionatori, sia disciplinari che contrattuali.

3.3. NATURA E FONTI DEL MODELLO

Il presente Modello approvato nella versione attuale con delibera del Consiglio di Amministrazione del [gg mm aaaa], costituisce regolamento interno di Creditras Assicurazioni vincolante per la medesima: esso è inteso come l'insieme delle regole operative e delle norme deontologiche adottate dalla Società - in funzione delle specifiche attività svolte - al fine di prevenire la commissione dei reati suscettibili di dare luogo ad una responsabilità dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Il presente Modello è ispirato alle *Linee Guida* delle associazioni di categoria - in particolare delle *Linee Guida A.N.I.A.* - e fondato sulle risultanze della c.d. mappatura dei rischi aggiornata a tutti i Reati ad oggi esistenti e richiamati dal D.Lgs. 231/2001.

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti a livello di Gruppo e già ampiamente operanti in azienda,

rilevati in fase di "*as-is analysis*", in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati e di controllo sui processi coinvolti nelle Attività Sensibili.

Il presente Modello, ferma restando la sua funzione peculiare descritta al precedente paragrafo 3.2, si inserisce nel più ampio sistema di controllo costituito principalmente dalle regole di *Corporate Governance*, dal Sistema dei Controlli Interni (di seguito, alternativamente, "SCI") e dalle Regole Antifrode e Anti-Corruption del Gruppo.

Creditras Assicurazioni promuove una "cultura del controllo interno" attraverso una serie di iniziative tese a diffondere principi procedurali e regole di comportamento riferite in particolare al:

- Recepimento dei Principi di *Governance* di Gruppo ("Allianz Group Policy");
- Definizione del sistema delle deleghe e delle procedure che regolano l'attribuzione dei ruoli e delle responsabilità, tempestivamente diffuso al personale;
- Emissione di specifiche procedure organizzative, di *policy* e di *compliance*, quali ad esempio: *Anti Trust Policy*, *Anti Money Laundering Policy*;
- Mappatura dei presidi di controllo utilizzati dalla CRA per mantenere un adeguato ambiente di controllo (approccio "COSO Report"); quest'attività è svolta annualmente nell'ambito dell'analisi ELCA (*Entity Level Control Assessment*) in conformità con quanto richiesto dalla sezione 404 del Sarbanes-Oxley Act;
- Mappatura ed aggiornamento continuo dei processi organizzativi relativi alle attività di alimentazione dei dati gestionali-contabili in ottica Sarbanes-Oxley Act.

Le regole, procedure e principi di cui agli strumenti sopra elencati non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare.

Principi cardine cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato, sono:

- le linee guida dettate da Allianz, in base alle quali è stata predisposta e aggiornata la mappatura delle Attività Sensibili di Creditras Assicurazioni;
- i requisiti indicati dal D.Lgs. 231/2001 ed in particolare:
 - l'attribuzione ad un **Organismo di Vigilanza** (OdV) del compito di attuare in modo efficace e corretto il Modello;
 - la messa a disposizione dell'OdV di risorse aziendali di numero e valore ragionevole e proporzionato ai compiti affidatigli e ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;

- l'attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:
 - la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001;
 - il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
 - la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
 - la comunicazione all'OdV delle informazioni rilevanti;
- il SCI, pur nella doverosa opera di verifica generale dell'attività sociale, deve dare priorità nella sua attuazione alle aree in cui vi è un'alta probabilità di commissione dei Reati ed un'alta rilevanza delle Attività Sensibili;
- il Codice Etico e di Comportamento. Le regole, procedure e principi di cui agli strumenti sopra elencati non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare e sono costantemente aggiornati dalle funzioni aziendali a ciò preposte.

3.4. LA COSTRUZIONE DEL MODELLO E LA SUA STRUTTURA

Successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. 231/2001, Creditras Assicurazioni ha avviato un progetto interno finalizzato alla predisposizione del Modello di cui all'art. 6 del citato Decreto.

A tale scopo Creditras Assicurazioni ha svolto una serie di attività propedeutiche suddivise in differenti fasi, e dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D.Lgs. 231/2001 ed ispirate, oltre che alle norme in esso contenute, anche alle Linee Guida.

Si riporta qui di seguito una breve descrizione di tutte le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, e sulle cui basi si è poi dato luogo alla predisposizione del presente Modello:

1. Identificazione delle Attività Sensibili ("*as-is analysis*")

La identificazione delle Attività Sensibili è stata svolta attraverso la collaborazione dei soggetti chiave nell'ambito della struttura aziendale (l'esame della documentazione aziendale, organigrammi, attività svolte, processi principali, ecc.).

Dallo svolgimento di tale processo di analisi è stato possibile individuare, all'interno della struttura aziendale, una serie di Attività Sensibili e Strumentali nel compimento delle quali si potrebbe eventualmente ipotizzare, quantomeno in astratto, la eventuale commissione dei Reati. Successivamente, con il supporto dei citati soggetti chiave, si è proceduto a verificare le modalità di gestione delle Attività Sensibili, il sistema di controllo sulle stesse (procedure esistenti, separazione delle funzioni, documentabilità dei controlli, ecc.) nonché la conformità di quest'ultimo ai principi di controllo interno comunemente accolti (es. verificabilità, documentabilità, ecc.).

Obiettivo di questa fase è stata l'analisi del contesto aziendale al fine di identificare in quale area/settore di attività e secondo quale modalità si potessero realizzare i Reati.

2. Effettuazione della "gap analysis"

Sulla base della situazione attuale (controlli e procedure esistenti in relazione alle Attività Sensibili) e delle previsioni e finalità del D.Lgs. 231/2001, si sono individuate le azioni di miglioramento dell'attuale sistema di controllo interno (processi e procedure esistenti) e dei requisiti organizzativi essenziali per la definizione di un Modello di organizzazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001. I risultati di tale attività di analisi sono stati esposti nel documento di "Executive Summary".

3. Struttura del Modello

Il presente Modello, nella sua versione aggiornata, è costituito da una "Parte Generale" e da un capitolo "Parte Speciale" predisposta per le diverse categorie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/2001 considerate rilevanti nella realtà di Creditras Assicurazioni.

La Parte Generale contiene le regole ed i principi generali del Modello. La Parte Speciale contiene, per ognuna delle tipologie di reato considerate, principi organizzativi e comportamentali volti a prevenire, o quanto meno limitare, la commissione di tali reati.

4. Aggiornamento periodico e attività Risk Assessment

Successivamente alla prima emanazione del modello, lo stesso è periodicamente aggiornato al fine di recepire eventuali modifiche normative o di natura organizzativa intervenute nel Gruppo Allianz S.p.A..

A tal proposito CreditRas Assicurazioni S.p.A. svolge una serie di attività dirette sia all'aggiornamento del Modello, nella sua parte generale e speciale, sia alla valutazione dei rischi di commissione dei reati al fine di identificare eventuali punti di miglioramento nell'ambito dei presidi di controllo definiti dalla Compagnia.

Si riporta di seguito una breve descrizione delle fasi in cui si sostanzia l'attività di Risk Assessment e di conseguente aggiornamento del Modello:

- mappatura, per ogni fattispecie di reato, all'interno di apposite matrici, delle attività sensibili, dei principi e delle procedure adottate dalla Compagnia e poste a mitigazione del rischio di commissione dei reati ex D.lgs. n. 231/2001;
- condivisione delle schede e conduzione di apposite interviste con le diverse Funzioni coinvolte nelle attività sensibili mappate al fine di raccogliere:
 - riscontri circa la correttezza e la completezza, in base alle propria conoscenza ed esperienza, delle attività sensibili e dei presidi posti a mitigazione dei rischi reato, così come riportati nel Modello Organizzativo 231/2001;
 - indicazioni di modifiche/integrazioni intervenute nell'ambito dei presidi di controllo adottati dalla Compagnia a fronte di ciascuna attività sensibile;
 - valutazione degli elementi di rischio di commissione del reato a cui è potenzialmente esposta ciascuna attività sensibile sulla base dell'esperienza e conoscenza dei soggetti coinvolti delle attività di business svolte;
- rielaborazione dei riscontri forniti al fine di:
 - recepire all'interno del Modello le eventuali modifiche o integrazioni indicate;
 - fornire una valutazione complessiva del rischio di commissione dei reati ex D.lgs 231 e identificare eventuali punti di miglioramento nell'ambito dei presidi di controllo definiti dalla Compagnia.

3.5. LA PROCEDURA DI ADOZIONE DEL MODELLO

Sebbene l'adozione del Modello sia prevista dal Decreto come facoltativa e non obbligatoria, in conformità alle sue politiche aziendali e in linea con quanto stabilito da Allianz, Creditras Assicurazioni ha ritenuto necessario procedere all'adozione del Modello per la prima volta con la delibera del C.d.A. del 7 novembre 2006. Con la medesima delibera Creditras Assicurazioni ha altresì istituito il proprio OdV, con la determinazione dei relativi poteri.

Nella riunione consiliare del 7 novembre 2006, ciascun membro del C.d.A. ha espressamente dichiarato di impegnarsi al rispetto del presente Modello, come risulta dal verbale della delibera.

Il Collegio Sindacale di Creditras Assicurazioni nella riunione del 7 novembre 2006 ha preso atto del presente Modello e si è impegnato formalmente al rispetto del Modello medesimo.

Il Modello è stato periodicamente aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Essendo il Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente", in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma I, lettera a) del D.Lgs. 231/2001, le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale sono rimesse alla competenza del C.d.A. di Creditras Assicurazioni. Per le altre modifiche diverse da quelle sostanziali, il C.d.A. delega il Direttore Generale. Tali modifiche verranno comunicate al C.d.A. con cadenza annuale e da questo ratificate o eventualmente integrate o modificate. La pendenza della ratifica non priva di efficacia le modifiche nel frattempo adottate.

Il Modello è aggiornato tempestivamente, in tutto o in parte, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, qualora intervengano mutamenti o modifiche:

- a. nel sistema normativo e regolamentare che disciplina l'attività della Società;
- b. nella struttura societaria o nell'organizzazione o articolazione della Società;
- c. nell'attività della Società o dei suoi beni o servizi offerti alla clientela;
- d. in riferimento ad altri e diversi elementi e circostanze essenziali e di diretto impatto sulle Attività Sensibili.

Le articolazioni funzionali interessate elaborano e apportano tempestivamente le modifiche delle procedure di loro competenza, non appena tali modifiche appaiano necessarie per l'efficace attuazione del Modello, secondo quanto previsto alle lettere a), b), c) e d).

Le proposte di modifica al Modello sono preventivamente comunicate all'Organismo di Vigilanza, il quale deve tempestivamente esprimere un parere. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga di discostarsi dal parere dell'Organismo di Vigilanza, deve fornire adeguata motivazione.

3.6. DESTINATARI DEL MODELLO

Le regole contenute nel Modello si applicano a:

- Organi Sociali;
- Dipendenti;
- Partner;
- Consulenti.

Il Modello costituisce riferimento indispensabile per tutti coloro che contribuiscono allo sviluppo delle varie attività che interessano la Società.

Nei contratti con Consulenti e Partner dovrà pertanto essere inserita una clausola che esplicitamente imponga l'accettazione delle regole e dei comportamenti previsti in tali documenti.

I Destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del Modello, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

La Società diffonde il Modello attraverso modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati.

CAPITOLO 4 - LE ATTIVITA' SENSIBILI DI CREDITRAS ASSICURAZIONI

4.1. LE ATTIVITÀ SENSIBILI

A seguito dell'analisi del contesto aziendale condotta da Creditras Assicurazioni S.p.A. è emerso che le attività sensibili al rischio ex D.Lgs. 231/2001, riguardano le seguenti fattispecie di reato:

- a) i reati nei rapporti con la P.A.;
- b) i reati societari;
- c) i reati di riciclaggio e delitti con finalità di terrorismo, nonché di autoriciclaggio(anche se CRA non è tra i destinatari del D.Lgs. 231/2007);
- d) i reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- e) i delitti informatici e trattamento illecito di dati e delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- f) i delitti di criminalità organizzata.
- g) i delitti contro l'industria e il commercio e reati di contraffazione.
- h) i reati ambientali;
- i) il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- j) i delitti contro la personalità individuale, con esclusivo riferimento alla fattispecie di cui al rinnovato art. 603-bis del Codice Penale, "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro".
- k) i delitti di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Il rischio relativo agli altri reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001 non appare al momento concretamente ipotizzabile.

Si rinvia ai singoli capitoli del Modello per la descrizione delle Attività Sensibili relative a ciascuna categoria di Reato sopra descritto.

Come precedentemente indicato, in generale occorre rilevare che molte delle attività che potrebbero astrattamente condurre alla commissione di uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 sono in realtà presidiate e/o svolte, attraverso specifici contratti di *outsourcing*, da ciascuna delle competenti funzioni di Allianz.

In considerazione di ciò, pertanto, tali attività possono essere considerate come adeguatamente presidiate anche dal Modello di Allianz.

Resta fermo il potere dell'OdV di individuare eventuali ulteriori attività a rischio che potranno essere ricomprese nel novero delle Attività Sensibili.

CAPITOLO 5 - ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

5.1. IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In base alle previsioni del D.Lgs. 231/2001, l'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, deve essere un organismo della società (art. 6.1, *b*) del D.Lgs. 231/2001), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Sulla base del testo formale del Decreto, le Linee Guida suggeriscono che si tratti di un organo "interno" alla struttura operativa dell'ente, caratterizzato da requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, onorabilità, efficienza operativa e continuità di azione.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione ha nominato, quali membri dell'Organismo di Vigilanza un Presidente esterno, il Responsabile della Funzione Internal Audit e il Responsabile della Funzione Compliance di Gruppo.

Si riportano di seguito i requisiti che devono caratterizzare l'Organismo di Vigilanza:

a) autonomia e indipendenza: il requisito di autonomia e indipendenza presuppone che l'OdV riferisca, per l'effettivo svolgimento delle sue funzioni, solo al massimo vertice gerarchico cioè al C.d.A. e non operi alle dipendenze ed in base alle direttive di alcuna altra funzione, né dell'alta direzione, né dell'organo decisionale. In proposito, sempre le Linee Guida indicano come rilevante l'istituzione di un canale di comunicazione tra l'organismo di vigilanza e l'organo decisionale (nel caso del C.d.A., questo nel suo insieme), nonché come parimenti opportuno che l'OdV sia in costante collegamento – seppur in piena autonomia – con il Collegio Sindacale della società, con la società incaricata della revisione dei bilanci e con il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione.

L'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un preventivo annuale, approvato dal C.d.A. nel contesto di formazione del *budget* aziendale, su proposta dell'organismo stesso, del quale potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.). Inoltre, l'OdV può autonomamente impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa, qualora l'impiego di tali risorse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali ed urgenti. In questi casi l'OdV deve informare il C.d.A. nella riunione immediatamente successiva.

L'indipendenza infine presuppone che i componenti dell'Organismo di Vigilanza non si trovino in una posizione, neppure potenziale di conflitto d'interessi con la Società, né siano titolari all'interno della stessa di funzioni di tipo operativo.

b) Onorabilità e cause di ineleggibilità. Il requisito dell'onorabilità presuppone l'assenza di cause di ineleggibilità: nei confronti di ciascun componente dell'OdV non deve sussistere alcuna condanna, anche in primo grado, o alcuna sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, relativa a reati previsti dal Decreto né cause di ineleggibilità previste per gli esponenti bancari e gli intermediari finanziari.

c) Comprovata professionalità, capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale. L'Organismo di Vigilanza possiede, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio; è necessario, pertanto, che all'interno dell'Organismo di Vigilanza siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia economica e di controllo e gestione dei rischi aziendali. L'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti in materia giuridica di organizzazione aziendale, revisione, contabilità e finanza.

d) Continuità d'azione. L'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; è una struttura riferibile alla società, in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza; cura l'attuazione del Modello assicurandone il costante aggiornamento; non svolge mansioni operative che possano condizionare e contaminare quella visione d'insieme sull'attività aziendale che ad esso si richiede.

Applicando tutti i principi citati alla realtà aziendale di Creditras Assicurazioni ed in considerazione delle osservazioni da parte del Ministero della Giustizia in merito ai contenuti delle Linee Guida con riguardo alle caratteristiche soggettive ed oggettive dell'OdV, nonché della specificità dei compiti che fanno capo allo stesso, il relativo incarico è stato affidato con delibera del C.d.A. del 7 novembre 2006, ad un organismo costituito in forma collegiale.

L'OdV è composto da un membro indipendente che riveste il ruolo di Presidente, dal Responsabile dell'Unità Internal Audit di Gruppo e dal Responsabile della Funzione Compliance di Gruppo.

Tale scelta è stata determinata dal fatto che le suddette figure sono state riconosciute come le più adeguate ad assumere il ruolo dell'OdV in quanto, oltre ai requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, onorabilità e continuità d'azione che si richiedono per tale funzione, e alle capacità specifiche in tema di attività ispettive e consulenziali, possiedono altresì quei requisiti soggettivi formali che garantiscano ulteriormente l'autonomia e l'indipendenza richiesta dal compito affidato, quali onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice.

In particolare, i citati componenti dell'OdV sono dotati di competenze in materia economica, di gestione dei flussi finanziari ed economico finanziaria in genere, nonché elevate capacità consulenziali, ispettive e di controllo dei rischi.

L'OdV così costituito provvede a darsi le proprie regole di funzionamento attraverso un specifico regolamento dell'OdV; il Collegio Sindacale potrà assistere alle riunioni.

Tenuto conto della peculiarità delle responsabilità attribuite all'OdV e dei contenuti professionali specifici da esse richiesti, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo l'OdV si può avvalere del supporto di altre funzioni interne e di Gruppo che, di volta in volta, si rendano a tal fine necessarie.

Il conferimento dell'incarico all'OdV e la revoca del medesimo (ad es. in caso violazione dei propri doveri derivanti dal Modello) sono atti riservati alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società che deve provvedere con provvedimento motivato per ciascun componente, previo parere del Collegio Sindacale.

La revoca di tale incarico sarà ammessa, oltre che per giusta causa (ad esempio, infedeltà, inefficienza, negligenza, ecc.), anche nei casi di impossibilità sopravvenuta ovvero allorquando vengano meno in capo ai membri dell'organo i requisiti di indipendenza, imparzialità, autonomia, i requisiti di onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice oppure allorquando cessi il rapporto di dipendenza / collaborazione con Allianz.

Ciascun componente dell'OdV deve comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e all'altro componente l'avvenuta perdita dei requisiti.

L'OdV si intende decaduto se la Società incorre in sentenza di condanna o di patteggiamento per violazione del Decreto a seguito di accertata inadeguatezza ovvero omissione dell'attività di vigilanza.

5.2. FUNZIONE E POTERI DELL'ODV

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza del Modello da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali e, nei limiti ivi previsti, delle Società di Service, dei Consulenti e dei Partner;
- sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, sollecitando a tal fine gli organi competenti.

Più specificamente, all'OdV sono altresì affidati i seguenti compiti di:

- i. Verifiche e controlli:
 - a. sollecitare l'attuazione delle procedure di controllo previste dal Modello anche tramite l'emanazione o proposizione di disposizioni (normative e/o informative) interne;
 - b. condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili anche per quanto attiene alla valutazione del rischio rilevante;
 - c. effettuare periodicamente verifiche mirate, anche a sorpresa, su determinate operazioni o specifici atti posti in essere da Creditras Assicurazioni, soprattutto nell'ambito delle Attività Sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un'apposita relazione periodica da esporsi in sede di *reporting* al Consiglio di Amministrazione;
 - d. raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione (vedi in dettaglio il successivo paragrafo 5.4);
 - e. coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello (vedi anche il successivo paragrafo 5.3). A tal fine, l'OdV ha accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dalle funzioni aziendali competenti: a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre Creditras Assicurazioni al rischio di commissione di uno dei Reati; b) sui rapporti con le Società di Service,

Consulenti e Partner che operano per conto della Società nell'ambito delle Attività Sensibili; c) sulle operazioni straordinarie della Società;

f. attivare e svolgere le indagini interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate per acquisire ulteriori elementi di indagine.

ii. Formazione:

a. coordinarsi con il responsabile Risorse Umane di Allianz per la definizione dei programmi di formazione dei Dipendenti e del contenuto delle comunicazioni periodiche da inviare agli stessi e agli Organi Societari, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001;

b. monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria al fine della sua efficace attuazione, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;

iii. Sanzioni:

a. coordinarsi con le funzioni aziendali competenti per valutare l'adozione di eventuali sanzioni o provvedimenti, fermo restando le competenze delle stesse per l'irrogazione della misura adottabile e il relativo procedimento decisionale (si rinvia in merito a questo punto al successivo capitolo 7)

iv. Aggiornamenti:

a. interpretare la normativa rilevante in coordinamento con la Funzione Compliance di Gruppo e Affari Legali, e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative;

b. valutare le esigenze di aggiornamento e adeguamento del Modello, anche attraverso apposite riunioni con le varie funzioni aziendali di Allianz interessate;

c. monitorare l'aggiornamento dell'organigramma aziendale, ove è descritta l'organizzazione dell'ente nel suo complesso con la specificazione delle aree, strutture e uffici, e relative funzioni.

5.3. L'ATTIVITÀ DI REPORTING DELL'ODV VERSO ALTRI ORGANI AZIENDALI

L'Organismo di Vigilanza riporta, almeno annualmente, in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità al Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale e al Collegio Sindacale.

Il flusso informativo annuale da parte dell'Organismo di Vigilanza ha ad oggetto le seguenti tematiche:

- violazioni accertate del Modello affinché vengano presi gli opportuni provvedimenti;
- attività svolte (comprese ad esempio le attività di formazione), verifiche e controlli compiuti nonché esito dei medesimi ed eventuali criticità emerse in termini di comportamenti o eventi che possono avere un effetto sull'adeguatezza o sull'efficacia del Modello e del Codice Etico e di Comportamento;
- piano delle attività previste per l'anno successivo.

Gli incontri con gli organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere custodite dall'OdV e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

Il C.d.A. e il Collegio Sindacale hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

L'OdV deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni di Allianz competenti per i diversi profili specifici e precisamente:

- con la funzione Affari Legali di Allianz (ad esempio, per l'interpretazione della normativa rilevante, per la modifica o integrazione della mappatura delle Attività Sensibili, per determinare il contenuto delle clausole contrattuali);
- con la Segreteria Societaria di Allianz per gli adempimenti societari che possono avere rilevanza ai fini della commissione dei reati societari;
- con la funzione Risorse Umane di Allianz in ordine alla formazione del personale e ad eventuali procedimenti disciplinari;
- con l'Unità Internal Audit di Gruppo per il monitoraggio dei risultati dell'attività svolta ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e l'integrazione dell'attività futura.

L'Organismo di Vigilanza può pianificare incontri periodici con i Responsabili delle Funzioni Aziendali sopra citate, nel proprio programma di Attività annuale o previsti a evento, qualora ritenuto necessario.

Ferma restando l'autonomia e l'indipendenza dell'OdV di CRA, quest'ultimo intende cooperare con l'OdV di Allianz e, pertanto, comunica annualmente ad esso quanto segue:

- le attività di controllo effettuate nel corso dell'anno, dando evidenza di eventuali criticità rilevate o di tematiche affrontate in materia di responsabilità amministrativa degli enti;
- le attività intraprese al fine di migliorare i presidi e i controlli sulle Attività Sensibili al rischio di commissione dei Reati Presupposto;
- le attività di revisione e aggiornamento del Modello 231 intraprese dalla Società;
- le attività di formazione e informazione poste in essere da CRA.

L'OdV di CRA è, inoltre, tenuto ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di Allianz in merito a qualsiasi notizia o informazione relativa alla commissione di Reati Presupposto ex Decreto 231 da parte di Amministratori, Dirigenti o Dipendenti di CRA o di soggetti sottoposti alla loro vigilanza.

5.4. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ODV

L'OdV deve essere prontamente informato in merito ai fatti di gestione posti in essere nell'ambito delle Attività Sensibili che potrebbero esporre la Società al rischio di commissione di Reati ex D.lgs. 231/2001.

Al fine di tenere costantemente monitorate le Attività Sensibili, l'OdV si avvale di un sistema di flussi informativi e di segnalazioni provenienti da:

- funzioni che operano in aree aziendali a rischio di commissione di Reati ex D.lgs. 231/2001;

- funzioni di controllo (*Internal Audit* di Gruppo, *Compliance* di Gruppo¹⁹ e *Risk Management*);
- altre funzioni in possesso di dati e informazioni in grado di supportare l'OdV nello svolgimento della propria attività di vigilanza;
- Organi Sociali (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e Comitato Consultivo in materia di Controlli Interni).

L'Organismo di Vigilanza può pianificare incontri periodici con i Responsabili delle Funzioni Aziendali sopra citate, nel proprio programma di Attività annuale o previsti a evento, qualora ritenuto necessario.

La Società ha adottato la "Procedura flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001" che disciplina le tipologie e le tempistiche di trasmissione dei flussi informativi verso l'OdV da parte di ciascuna funzione e organo societario.

In particolare, la predetta procedura disciplina a livello aziendale:

- 1) *i flussi informativi periodici verso l'OdV*: la procedura individua per ciascuna funzione aziendale ivi considerata, la tipologia di flussi e la relativa periodicità di trasmissione all'OdV. Tali flussi possono consistere nella trasmissione di report o documenti o in incontri periodici con l'OdV stesso.
- 2) *Segnalazioni all'OdV*: flussi informativi estemporanei, trasmessi all'OdV in occasione del verificarsi di fatti o comportamenti in violazione, sospetto di violazione o elusione del Modello o delle procedure di attuazione dello stesso.

La "Procedura flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001" disciplina inoltre: a) le modalità di trasmissione dei flussi informativi e delle segnalazioni all'OdV; b) l'analisi dei flussi e delle segnalazioni ricevute; e c) l'archiviazione delle informazioni e dei documenti ricevuti.

Tutti i Destinatari del presente Modello sono quindi tenuti a segnalare all'OdV qualsiasi comportamento, tenuto nell'ambito delle attività aziendali e/o comunque nell'interesse della Società, che possa configurare, direttamente o indirettamente, una violazione del Modello stesso o un reato ex D.lgs. 231/2001.

¹⁹ Include le eventuali segnalazioni da parte dell'*Anti-Fraud Coordinator*

In particolare, i Dirigenti, i Responsabili di Funzione e i Dipendenti sono tenuti a segnalare tutte le tipologie di informazioni espressamente previste nel paragrafo 6.1 della "Procedura flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001".

Nel caso in cui all'OdV pervengano segnalazioni non attinenti, lo stesso provvede a trasmetterle alle funzioni di volta in volta competenti.

In ogni caso, qualora uno dei suddetti soggetti non adempia agli obblighi informativi sopra menzionati, allo stesso sarà irrogata una sanzione disciplinare che varierà a seconda della gravità dell'inottemperanza agli obblighi sopra menzionati e che sarà comminata secondo le regole indicate nel paragrafo 7 del presente Modello. L'OdV si riserva di segnalare agli Organi Sociali o alle funzioni competenti l'opportunità di agire contro chiunque effettui in malafede segnalazioni non veritiere.

Nello specifico, i Destinatari devono riferire all'Organismo di Vigilanza, a tutela dell'integrità della Società, effettuando segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto, per quanto possibile, precisi e concordanti, o su violazioni del presente Modello, di cui siano venuti a conoscenza.

A tal fine, sono istituiti, e resi noti a tutti i Destinatari del presente Modello, canali dedicati per la consultazione dell'Organismo di Vigilanza (si v. *infra* "Modalità delle segnalazione"), attraverso i quali potranno essere inviate le eventuali segnalazioni, anche nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, co. 2-*bis* del Decreto 231 in materia di *whistleblowing*.

L'accesso alle segnalazioni ricevute tramite tali canali è riservato ai soli componenti dell'Organismo di Vigilanza, personalmente o per il tramite di loro delegati.

Tutte le modalità di segnalazione garantiscono l'opportuna riservatezza dell'identità dei segnalanti, così da evitare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi forma di discriminazione o penalizzazione nei loro confronti. La Società, infatti, garantisce la tutela dei soggetti segnalanti contro qualsiasi forma, diretta o indiretta, di ritorsione, discriminazione, penalizzazione, applicazione di misure sanzionatorie, demansionamento, licenziamento, trasferimento o sottoposizione ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

La Società assicura in tutti i casi la riservatezza e l'anonimato del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

I Consulenti, gli Intermediari Assicurativi e i *Partner* sono contrattualmente tenuti a segnalare alla Società il coinvolgimento in uno dei Reati di cui al D.lgs. 231/2001.

Modalità delle segnalazioni

Tutte le segnalazioni, di dipendenti della Società, di agenti e loro collaboratori ed in genere di tutti i soggetti che abbiano qualsiasi tipo di relazione con la Società, che abbiano ad oggetto l'evidenza o il sospetto di violazione del Modello o la commissione di reati ex D.lgs. 231/2001 vanno inviate all'Organismo di Vigilanza utilizzando prioritariamente l'indirizzo di posta elettronica organismodivigilanza-231@creditrassassicurazioni.it

Qualora i segnalanti fossero impossibilitati a procedere con tale modalità, è possibile effettuare la segnalazione anche direttamente a un singolo componente dell'Organismo di Vigilanza, il quale provvede a trasmettere la medesima agli altri componenti per le opportune valutazioni.

In alternativa, le segnalazioni all'OdV potranno comunque essere effettuate – anche in forma anonima – tramite l'invio di una comunicazione scritta al seguente indirizzo:

CreditRas Assicurazioni S.p.A. – Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/2001

c/o Studio Legale Guasti, nella persona del Notaio Francesco Guasti

Piazza Paolo Ferrari, 8 - 20121 Milano

Le segnalazioni potranno inoltre essere inviate all'Organismo di Vigilanza, anche in forma anonima, utilizzando l'applicativo presente nel portale aziendale riservato ai dipendenti o nel sito internet della Società.

Tutte le segnalazioni inviate all'indirizzo sopra indicato saranno trasmesse in via riservata ai componenti dell'Organismo di Vigilanza, i quali avranno accesso, personalmente o per il tramite di loro delegati, ai relativi contenuti.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute e dà ad esse seguito secondo la "Procedura flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001"; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati dalle competenti funzioni aziendali in conformità a quanto previsto al successivo capitolo 7 (Sistema sanzionatorio).

L'OdV non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime che appaiano *prima facie* irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.

5.5. VERIFICHE SULL'ADEGUATEZZA DEL MODELLO

Oltre all'attività di vigilanza che l'OdV svolge continuamente sull'effettività del Modello (e che si concreta nella verifica della coerenza tra i comportamenti dei destinatari ed il Modello stesso), esso periodicamente effettua, con cadenza almeno biennale, specifiche verifiche sulla reale capacità del Modello di prevenire i Reati, coordinandosi con soggetti terzi con adeguate caratteristiche di professionalità ed indipendenza e tenendo conto delle corrispondenti attività poste in essere dall'OdV di Allianz.

Inoltre, viene svolta una *review* di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno delle verifiche a campione degli eventi considerati rischiosi e della sensibilizzazione dei Dipendenti e degli Organi Sociali rispetto alla problematica della responsabilità penale dell'impresa.

Per le verifiche l'OdV si avvale, di norma, delle funzioni interne e di gruppo che si rendano a tal fine necessarie.

Le verifiche e il loro esito sono inserite nella relazione semestrale al C.d.A.. In particolare, in caso di emersione di criticità, l'OdV esporrà i miglioramenti da attuare.

5.6. RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Ogni informazione, segnalazione, *report* previsti nel presente Modello sono conservati dall'OdV in un apposito database (informatico o cartaceo) per un periodo di almeno 10 anni.

L'accesso al database è consentito esclusivamente ai soggetti specificamente individuati nel Regolamento dell'OdV e alle condizioni ivi previste.

CAPITOLO 6 - FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

6.1. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di Creditras Assicurazioni garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute nei confronti dei Dipendenti. Tale obiettivo riguarda tutte le risorse aziendali che rientrano nella categoria anzidetta, sia che si tratti di risorse già presenti in azienda sia che si tratti di quelle da inserire. Il livello di formazione ed informazione è attuato con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle Attività Sensibili.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'OdV in collaborazione con il responsabile Risorse Umane di Allianz e con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nella applicazione del Modello.

La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello è comunicata ai Dipendenti al momento dell'adozione stessa.

Ai nuovi assunti, invece, viene consegnato un set informativo, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza. Tale set informativo dovrà contenere, oltre ai documenti di regola consegnati al neo-assunto, il Modello Organizzativo e il D.Lgs. 231/2001. Tali soggetti saranno tenuti a rilasciare a Creditras Assicurazioni una dichiarazione sottoscritta ove si attesti la ricezione del set informativo nonché la integrale conoscenza dei documenti allegati e l'impegno ad osservarne le prescrizioni.

La formazione

Tutti i programmi di formazione avranno un contenuto minimo comune consistente nell'illustrazione dei principi del D.Lgs. 231/01, degli elementi costitutivi il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, delle singole fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/01 e dei comportamenti considerati sensibili in relazione al compimento dei sopracitati reati.

La partecipazione ai programmi di formazione sopra descritti è obbligatoria e il controllo circa l'effettiva frequenza è demandata all'OdV.

All'OdV è demandato altresì il controllo circa la qualità dei contenuti dei programmi di formazione così come sopra descritti.

La mancata partecipazione non giustificata ai programmi di formazione comporterà l'irrogazione di una sanzione disciplinare che sarà comminata secondo le regole indicate nel paragrafo 7 del presente Modello.

6.2. SELEZIONE ED INFORMAZIONE DEI CONSULENTI E DEI PARTNER

Relativamente ai Consulenti ed ai Partner, sentito l'OdV e in collaborazione con la funzione Risorse Umane di Allianz, sono istituiti appositi sistemi di valutazione per la selezione dei medesimi e di informativa nei loro confronti.

CAPITOLO 7 - SISTEMA SANZIONATORIO

7.1. FUNZIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello, rende efficiente l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso. La definizione di tale sistema sanzionatorio costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6 , co. 1, lett. e) del D.Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità dell'ente. Inoltre, a seguito della citata Legge n. 179/2017 in materia di whistleblowing, il legislatore ha stabilito che nel suddetto sistema disciplinare, devono essere espressamente previste «sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate (art. 6, co. 2-bis, lett. d) del D.lgs. 231/2001).

Il presupposto ulteriore per l'effettività del Modello e' che ogni ipotesi di violazione sia portata all'attenzione dell'OdV e riceva un adeguato seguito.

L'applicazione del sistema sanzionatorio presuppone la semplice violazione delle disposizioni del Modello; pertanto essa verrà attivata indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale, eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

L'applicazione delle misure sanzionatorie non pregiudica né modifica ulteriori, eventuali conseguenze civilistiche o di altra natura (penale, amministrativa, tributaria), che possano derivare dal medesimo fatto.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare. Il sistema disciplinare non solo è autonomo rispetto all'eventuale azione penale, ma anzi deve rimanere su un piano nettamente distinto e separato dal sistema normativo del diritto penale ed amministrativo. Nel caso in cui la Società preferisca comunque attendere l'esito del giudizio penale, essa potrà ricorrere all'istituto dell'allontanamento temporaneo del servizio e rinviare alle

risultanze anche non definitive del giudizio penale l'eventuale avvio di un procedimento disciplinare.

Ogni violazione o elusione del Modello o delle procedure di attuazione dello stesso, da chiunque commessa, deve essere immediatamente comunicata, per iscritto, all'Organismo di Vigilanza, ferme restando le procedure e i provvedimenti disciplinari che restano di esclusiva competenza del titolare del potere disciplinare.

- Inoltre, con riferimento al sistema sanzionatorio relativo alla corretta gestione delle segnalazioni di illeciti ai sensi dell'art. 6, co. 2-bis, D.lgs. 231/2001, nei confronti di tutti i Destinatari del presente Modello sono previste: sanzioni a tutela del segnalante per chi pone in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante stesso per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; e
- sanzioni nei confronti di chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelano infondate.

Le sanzioni sono definite in relazione al ruolo del Destinatario delle stesse, secondo quanto indicato dai successivi paragrafi, nella misura in cui le violazioni delle norme relative al sistema di segnalazione rappresentino, esse stesse, delle violazioni delle disposizioni del presente Modello.

Tutti i destinatari del Modello hanno il dovere di effettuare le suddette segnalazioni.

7.2. SISTEMA SANZIONATORIO DEI DIPENDENTI

La violazione da parte dei Dipendenti soggetti al CCNL delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare.

A. Dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e delle eventuali normative speciali applicabili - sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio di cui al CCNL applicato dalla Società:

- rimprovero verbale;
- biasimo inflitto per iscritto;

- sospensione dal servizio e dal trattamento economico, nei limiti stabiliti all'art. 25 CCNL e nell'art. 2.1 della Comunicazione al Personale 4 gennaio 1988;
- licenziamento (nei casi previsti dalla legge nonché in quelli previsti dagli artt. 3 e 4 della Comunicazione al Personale 4 gennaio 1988).

Restano ferme - e si intendono qui richiamate - tutte le disposizioni, previste dalla legge e dai Contratti Collettivi applicati, relative alle procedure e agli obblighi da osservare nell'applicazione delle sanzioni.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, agli organi societari e funzioni aziendali competenti.

Fermi restando gli obblighi per la Società, nascenti dallo Statuto dei Lavoratori e dal Contratto Collettivo e dai regolamenti interni applicabili, i comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del presente del Modello sono i seguenti:

- a) adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tali da poter determinare la concreta applicazione a carico della Società di sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001.
- b) violazione di procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio non osservanza delle procedure prescritte, omissione di comunicazioni all'OdV in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli, ecc.) o adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello.

B. Dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, la Società provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto normativamente previsto. La sanzione minima consisterà in un richiamo verbale o scritto dal dirigente.

Inoltre, in relazione alla gravità del comportamento commesso, oltre al licenziamento, potrà essere comminata una sanzione basata sulla riduzione del premio annuale, ovvero tale comportamento potrà comportare un peggioramento dei

risultati di cui ai programmi MBO con conseguente riduzione della parte di compenso variabile.

Fermi restando gli obblighi per la Società, nascenti dal Contratto Collettivo e dai regolamenti interni applicabili, i comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del presente del Modello sono i seguenti:

- a) adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello e diretti in modo univoco al compimento di uno o più Reati riconducibili alla Società;
- b) violazione di procedure interne previste dal presente Modello o adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello stesso che esponano la Società ad una situazione oggettiva di rischio imminente di commissione di uno dei Reati.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, agli organi societari e funzioni aziendali competenti.

* * *

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente e del dirigente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico del dipendente, all'intenzionalità del comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta - ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

Più specificamente, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate saranno applicate in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia anche con riguardo alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti mancanza;
- altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Resta sempre salvo il risarcimento di ogni danno arrecato alla Società.

7.3. MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del C.d.A., l'OdV informa il Collegio Sindacale e l'intero C.d.A. i quali prendono gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge e/o la revoca di deleghe eventualmente conferite all'amministratore.

Le irregolarità commesse saranno comunicate anche alle competenti Autorità di Vigilanza di settore.

7.4. MISURE NEI CONFRONTI DEI SINDACI

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più Sindaci, l'OdV informa l'intero Collegio Sindacale e il C.d.A. i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

Le irregolarità commesse saranno comunicate anche alle competenti Autorità di Vigilanza di settore.

7.5. MISURE NEI CONFRONTI DEI CONSULENTI E DEI PARTNER

Ogni violazione delle regole di cui al presente Modello applicabili ai Consulenti o ai Partner o ogni commissione dei Reati previsti dal Modello è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001.

7.6. MISURE NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DELL'ODV

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più membri dell'OdV, l'altro ovvero uno qualsiasi tra i Sindaci o tra gli Amministratori, informerà immediatamente il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione: tali organi, previa contestazione della violazione e concessione degli adeguati strumenti di difesa, prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico ai membri dell'OdV che hanno violato il Modello e la conseguente nomina di nuovi

membri in sostituzione degli stessi ovvero la revoca dell'incarico all'intero organo e la conseguente nomina di un nuovo OdV.

CAPITOLO 8 – IL SISTEMA ORGANIZZATIVO

8.1. PREMESSA

In conformità all'art. 6 del Decreto, il sistema dei controlli interni deve prevedere, in relazione ai reati da prevenire: *i)* specifici protocolli per programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società; *ii)* l'individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati.

Le procedure sono costantemente aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'OdV.

L'OdV verifica che le procedure siano idonee al rispetto dei principi contenuti nel Modello.

L'OdV propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni di cui sopra e delle procedure di attuazione.

L'OdV concorre a definire, con le funzioni aziendali interessate, le operazioni di carattere *significativo* alle quali si applicano le procedure ispirate ai principi del Modello.

Sono indici di *significatività* dell'operazione: il suo valore e portata economica in riferimento all'attività della Società nel comparto interessato, la sua incidenza sui processi decisionali e produttivi, la sua rilevanza rispetto alla ordinaria attività di impresa.

Sono ammesse, nei casi di particolare urgenza o in caso di impossibilità temporanea di rispetto delle procedure, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe a quanto previsto nella presente Parte speciale, nella formazione o nell'attuazione delle decisioni. In tale evenienza è inviata immediata informazione all'OdV e, in ogni caso, è richiesta la successiva ratifica da parte del soggetto competente.

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, ai valori e alle politiche aziendali e di Gruppo e alle regole contenute nel presente Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli

in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La Società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- a) conoscibilità all'interno della Società;
- b) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- c) chiara descrizione delle linee di riporto.

Le procedure interne sono caratterizzate dai seguenti elementi:

- a) massima separatezza possibile, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla;
- b) traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
- c) adeguato livello di formalizzazione;
- d) evitare che i sistemi premianti dei soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna siano basati su target di performance sostanzialmente irraggiungibili.

8.2. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei Reati (rintracciabilità ed evidenziabilità delle Attività Sensibili) e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende per "delega" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi. Ai titolari di una funzione aziendale, che necessitano per lo svolgimento dei loro incarichi di poteri di rappresentanza, viene conferita una "procura generale funzionale" di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la "delega".

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- a) tutti coloro che intrattengono per conto della Società rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere dotati di delega formale in tal senso;

- b) le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- c) ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco:
 - i poteri del delegato;
 - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- d) i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- e) il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati, sono i seguenti:

- a) le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna;
- b) le procure generali descrivono i poteri di gestione conferiti e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione aziendale che fissi: l'estensione di poteri di rappresentanza ed i limiti di spesa numerici; ovvero i limiti assuntivi per categorie di rischio, richiamando comunque il rispetto dei vincoli posti dai processi di approvazione del *budget* e degli eventuali *extrabudget*; dai processi di determinazione dei poteri assuntivi, dai processi di monitoraggio delle Attività Sensibili da parte di funzioni diverse;
- c) la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri;
- d) le procure speciali devono dettagliatamente stabilire l'ambito di operatività e i poteri del procuratore;
- e) le procure generali e speciali che consentono di rappresentare la Società nei confronti della Pubblica Amministrazione devono farne espressa menzione;
- f) una procedura *ad hoc* deve disciplinare modalità e responsabilità per garantire un aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le procure devono essere attribuite, modificate e revocate (assunzione o estensione di nuove responsabilità e poteri, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, revoca, ecc.).

PARTE SPECIALE

CAPITOLO 9 - REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

9.1. LE FATTISPECIE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24, 25 e 29-decies DEL D.LGS. 231/2001)

Il presente capitolo si riferisce ai reati realizzabili nell'ambito dei rapporti tra la Società e la P.A. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 agli artt. 24 e 25, cui seguono casi di esempio di condotte criminose rilevanti.

In particolare, gli articoli 24 e 25 contemplano diverse fattispecie di reati contro la pubblica amministrazione nonché alcuni reati contro il patrimonio commessi ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.

Come noto, la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ("**Legge Anticorruzione**"), ha riformato l'intero apparato normativo in materia di corruzione. Oltre a prevedere rigide regole comportamentali per i pubblici dipendenti e specifiche misure volte alla trasparenza dell'azione amministrativa, la legge ha apportato rilevanti modifiche in materia. Alle fattispecie già incluse nei c.d. "reati presupposto" della responsabilità ex Decreto 231 è andata ad aggiungersi quella della "induzione indebita a dare o promettere utilità" (art. 319-quater c.p.). Parallelamente, il legislatore è intervenuto sulla categoria dei reati societari di cui all'art. 25-ter del Decreto 231 introducendo la nuova figura del "reato di corruzione tra privati" (art. 2635 c.c.).

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti, sovvenzioni o contributi da parte dello Stato italiano, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non si utilizzino le somme ottenute per gli scopi cui erano destinate.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque

denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall' Unione Europea.

In questo caso, contrariamente al reato di cui all'art. 316-bis c.p., a nulla rileva l'uso che venga successivamente fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento delle stesse.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 640-bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato di cui a quest'ultima disposizione e dunque non si concreti in "artifici" o "raggiri" ma in una mera condotta omissiva o semplice mendacio.

Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa o induca taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o ad altri denaro o altre utilità.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p. - c.d. corruzione impropria) e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p. - c.d. corruzione propria)

La corruzione impropria, prevista dall'art. 318 c.p., si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La corruzione propria, prevista dall'art. 319 c.p., si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé, o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetti la promessa per omettere o ritardare o per aver ommesso o ritardato un atto del suo ufficio o per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio. L'art. 320 c.p. estende l'applicabilità di entrambe le fattispecie agli incaricati di pubblico servizio.

Nel caso della corruzione impropria, l'attività del pubblico ufficiale (o dell'incaricato di pubblico servizio) è pienamente conforme all'interesse pubblico, e ciò che si intende punire è esclusivamente il c.d. mercimonio della funzione pubblica.

Nel caso di corruzione propria il pubblico ufficiale accetta una retribuzione in cambio del compimento di un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara), oppure dell'asservimento della pubblica funzione agli interessi del privato (es: offerta al pubblico ufficiale di denaro per assicurarsene i futuri favori).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto corrotto e corruttore operano su un piano paritario, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Si sottolinea infine come l'oggetto della promessa possa consistere sia in una somma di danaro corrisposta al pubblico ufficiale, anche indirettamente o per interposta persona, sia in qualsiasi altra utilità anche di carattere non patrimoniale a favore del pubblico ufficiale o di soggetti a lui collegati (si pensi ad esempio all'attribuzione di una consulenza fittizia o all'assunzione di un familiare).

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso (non espressamente contemplato nella norma), si corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od un altro funzionario).

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Tale norma punisce, sia il pubblico ufficiale e/o l'incaricato di pubblico servizio che induce il privato a dare o promettere denaro o altra utilità, sia il privato che perfeziona la dazione dell'indebito.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c. p.)

Le disposizioni di cui agli artt. 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di pubblico servizio.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura quando il privato offre o promette denaro ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio (per l'esercizio delle sue funzioni o per il compimento di un atto contrario ai suoi doveri), qualora l'offerta o la promessa non sia accettata; si configura inoltre quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o per il compimento di un atto contrario ai suoi doveri.

Tale ipotesi di reato rappresenta quindi una "forma anticipata" del reato di corruzione. In particolare, il reato di istigazione alla corruzione si configura pertanto tutte le volte in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla commissione di un reato di corruzione, questa non si perfezioni in quanto una delle due parti non accetta l'offerta o non recepisca il sollecito proveniente dall'altra.

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

Con la legge 9 gennaio 2019, n. 3, il legislatore italiano ha inserito anche l'illecito di cui all'art. 346-bis c.p. nel catalogo dei reati presupposto del Decreto. Si noti, peraltro, che con la medesima novella è stato abrogato, nel codice penale, il reato di millantato credito (art. 346 c.p.), facendo tuttavia "confluire" tale condotta illecita nel rinnovato testo dell'art. 346-bis c.p.

A seguito della riforma operata nel 2019, quindi, il reato di traffico di influenze illecite punisce chiunque, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio – ovvero uno dei soggetto di cui all'art. 322-bis c.p. – indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio – ovvero uno dei soggetti di cui all'art. 322-bis c.p. – oppure per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato – costituente un'ipotesi aggravata di truffa – incrimina la condotta di chi con artifici o raggiri induce taluno in errore procurandosi un ingiusto profitto con altrui danno, quando il fatto sia commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Nella nozione di artifici (alterazione della realtà esteriore che si realizza o simulando l'inesistente o dissimulando l'esistente) o raggiri (consistenti essenzialmente in una menzogna qualificata corredata da ragionamenti e discorsi tali da farla recepire come veritiera) sono compresi anche la menzogna, o il silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze rilevanti ai fini della conclusione del contratto, quando abbiano determinato l'errore altrui, inducendo il soggetto ingannato a compiere un atto di disposizione patrimoniale dal quale sia conseguito un ingiusto profitto a favore dell'autore del reato, con altrui danno.

Ai fini della sussistenza della truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico, è necessario che lo Stato (o altro ente pubblico) patisca il danno patrimoniale, mentre non è indispensabile che il soggetto ingannato rivesta una funzione pubblica (si pensi all'inganno ai danni di funzionario di banca che sia indotto a trasferire al truffatore denaro di un ente pubblico).

Il profitto può anche consistere in una mancata diminuzione patrimoniale o in altro vantaggio.

Nella nozione di ente pubblico rientra qualsiasi ente che persegua finalità pubbliche o svolga funzioni di preminente interesse pubblico. Rileva precisare che la giurisprudenza ha spesso catalogato come enti pubblici anche i soggetti di diritto

privato che siano concessionari di pubblici servizi nonché le società che siano partecipate a maggioranza da un ente pubblico.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni pubbliche da parte dello Stato, di enti pubblici o dell'Unione Europea.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere i finanziamenti pubblici.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto su dati, informazioni o programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Anche la frode informatica, come la truffa, è fonte di responsabilità per l'ente se commessa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.

* * *

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la P.A. (ricomprendendo in tale definizione anche la P.A. di Stati esteri e le autorità giudiziarie).

Si indicano al successivo paragrafo alcuni criteri generali per la definizione di "Pubblica Amministrazione", "Pubblici Ufficiali" e "Incaricati di Pubblico Servizio".

9.2. CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI ENTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI PUBBLICO UFFICIALE E DI SOGGETTO INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO

I reati ora esaminati sono reati contro la pubblica amministrazione, o reati commessi ai danni di enti pubblici. Inoltre, alcuni dei reati contro la pubblica amministrazione (i reati di concussione, corruzione e induzione indebita) presuppongono il coinvolgimento di un privato e di un soggetto che assuma la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Obiettivo del presente capitolo è, quindi, quello di indicare i criteri per l'individuazione della nozione di Ente della Pubblica Amministrazione nonché dei soggetti titolari di

una delle qualifiche pubblicistiche rilevanti ai fini dei reati richiamati dall'art.25 D.Lgs. 231/2001 (concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione).

9.2.1. Enti della pubblica amministrazione

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come "Ente della pubblica amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi. Sebbene non esista nel codice penale una definizione di pubblica amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgano "tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici".

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile richiamare, da ultimo, l'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato.

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della pubblica amministrazione, i seguenti enti, categorie di enti o singole articolazioni di enti:

1. istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
2. enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, quali:
 - 2.1. Ministeri;
 - 2.2. Camera e Senato;
 - 2.3. Dipartimento Politiche Comunitarie;
 - 2.4. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
 - 2.5. Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;
 - 2.6. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
 - 2.7. Banca d'Italia;
 - 2.8. Consob;
 - 2.9. Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
 - 2.10. Agenzia delle Entrate;
3. Regioni;

4. Province;
5. Comuni;
6. Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
7. Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
8. tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali:
 - 8.1. INPS;
 - 8.2. CNR;
 - 8.3. INAIL;
 - 8.4. ISTAT;
 - 8.5. ENASARCO;
 - 8.6. ASL
9. enti e Monopoli di Stato;
10. RAI.

Rileva precisare che la giurisprudenza ha spesso catalogato come enti pubblici anche i soggetti di diritto privato che siano concessionari di pubblici servizi nonché le società che siano partecipate a maggioranza da un ente pubblico.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose ex D.Lgs. 231/2001.

In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "Pubblici Ufficiali" e degli "Incaricati di Pubblico Servizio".

9.2.2. Pubblico Ufficiale

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, c.p., è considerato pubblico ufficiale *"agli effetti della legge penale"* colui il quale esercita *"una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa"*.

Il secondo comma si preoccupa poi di definire la nozione di "pubblica funzione amministrativa". Non si è compiuta invece un'analoga attività definitoria per precisare la nozione di "funzione legislativa" e "funzione giudiziaria" in quanto la individuazione

dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà.

Pertanto, il secondo comma dell'articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale *"è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi"*.

Tale ultima definizione normativa individua, innanzitutto, la delimitazione "esterna" della funzione amministrativa. Tale delimitazione è attuata mediante il ricorso a un criterio formale che fa riferimento alla natura della disciplina, per cui è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da "norme di diritto pubblico", ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Il secondo comma dell'art. 357 c.p. traduce poi in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di "pubblica funzione" da quella di "servizio pubblico". Vengono quindi pacificamente definite come "funzioni pubbliche" quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di: (a) poteri deliberativi; (b) poteri autoritativi; (c) poteri certificativi.

Alla luce dei principi sopra enunciati, si può affermare che la categoria di soggetti più problematica è certamente quella che ricopre una "pubblica funzione amministrativa". Per fornire un contributo pratico alla risoluzione di eventuali "casi dubbi", può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche – sempre riferendoci ad un'attività di altro ente pubblico retta da norme pubblicistiche – tutti coloro che, in base allo statuto nonché alle deleghe che esso consenta, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all'esterno in forza di un potere di rappresentanza (e.g. i componenti di un consiglio di amministrazione di un ospedale: Cass. Pen., Sez. VI, n. 11462 del 15 dicembre 1997). Esatto sembra infine affermare, in tale contesto, che non assumono la qualifica in esame altri soggetti che, sebbene di grado tutt'altro che modesto, svolgano solo mansioni preparatorie alla formazione della volontà dell'ente (e così, i segretari amministrativi, i geometri, i ragionieri e gli ingegneri, tranne che, in specifici casi e per singole incombenze, non "formino" o manifestino la volontà della pubblica amministrazione).

Reati che possono essere commessi solo da o verso pubblici ufficiali

| | | |
|---------------------|------|--|
| Art. 317 | c.p. | Concussione |
| Art. 318 | c.p. | Corruzione per un atto d'ufficio |
| Art. 319 | c.p. | Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio |
| Art. 319 <i>ter</i> | c.p. | Corruzione in atti giudiziari |
| Art. 322 | c.p. | Istigazione alla corruzione |

9.2.3. Incaricato di un pubblico servizio

La definizione della categoria di "soggetti incaricati di un pubblico servizio" si rinviene all'art. 358 cod. pen. il quale recita che *"sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio."*

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Il legislatore puntualizza la nozione di "pubblico servizio" attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il "servizio", affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – del pari alla "pubblica funzione" - da norme di diritto pubblico ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

Il legislatore ha inoltre precisato che non può mai costituire "servizio pubblico" lo svolgimento di "semplici mansioni di ordine" né la "prestazione di opera meramente materiale". Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati in base ad un rapporto concessorio con un soggetto pubblico, si ritiene che ai fini delle definizioni come pubblico servizio dell'intera attività svolta nell'ambito di tale rapporto concessorio non è sufficiente l'esistenza di un atto autoritativo di investitura soggettiva del pubblico servizio, ma è necessario accertare se le singole attività che vengono in questione siano a loro volta soggette a una disciplina di tipo pubblicistico.

La giurisprudenza ha individuato la categoria degli incaricati di un pubblico servizio, ponendo l'accento sul carattere della strumentalità ed accessorialità delle attività rispetto a quella pubblica in senso stretto.

Essa ha quindi indicato una serie di "indici rivelatori" del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- (a) la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- (b) la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
- (c) l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- (d) l'immanenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

Reati che possono essere ascritti agli incaricati di pubblico servizio

| | | |
|--------------|------|--|
| Art. 317 | c.p. | Concussione |
| Art. 318 | c.p. | Corruzione per un atto d'ufficio |
| Art. 319 | c.p. | Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio |
| Art. 319 ter | c.p. | Corruzione in atti giudiziari |
| Art. 322 | c.p. | Istigazione alla corruzione |

9.3. ATTIVITÀ SENSIBILI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Le principali Attività Sensibili, già esposte nella Parte Generale del presente documento, che Creditras Assicurazioni ha individuato sono le seguenti:

1. Rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione e soggetti incaricati di un pubblico servizio, tra i quali rientrano anche:

- *Negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici mediante procedure negoziate (affidamento o trattativa privata)*: si tratta dell'attività di negoziazione/stipulazione/esecuzione di

Polizze e/o convenzioni con Enti Pubblici (Ente sottoscrittore e beneficiario / Ente sottoscrittore e beneficiari i dipendenti), Polizze con dipendenti o rappresentanti di Enti Pubblici quando tale loro ruolo sia noto (nell'ambito di un rapporto privatistico - "privati sensibili").

- *Negoziazione/Stipulazione/esecuzione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici ai quali si perviene mediante procedure ad evidenza pubblica (aperte o ristrette):* si tratta di partecipazione a gare con Enti pubblici.

2. Rapporti con le istituzioni e autorità di vigilanza, tra i quali rientrano tra l'altro i Rapporti con organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla normativa di riferimento e gestione dei rapporti per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali; si tratta della gestione dei rapporti con CONSOB, Garante Privacy, Carabinieri e Guardia di Finanza, sia nell'attività ordinaria che in caso di ispezioni.

3. Attività di liquidazione, tra le quali rientra tra l'altro la gestione delle attività necessarie alla liquidazione delle polizze danni (sinistri, riscatti, scadenze) in favore di Enti Pubblici: si tratta di liquidazioni relativamente al business danni a favore di dipendenti di Enti Pubblici (in relazione ad un contratto stipulato/negoziato/gestito da un Ente pubblico sia in relazione ad un rapporto esclusivamente privatistico - "privati sensibili") e liquidazioni a favore di Enti Pubblici (in relazione a polizze sottoscritte dall'Ente ed a carattere finanziario/investimento).

4. Gestione dei rapporti con partner e gestione diretta delle consulenze (ossia senza intermediazione da parte della funzione Procurement), tra queste ultime rientrano ad esempio i rapporti con avvocati difensori in occasione di contenziosi che coinvolgono la Società.

5. Gestione delle sponsorizzazioni, ad esempio in occasione di iniziative di carattere culturale, sportivo, ecc. patrocinate da Enti Pubblici.

Come già evidenziato nella Parte Generale del presente Modello, è qui utile ricordare che alcune delle attività che potrebbero astrattamente condurre alla commissione di

uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 come Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, sono in realtà presidiate e/o svolte, attraverso specifici contratti di *outsourcing*, da ciascuna delle competenti funzioni di Allianz.

In considerazione di ciò, pertanto, tali attività possono essere considerate come adeguatamente presidiate dal Modello di Allianz.

9.4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I seguenti principi di carattere generale si applicano sia ai Dipendenti e agli Organi Sociali – in via diretta – sia ai Consulenti e ai Partner in forza di apposite clausole contrattuali.

E' fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
- b) offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione o a loro familiari non deve essere offerta, né direttamente né indirettamente, qualsiasi forma di regalo, doni o gratuite prestazioni che possano apparire, comunque, connessi con il rapporto di affari con le società del Gruppo o miranti ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Anche in quei paesi in cui offrire regali o doni costituisce una prassi diffusa in segno di cortesia, tali regali devono essere di natura appropriata e non contrastare con le disposizioni di legge; non devono comunque essere interpretati come richiesta di favori in contropartita. In caso di dubbio il destinatario deve darne tempestiva informazione alla Società la quale, nei casi opportuni informa

tempestivamente la Funzione *Compliance di Gruppo*. In tali casi occorre altresì dare comunicazione informativa all'OdV e, in ogni caso, i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dello stesso. I contributi e i finanziamenti a fini politici e assistenziali devono restare nei limiti consentiti dalla legge ed essere preventivamente autorizzati dal C.d.A. o dalle funzioni aziendali da questo designate.

- c) accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad esempio promesse di assunzione) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- d) eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- e) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- f) destinare eventuali somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- g) intrattenere in genere rapporti istituzionali con la Pubblica Amministrazione con modalità che risultino in violazione a quanto previsto dal Modello.

9.5. PRINCIPI SPECIFICI PER LE PROCEDURE

Ai fini dell'attuazione delle regole e dei divieti elencati al precedente paragrafo 9.4, devono rispettarsi i principi procedurali qui di seguito descritti, oltre alle Regole e Principi Generali già contenuti nella Parte Generale del presente Modello. Le regole qui di seguito descritte, devono essere rispettate sia nell'esplicazione dell'attività di Creditras Assicurazioni in territorio italiano, sia all'estero:

1. Rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione e soggetti incaricati di un pubblico servizio:

- a) la stipulazione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici da parte di Creditras Assicurazioni a seguito della partecipazione, a procedure ad evidenza pubblica (asta pubblica, appalto-concorso, licitazione privata e trattativa privata) deve essere

condotta in conformità ai principi, criteri e disposizioni dettate dalle apposite procedure aziendali e di gruppo;

b) i contatti rilevanti con la Pubblica Amministrazione devono essere intrattenuti solo da soggetti muniti di appositi poteri e gli incontri devono essere appositamente verbalizzati.

2. Rapporti con le istituzioni e autorità di vigilanza

- a. alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative o di vigilanza devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati;
- b. l'OdV dovrà essere prontamente informato sull'inizio di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna, inviata a cura della persona di volta in volta interessata;
- c. di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti gli appositi verbali, che verranno conservati dall'OdV;
- d. le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di concessioni, autorizzazioni o licenze, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri;
- e. fermo quanto disposto dal precedente punto e), in ogni caso, deputata a intrattenere rapporti istituzionali con la Pubblica Amministrazione è la funzione di Gruppo - Rapporti con le Istituzioni. Ciascun dipendente che intenda o abbia la necessità di intrattenere rapporti istituzionali con la P.A. dovrà preventivamente rivolgersi alla funzione a ciò deputata, al fine di impostare il contatto ed il rapporto in maniera appropriata; qualora non sia concretamente possibile informare preventivamente la funzione Rapporti con le Istituzioni, ciascun dipendente - che si trovi nelle condizioni di dover intrattenere rapporti istituzionali con la P.A. - informerà la funzione deputata non appena concretamente possibile.
- f. alle Società di Service, Consulenti e Partner che materialmente intrattengano rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto di Creditras Assicurazioni, deve essere formalmente conferito potere in tal senso dalla Società, con apposita clausola contrattuale. Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta che rispetti tutti i criteri elencati nel presente Modello.

Sono oggetto di reportistica periodica nei confronti dell'OdV:

- verbali delle ispezioni ricevute durante l'anno da parte dell'Autorità di Vigilanza ed eventuali richieste istruttorie o Provvedimenti sanzionatori.

3. Attività di liquidazione

L'Attività Sensibile in esame è interamente espletata, in forza di contratto di servizi, da Allianz.

Sono oggetto di reportistica periodica nei confronti dell'OdV:

- relazione con attestazione di assenza di criticità nella liquidazione di sinistri a favore di Pubblici Ufficiali in quanto non esistono deroghe alle procedure interne a favore di Pubblici Ufficiali;
- lista dei sinistri che abbiano come assicurato/danneggiato un ente appartenente alla Pubblica Amministrazione.

L'OdV, avvalendosi delle competenti funzioni di gruppo e/o di esperti appositamente nominati, monitora periodicamente i seguenti aspetti:

- la completezza della documentazione raccolta a giustificazione della liquidazione;
 - la sussistenza dei presupposti per la liquidazione;
 - la correttezza e l'adeguatezza degli importi liquidati;
 - il rispetto del processo di pagamento esercitato anche in conformità all'autonomia liquidativa assegnata;
- l'effettiva destinazione degli importi liquidati al beneficiario.

4. Gestione dei rapporti con partner e gestione diretta delle consulenze (ossia senza intermediazione da parte dell'Unità Ufficio Acquisti di Allianz)

- a. i contratti tra Creditras Assicurazioni e i Consulenti/ Partner devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini;
- b. i Consulenti devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura aziendale, nel rispetto della quale la selezione deve avvenire tra i Consulenti/Partner "accreditati" dalla Società nelle c.d. "recommended list"; le

- richieste di spesa eventualmente rivolte a soggetti "esterni" alla *recommended list* dovranno essere accompagnate da adeguata motivazione;
- c. i Partner devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura (es. utilizzando apposite *check list* o una procedura formalizzata di beauty contest);
 - d. nei contratti significativi con i Consulenti e con i Partner deve essere prevista la c.d. Clausola Anti-Corruption approvata a livello di Gruppo sulla base delle disposizioni impartite da Allianz SE;
 - e. la Società inserisce nei contratti con i Professionisti una specifica clausola con la quale gli stessi dichiarano i) di essere a conoscenza del D.Lgs 231/01 e di non essere mai incorsi nella commissione di uno dei reati in discorso, ii) di prendere atto che la Società ha adottato il presente Modello, pubblicato sul sito web, iii) si impegna al rispetto della normativa alla base del Modello e quindi a non porre in essere comportamenti tali da configurare una delle ipotesi di Reato dal medesimo previste;
 - f. la Società inserisce nei contratti con Fornitori e Appaltatori una specifica clausola con la quale gli stessi dichiarano i) di essere a conoscenza del D.Lgs 231/01 e dichiara di non aver mai ricevuto condanne, anche non esecutive, per uno dei reati e degli illeciti amministrativi contemplati nel citato Decreto, ii) di prendere atto che la Società ha adottato il presente Modello, pubblicato sul sito web, iii) si impegna al rispetto della normativa alla base del Modello e quindi a non porre in essere comportamenti tali da configurare una delle ipotesi di Reato dal medesimo previste;
 - g. la Società inserisce nei contratti infragruppo una specifica clausola con la quale si dichiara e si garantisce che, nell'espletamento delle attività previste dal contratto, non sarà posto in essere - obbligandosi anche per il fatto del proprio personale ai sensi dell'art. 1381 del Codice Civile - alcun atto od omissione da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del citato D.lgs. n. 231/2001, impegnandosi ad agire nel pieno rispetto del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto 231;
 - h. nei contratti con i Professionisti, i Fornitori, gli Appaltatori e i Broker, deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse); ;
 - i. nei contratti con i Consulenti e con i Partner deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse, penali);

5. Gestione delle sponsorizzazioni

- a) laddove destinataria della sponsorizzazione sia la Pubblica Amministrazione, la Società adotta dei presidi rafforzati tali da consentire un capillare monitoraggio di tutte le fasi del processo;
- b) la Compagnia verifica preventivamente l'onorabilità dei destinatari della sponsorizzazione e prevede la tracciatura e la collegialità del processo autorizzativo di concessione della contribuzione;
- c) l'erogazione della sponsorizzazione viene comunicata all'Organismo di Vigilanza.

Oltre a quelli sopra indicati, devono essere rispettati i seguenti principi:

- a) nessun pagamento può essere effettuato in contanti, salvo specifica autorizzazione da parte del Direttore Generale;
- b) non è ammesso l'utilizzo di risorse o di canali di pagamento non strettamente legati alla Compagnia (per es. conti privati) per offrire indebite somme di denaro o fare offerte di altro genere o pagamenti vietati dai codici di Gruppo e dalle relative politiche e procedure aziendali;
- c) la Società si è dotata di una *policy* interna, in tema di omaggi, che prevede il divieto di effettuare regali ed inviti salvo particolari casi;
- d) con riferimento alla gestione finanziaria, la Società attua specifici controlli procedurali e cura con particolare attenzione i flussi che non rientrano nei processi tipici dell'azienda e che sono quindi gestiti in modo estemporaneo e discrezionale. La finalità di detti controlli consiste nell'impedire la formazione di riserve occulte o dazioni non giustificate di denaro o altre utilità che potrebbero essere il veicolo per la commissione di reati di corruzione.

9.6. GLI SPECIFICI CONTROLLI DELL'ODV IN TEMA DI LIQUIDAZIONE SINISTRI

L'OdV, avvalendosi delle competenti funzioni di gruppo e/o di esperti appositamente nominati, monitora periodicamente i seguenti aspetti:

- la completezza della documentazione raccolta a giustificazione della liquidazione;
- la sussistenza dei presupposti per la liquidazione;
- la correttezza e l'adeguatezza degli importi liquidati;

- il rispetto del processo di pagamento esercitato anche in conformità all'autonomia liquidativa assegnata;
- l'effettiva destinazione degli importi liquidati al beneficiario.

CAPITOLO 10 - REATI SOCIETARI

10.1. LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI (ART. 25 TER DEL D.LGS. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati societari. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25 *ter*.

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

L'art. 2621 c.c. si applica agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo idoneo ad indurre altri in errore.

Si precisa che:

- le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene; la stessa pena si applica se le falsità o le omissioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
- Il reato previsto dall'articolo 2622 c.c. si applica, invece, alle società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in Italia o in un paese dell'Unione Europea o alle società a queste equiparate, vale a dire:
 1. le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
 2. le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
 3. le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
 4. le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

L'art. 2622 c.c. attribuisce rilevanza anche a comunicazioni non previste dalla legge e non richiede che i fatti materiali non rispondenti al vero siano anche rilevanti.

- Impedito controllo (art. 2625 c. c.)

Il reato di impedito controllo è integrato dal fatto degli amministratori che impediscono od ostacolano, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, cagionando un danno ai soci.

- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La "condotta tipica" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori.

La fattispecie in esame, così come quella successiva prevista dall'art. 2627, sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci.

Sotto un profilo astratto, pare invero difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse o a vantaggio della società, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente. Più delicato si presenta il problema in relazione ai rapporti intragruppo, essendo possibile che una società, avendo urgente bisogno di disponibilità finanziarie, si faccia indebitamente restituire i conferimenti effettuati a favore di un'altra società del gruppo. In tale ipotesi, in considerazione della posizione assunta dalla prevalente giurisprudenza che disconosce l'autonomia del gruppo societario inteso come concetto unitario, è ben possibile che, sussistendone tutti i presupposti, possa configurarsi una responsabilità dell'ente per il reato di indebita restituzione dei conferimenti commesso dai suoi amministratori.

- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

L'art. 2632 c.c. si applica agli amministratori e ai soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della società mediante: attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; sottoscrizione reciproca di azioni o quote; sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

- Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali della società, ovvero emesse dalla società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato è commesso dai liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La fattispecie – richiamata nell'art.25-ter D.Lgs.n.231/2001 sui Reati societari – incrimina la condotta di chiunque diffonda notizie false ovvero ponga in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato

regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

La fattispecie in esame – nel tutelare il regolare funzionamento del mercato (aggiotaggio cd. societario) – riguarda i soli strumenti finanziari non quotati.

La fattispecie tutela inoltre la stabilità del sistema bancario (aggiotaggio cd. bancario).

- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

L'art.2638 c.c. si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori di società o enti e altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali pongono in essere una delle seguenti condotte

- espongono nelle comunicazioni alle Autorità di vigilanza previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, o su beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- allo stesso fine, occultano in tutto o in parte, con altri mezzi fraudolenti, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, o beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- ostacolano le funzioni delle Autorità di vigilanza in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute.

Con riferimento ad eventuali profili di rischio per gli operatori assicurativi, il particolare e capillare regime di vigilanza che presidia lo svolgimento dell'attività assicurativa induce a valutare concreto il rischio che una compagnia assicurativa, per tramite di soggetti che agiscano nel suo interesse o vantaggio ed in violazione dei principi fissati dal modello organizzativo, possa essere chiamata a rispondere in relazione al reato in esame.

- Corruzione fra privati (art.2635 c.c.)

In seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38, recante "Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato", l'articolo 2635 c.c., è stato oggetto di una profonda rivisitazione. Nello specifico, la disposizione ora punisce, salvo che il fatto costituisca reato più grave, «gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,

i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà». Ai sensi del medesimo comma, poi, la stessa pena si applica se il fatto è commesso da chi, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, «esercita funzioni direttive diverse» rispetto a quelle indicate. Inoltre, l'art. 2635, co. 2, c.c. punisce – con una pena inferiore – gli stessi fatti se commessi «da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati dal primo comma».

A rilevare ai sensi dell'art. 25-ter, co 1, lett. s-bis) del D.lgs. 231/2001 è, invece, il terzo comma dell'art. 2635 c.c. che punisce chi, anche per interposta persona, «offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma».

Quindi, con riferimento a questa fattispecie di reato, una eventuale responsabilità può sorgere in capo all'ente solo nel caso in cui un soggetto apicale o un soggetto sottoposto alla vigilanza dello stesso prometta denaro o altra utilità ad un esponente di un altro ente al fine di avvantaggiare il proprio e non, invece, nel caso in cui riceva o accetti la promessa. In breve, è prevista la responsabilità amministrativa dell'ente di appartenenza del corruttore, non dell'ente di appartenenza del corrotto.

La norma prevede un regime di procedibilità diversificato (d'ufficio o a querela) a seconda che dal fatto derivi o meno una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

- *Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)*

L'introduzione del nuovo articolo 2635-bis del codice civile riguarda invece la "Istigazione alla corruzione tra privati", fattispecie volta a punire chi mira a corrompere le figure dirigenziali che operano all'interno di società private.

In particolare, la condotta rilevante ai sensi dell'art. 25-ter, co. 1, lett. s-bis) del Decreto si realizza attraverso l'offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali o aventi funzioni direttive in società o enti privati, affinché questi ultimi compiano od omettano atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando l'offerta o la promessa non sia accettata (art. 2635-bis, co. 1, c.c.).

10.2. ATTIVITA' SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI SOCIETARI

Le principali Attività Sensibili, già esposte nella Parte Generale del presente Modello, che Creditras Assicurazioni ha individuato sono le seguenti:

1. **comunicazioni alle Autorità di Vigilanza** aventi ad oggetto dati societari e gestione dei rapporti con le stesse;
2. **tenuta della contabilità, predisposizione di bilanci, relazioni, comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori per legge;**
3. **gestione dei rapporti con Collegio sindacale**, nonché redazione, tenuta e conservazione dei documenti su cui gli stessi potrebbero esercitare il controllo;
4. **gestione dei rapporti con la società di revisione legale**, nonché redazione, tenuta e conservazione dei documenti su cui la stessa potrebbe esercitare il controllo;
5. **gestione delle incombenze societarie, operazioni sul capitale e operazioni su azioni**: trattasi degli adempimenti legislativi legati alla gestione delle attività in oggetto al fine di salvaguardare il patrimonio della società (operazioni su azioni acconti su dividendi; conferimenti, fusioni e scissioni; distribuzione utili).

Come già evidenziato nella Parte Generale del presente Modello, è qui utile ricordare che molte delle attività che potrebbero astrattamente condurre alla commissione di uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 come Reati Societari, sono in realtà presidiate e/o svolte, attraverso specifici contratti di outsourcing, da ciascuna delle competenti funzioni di Allianz.

In considerazione di ciò, pertanto, tali attività possono essere considerate come adeguatamente presidiate dal Modello di Allianz.

E' da ultimo opportuno chiarire che, benché il D.Lgs 39/2010 abbia di fatto abrogato l'art. 2624 cc (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione) e riformulato l'art. 2625 cc (impedito controllo) in modo da non comprendere l'impedito controllo dei revisori, la Società ha comunque deciso di considerare Attività Sensibile i rapporti con la società di revisione legale, ciò in considerazione del fatto che le fattispecie appena richiamate continuano ad essere giuridicamente rilevanti trovando di fatto spazio all'interno dello stesso D.Lgs 39/2010 (artt. 27 e 29).

10.3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali di Creditras Assicurazioni (e dei Dipendenti e Consulenti nella misura necessaria alla funzioni dagli stessi svolte) di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
4. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- con riferimento al precedente punto 1:
 - a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo;

- b) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo;
- con riferimento al precedente punto 2:
- c) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- d) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- e) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- f) procedere a formazione e/o aumenti fittizi del capitale sociale.
- con riferimento al precedente punto 3:
- g) determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- h) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale o della società incaricata della revisione legale dei conti;
- con riferimento al precedente punto 4:
- i) omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- j) esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società;
- k) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

10.4. PRINCIPI SPECIFICI PER LE PROCEDURE

Ai fini dell'attuazione delle regole e dei divieti elencati al precedente paragrafo 10.3., devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi procedurali specifici qui di seguito descritti per le singole Attività Sensibili:

1. Comunicazioni alle Autorità di Vigilanza aventi ad oggetto dati societari e gestione dei rapporti con le stesse:

Con riferimento alle attività della società soggette alla vigilanza di pubbliche autorità, in base alle specifiche normative applicabili, e al Documento di Governo Societario adottato dalla Compagnia, al fine di prevenire la commissione del reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, le comunicazioni devono essere svolte in base alle procedure aziendali esistenti, contenenti la disciplina delle modalità e l'attribuzione di specifiche responsabilità in relazione:

- alle segnalazioni periodiche alle autorità previste da leggi e regolamenti;
- alla trasmissione a queste ultime dei documenti previsti in leggi e regolamenti (ad es., bilanci e verbali delle riunioni degli Organi Sociali);
- alla trasmissione di dati e documenti specificamente richiesti dalle autorità di vigilanza;
- al comportamento da tenere nel corso degli accertamenti ispettivi.

I principi posti a fondamento di tali procedure sono:

1. attuazione di tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari ad estrarre i dati e le informazioni per la corretta compilazione delle segnalazioni ed il loro puntuale invio all'autorità di vigilanza, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla normativa applicabile;
2. adeguata formalizzazione delle procedure in oggetto e successiva documentazione dell'esecuzione degli adempimenti in esse previsti, con particolare riferimento all'attività di elaborazione dei dati;
3. nel corso dell'attività ispettiva, deve essere prestata da parte delle funzioni e delle articolazioni organizzative ispezionate la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti. In particolare, devono essere messi a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengano necessario

acquisire, previo il consenso del responsabile incaricato di interloquire con l'autorità;

4. alle ispezioni devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. L'OdV dovrà essere prontamente informato sull'inizio di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna, inviata a cura della persona di volta in volta interessata. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti gli appositi verbali, che verranno conservati dall'OdV.

2. Tenuta della contabilità, predisposizione di bilanci, relazioni, comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori per legge:

I suddetti documenti devono essere redatti in base alle specifiche procedure aziendali in essere che:

- determinano con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- prevedono la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- prevedono criteri e modalità per l'elaborazione dei dati di bilancio e la trasmissione degli stessi da parte delle Società controllate alla controllante.

Ad integrazione delle procedure esistenti si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

1. la funzione di Allianz competente in *outsourcing* alla rilevazione dei dati di bilancio ed alla loro elaborazione ai fini della predisposizione della bozza di bilancio di Creditras Assicurazioni è tenuta a rilasciare un'apposita dichiarazione - convalidata dall'organo delegato con poteri esecutivi della Società - attestante:
 - a) la veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni contenute nel bilancio oltre che nei documenti a questi ultimi connessi;
 - b) la mancanza di elementi o dati che possano ingenerare il dubbio che i dati e le informazioni raccolti contengano elementi incompleti o inesatti;

- c) la predisposizione di un adeguato sistema di controllo teso a fornire una ragionevole certezza sui dati di bilancio;
 - d) il rispetto delle procedure previste dal presente paragrafo.
2. la funzione di Allianz competente in *outsourcing* alla rilevazione dei dati di bilancio cura che la dichiarazione di cui al punto 1 sia:
- presentata al Consiglio di Amministrazione in occasione della delibera di approvazione del proprio progetto di bilancio civilistico;
 - trasmessa in copia all'OdV.

All'OdV sono rese disponibili le relazioni sul progetto di bilancio prodotte dalla Società di Revisione Legale dei Conti e dal Collegio Sindacale

La Società prevede idonea attività di formazione e di aggiornamento, rivolta alle funzioni coinvolte nella predisposizione dei documenti indicati nel presente paragrafo, coordinandosi a tali fini con Allianz, con il supporto della funzione Risorse Umane

3. Gestione dei rapporti con Collegio sindacale, nonché redazione, tenuta e conservazione dei documenti su cui gli stessi potrebbero esercitare il controllo:

Nei rapporti con il Collegio Sindacale dovranno essere attuati i seguenti principi:

- previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale e OdV per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria;
- trasmissione al Collegio Sindacale dei documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione;
- garantire al Collegio Sindacale accesso a tutta la documentazione societaria su cui ritenga di dover esercitare il proprio controllo;
- i documenti societari su cui il Collegio Sindacale potrebbe esercitare funzioni di controllo devono essere custoditi in modo corretto e ordinato approntando difese fisiche e informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione o occultamento.

4. Gestione dei rapporti con la società di revisione legale, nonché redazione, tenuta e conservazione dei documenti su cui la stessa potrebbe esercitare il controllo:

I rapporti tra Creditras Assicurazioni e la società di revisione legale sono gestiti principalmente da Allianz secondo procedure di Gruppo che garantiscono che il conferimento dell'incarico avvenga nel rispetto dei principi previsti dalla normativa applicabile e tali da garantire l'indipendenza della società di revisione legale.

Fermo restando quanto sopra, devono rispettarsi i seguenti principi:

- alla Società di Revisione Legale è garantito accesso a tutta la documentazione societaria su cui ritenga di dover esercitare il proprio controllo;
- i documenti societari su cui la Società di Revisione Legale potrebbe esercitare funzioni di controllo devono essere custoditi in modo corretto e ordinato approntando difese fisiche e informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione o occultamento.

5. Gestione delle incombenze societarie, operazioni sul capitale e operazioni su azioni

Tutte le operazioni sul capitale sociale di Creditras Assicurazioni nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto delle procedure aziendali e di gruppo all'uopo predisposte.

6. Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere

Ad integrazione di quanto sopra, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- attivazione di un programma di formazione-informazione periodica del personale coinvolto nelle Attività Sensibili considerate nel presente capitolo, con il supporto della funzione Risorse Umane;
- partecipazione dell'OdV alle riunioni assembleari mediante apposito invito predisposto dalla Segreteria Societaria di Gruppo; l'OdV valuterà l'utilità della propria partecipazione;
- formalizzazione e/o aggiornamento di regolamenti interni e procedure aventi ad oggetto l'osservanza della normativa societaria.

10.5. ATTIVITA' SENSIBILI NELL'AMBITO DEL REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI E DI ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI

In considerazione delle peculiarità che caratterizzano il reato di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati e dei relativi rischi di realizzazione in ambito societario, si ritiene di dedicare allo stesso un approfondimento specifico.

Di seguito sono descritte le principali Attività Sensibili che CreditRas Assicurazioni S.p.A. ha individuato al proprio interno, nonché le relative attività strumentali ("Attività Strumentali").

Con particolare riferimento a queste ultime, si segnala che, pur non essendo direttamente esposte al rischio di commissione del reato di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati, costituiscono comunque attività strumentali e accessorie alla configurazione dello stesso, in quanto necessarie alla realizzazione della provvista utile al soggetto corruttore per porre in essere la condotta corruttiva (promessa o dazione di denaro o altra utilità).

Attività sensibili

A.) **Collocamento di prodotti assicurativi:** tale attività è rilevante in considerazione dei rischi di commissione di condotte corruttive nei confronti di clienti/persone giuridiche in occasione della vendita di prodotti assicurativi (es. corruzione del direttore acquisti di una società affinché accetti di sottoscrivere polizze ad un prezzo più elevato di quello che potrebbe altrimenti ottenere).

B.) **Acquisti di beni e servizi:** tale attività è rilevante in considerazione dei rischi di commissione di condotte corruttive in occasione dell'acquisto di beni e servizi (es. corruzione del responsabile vendite del fornitore aziendale di PC, affinché accetti di vendere i prodotti ad un prezzo scontato rispetto a quello di mercato).

C.) **Attività di riassicurazione:** tale attività è rilevante in considerazione dei rischi di commissione di condotte corruttive in occasione della riassicurazione dei rischi della compagnia (es. corruzione dell'esponente della società di riassicurazione affinché accetti di riassicurare un rischio che altrimenti avrebbe rifiutato).

D.) **Rapporti con i Media:** tale attività è rilevante in considerazione dei rischi di commissione di condotte corruttive nei rapporti con la stampa (es. corruzione di un giornalista affinché non pubblichi un articolo di stampa contenente rivelazioni compromettenti per il corruttore).

E.) **Gestione delle controversie e accordi transattivi:** tale attività è rilevante in considerazione dei rischi di commissione di condotte corruttive in occasione della definizione transattiva delle liti (es. corruzione del responsabile affari legali di una società con cui è in corso un contenzioso affinché accetti una transazione a condizioni più favorevoli per il corruttore).

Attività strumentali:

A. **Regali e inviti.**

B. **Rimborsi spese.**

C. **Compenso variabile/premi.**

D. **Contributi e incentivazioni ai fiduciari.**

E. **Sponsorizzazioni e donazioni.**

F. **Definizione dei poteri di spesa.**

G. **Selezione del personale.**

10.6. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELL'AMBITO DEI REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI

I seguenti principi di carattere generale si applicano sia ai Dipendenti e agli Organi Sociali di CreditRas Assicurazioni S.p.A. – in via diretta – sia ai Consulenti e ai Partner in forza di apposite clausole contrattuali.

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi (anche internazionali) vigenti e applicabili alla realtà aziendale, alle procedure ed ai regolamenti aziendali e di Gruppo rilevanti nonché alle regole ed ai principi contenuti nel presente Modello, in modo da assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza

nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, nel rispetto dei principi di documentabilità e verifica delle operazioni.

E' fatto divieto in via generale di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato di cui all'art. 25 - ter, comma 1, lett. s-bis del D. Lgs 231/2001.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- a) effettuare pagamenti in contanti;
- b) offrire, promettere, corrispondere (o autorizzare la corresponsione di) indebitamente nell'esercizio dell'attività aziendale, anche in via indiretta, denaro o comunque cose di valore a favore di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci, liquidatori dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo di società o consorzi;
- c) promettere o accordare vantaggi di qualsiasi natura (es. promesse di assunzione), anche in via indiretta, in favore di persone giuridiche o fisiche (inclusi i familiari di esponenti di aziende con cui la Società ha in corso - o intende intrattenere - rapporti commerciali o inerenti la gestione del business aziendale), rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale o che possano comunque influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda;
- d) promettere, offrire, donare (o autorizzare la donazione di) regali o promettere, offrire, concedere (o autorizzare la concessione di) inviti ad eventi, anche in via indiretta, al di fuori di quanto previsto dalle policy aziendali e di gruppo (vale a dire ogni forma di omaggio eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o che possa essere interpretato come una forma di impropria persuasione anche con riferimento alla frequenza del medesimo, o che comunque sia tale da influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda);
- e) effettuare prestazioni in favore dei Consulenti e Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi ovvero riconoscere compensi in favore dei medesimi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti nel settore;
- f) effettuare atti di liberalità o sponsorizzazioni senza rispettare i principi di trasparenza imposti dalle policy aziendali e di gruppo;
- g) instaurare partnership, joint - venture, altre forme di rapporti commerciali (rapporti di intermediazione, rapporti di consulenza ecc.) e rapporti di lavoro (anche

dipendente) con soggetti terzi senza aver preventivamente effettuato una verifica dell'attendibilità ed onorabilità degli stessi.

10.7. PRINCIPI SPECIFICI PER LE PROCEDURE NELL'AMBITO DEI REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI

Relativamente alle Attività Sensibili identificate si applicano i seguenti principi:

A) Collocamento di prodotti assicurativi

A presidio dell'Attività Sensibile in esame, la Compagnia:

- verifica l'attendibilità ed onorabilità degli intermediari che collocano prodotti assicurativi per conto della stessa prima dell'instaurazione del rapporto e, periodicamente, anche in costanza di rapporto;
- rende impossibile la modifica da parte dell'intermediario delle condizioni contrattuali relative ai prodotti collocati in senso peggiorativo per il cliente finale;
- prevede la partecipazione di una pluralità di soggetti al processo di emissione di un prodotto assicurativo e la tracciabilità di ogni fase rilevante del medesimo;
- attua presidi che consentano una rilevazione ex post delle anomalie relative ai prodotti assicurativi emessi.

Si fa presente come le condizioni contrattuali non possano essere modificate dall'intermediario in quanto i processi di vendita sono gestiti e guidati da applicativi informatici che prevedono regole, blocchi e processi decisi *ex ante* dalla Compagnia.

B) Acquisti di beni e servizi

A presidio dell'Attività Sensibile in esame, la Compagnia:

- per gli acquisti effettuati dalla funzione Procurement, prevede una separazione di ruoli tra chi richiede l'acquisto e chi lo autorizza, istituendo una funzione ad hoc per la gestione di tutte le fasi dell'acquisto di beni e servizi;
- prevede livelli autorizzativi diversi a seconda dell'importo dell'acquisto;
- verifica l'attendibilità e l'onorabilità dei fornitori aziendali;
- attua una gara tra più fornitori per forniture superiori ad una soglia predeterminata ed indicata in apposita policy aziendale;
- per gli acquisti effettuati dalla funzione Procurement, prevede la tracciabilità dell'intero processo di gestione degli acquisti.

C) Attività di riassicurazione

Ad ulteriore presidio dell'Attività Sensibile in esame, si attuano le seguenti prescrizioni:

- le attività di riassicurazione sono svolte ai sensi delle linee guida di Gruppo, le quali stabiliscono come deve avvenire il piazzamento dei rischi e il criterio di selezione dei Riassicuratori e di eventuali broker;
- i principali criteri di selezione dei Riassicuratori sono verificati dalle strutture organizzative preposte, in coerenza con l'elenco dei Riassicuratori selezionati;
- qualora la Compagnia debba rivolgersi a un Riassicuratore diverso da quelli selezionati, ciò avviene solo per il piazzamento di affari facoltativi e previa approvazione da parte della struttura organizzativa";
- la Compagnia prevede la tracciabilità e la collegialità dell'intero processo di riassicurazione;
- la Compagnia effettua controlli circa l'affidabilità e onorabilità dei riassicuratori della Compagnia diversi da Allianz SE predisponendo apposita lista di riassicuratori "accreditati.

D) Rapporti con i media

A presidio dell'Attività Sensibile in esame, la Compagnia:

- prevede che i contatti con i media vengano intrattenuti per conto della Compagnia unicamente da figure e/o funzioni appositamente e preventivamente individuate;
- prevede il divieto di offrire o promettere pagamenti, regali o altri vantaggi, di qualsiasi natura, ad esponenti di organi di informazione, diretti ad influenzarne il giudizio sulla Compagnia.

E) Gestione delle controversie e accordi transattivi

A presidio dell'Attività Sensibile in esame, la Compagnia:

- definisce i ruoli e le responsabilità dei soggetti incaricati di gestire il singolo contenzioso o posizione pre - contenziosa;
- prevede la partecipazione di più soggetti al processo decisionale e la tracciabilità delle singole fasi di apertura e gestione del contenzioso e dei relativi accordi transattivi;
- prevede che il processo che conduce ad un accordo transattivo sia adeguatamente tracciato e che gli eventuali accordi transattivi siano debitamente formalizzati, sottoscritti in coerenza con il sistema autorizzativo in essere e correttamente archiviati;

- prevede che l'eventuale coinvolgimento di consulenti legali avvenga solo previa verifica dell'attendibilità e dell'onorabilità dei medesimi;
- prevede che la selezione dei legali esterni sia veicolata dall'Ufficio Legale della Compagnia.

Relativamente alle Attività Strumentali identificate si applicano i seguenti principi:

A) Regali e inviti

A presidio dell'Attività Strumentale in esame, la Compagnia adotta specifica policy che prevede:

- il divieto di effettuare regali ed inviti salvo che:
 - rientrino nelle consuete pratiche commerciali;
 - non siano esageratamente generosi, eccessivi o sconvenienti;
 - non possano essere interpretati come una forma di persuasione inappropriata;
 - non influenzino impropriamente il giudizio del destinatario;
 - non violino policy e procedure adottate dalla Compagnia e dal Gruppo (tra cui il Codice Anticorruzione);
- il divieto di accettare regali ed inviti il cui valore sia superiore ad una soglia predefinita e l'obbligo di registrare tutti i regali ed intrattenimenti ricevuti, indipendentemente dal loro valore, nell'apposito applicativo aziendale;
- una autorizzazione preventiva da parte del Responsabile della funzione di riferimento e successivamente da parte della Funzione di Compliance, a seguito di valutazione adeguatamente motivata e documentata per l'effettuazione di regali ed inviti al di fuori di parametri predeterminati;
- la tracciabilità dei regali ed inviti effettuati e una reportistica annuale all'Organismo di Vigilanza.

B) Rimborsi spese

A presidio dell'Attività Strumentale in esame, la Compagnia adotta specifica policy che prevede:

- una predeterminazione della tipologia di spese rimborsabili;
- il rimborso solo a seguito della presentazione di idonei giustificativi;
- l'approvazione del rimborso da parte di funzione diversa rispetto a quella cui appartiene la persona che richiede il rimborso.

C) Compenso variabile/premi

A presidio dell'Attività Strumentale in esame, la Compagnia:

- prevede che siano definiti per iscritto anticipatamente e in modo chiaro e trasparente i criteri per maturare il diritto a percepire premi/compensi variabili;
- adotta un sistema di remunerazione che prevede un adeguato equilibrio tra componenti fisse e componenti variabili;
- evita che i sistemi premianti dei soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna siano basati su target di performance sostanzialmente irraggiungibili;
- prevede sistemi di controllo finalizzati a verificare la coerenza delle remunerazioni e delle incentivazioni riconosciute agli amministratori, ai dirigenti e ai dipendenti rispetto alla politica e ai piani aziendali, nonché l'effettivo raggiungimento degli obiettivi prestabiliti.

D) Contributi e incentivazioni ai fiduciari

A presidio dell'Attività Strumentale in esame, la Compagnia adotta specifica policy aziendale la quale prevede:

- che le incentivazioni ai fiduciari siano riconosciute a fronte di comprovate ragioni che ne giustifichino, a seguito di dettagliata e collegiale valutazione, la dazione.
- la tracciatura del processo autorizzativo di concessione delle incentivazioni ai fiduciari.

E) Sponsorizzazioni e donazioni

A presidio dell'Attività Strumentale in esame, la Compagnia adotta specifica policy aziendale la quale prevede:

- la verifica preventiva dell'onorabilità dei beneficiari della donazione e dei destinatari della sponsorizzazione;
- la tracciatura e collegialità del processo autorizzativo di concessione della contribuzione;
- l'autorizzazione da parte del Direttore Generale per tutte le richieste di donazione;
- una reportistica annuale all'Organismo di Vigilanza circa le sponsorizzazioni e le donazioni effettuate in corso d'anno;
- la verifica dell'utilizzazione dei contributi per i motivi per cui sono stati riconosciuti.

F) Definizione dei poteri di spesa

A presidio dell'Attività Strumentale in esame, la Compagnia:

- prevede che i poteri di rappresentanza e di spesa siano attribuiti per iscritto a soggetti che ricoprono adeguati ruoli e responsabilità nell'organigramma aziendale e che siano in possesso di adeguati requisiti di onorabilità e professionalità;
- prevede che i poteri di spesa siano esercitabili in firma congiunta in relazione a specifiche tipologie di spese o al di sopra di determinati importi;
- prevede che le procure siano tempestivamente aggiornate in caso di assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui erano state conferite, dimissioni, licenziamento, ecc.
- per le procedure antifrode e anticorruzione in essere collegate ai pagamenti, si rimanda ai processi:
 - Red Flag
 - Books and Records;
 - Matrice ACAF

G) Selezione del personale

A presidio dell'Attività Strumentale in esame, la Compagnia adotta apposita policy che prevede:

- la tracciabilità di ogni fase e la collegialità del processo decisionale di assunzione del personale (anche dirigente);
- l'effettuazione di opportune verifiche preventive volte ad accertare l'affidabilità ed onorabilità del soggetto selezionato (anche se di livello dirigenziale);
- i meccanismi che consentano di verificare che l'assunzione di una figura non sia conseguenza della preventiva segnalazione da parte di esponente di società con le quali la Compagnia abbia in corso o intenda instaurare rapporti di natura commerciale o comunque inerenti la conduzione del business aziendale.

CAPITOLO 11 - REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E REATI AMBIENTALI

Il presente capitolo, intende disciplinare i comportamenti posti in essere dai componenti degli organi sociali e del management, dai dipendenti, nonché dai terzi che collaborano con la Compagnia nello svolgimento dei processi a rischio (ad es.: fornitori, consulenti, partner commerciali), al fine di prevenire la commissione dei reati contrari alla salute e alla sicurezza sul lavoro e dei reati ambientali.

11.1.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25-septies del Decreto)

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati nel presente capitolo 11, così come indicati all'art. 25 *septies* del Decreto.

Tale articolo, originariamente introdotto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente sostituito ai sensi dell'art. 300 del Decreto Sicurezza, fa riferimento ai reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

L'inclusione nel novero dei reati-presupposto di fattispecie colpose - in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies* del decreto 231) e di ambiente (art. 25 *undecies*) - ha posto il problema della compatibilità logica tra la non volontà dell'evento, tipica degli illeciti colposi, e il finalismo sotteso al concetto di "interesse" dell'ente; ancora, è apparso assai difficile pensare, ad esempio, ad un vantaggio per l'ente connesso alla morte di un lavoratore. Sul punto, le Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 38343 del 24.4.2014, emessa nell'ambito del processo cd. "Thyssen", hanno chiarito che "nei reati colposi di evento i concetti di interesse e vantaggio devono necessariamente essere riferiti alla condotta e non all'esito antigiusuridico". Viene chiarito che tale soluzione "non determina alcuna difficoltà di carattere logico: è ben possibile che una condotta caratterizzata dalla violazione della disciplina cautelare e quindi colposa sia posta in essere nell'interesse dell'ente o determini comunque il conseguimento di un vantaggio. [...] Tale soluzione interpretativa [...] si limita ad adattare l'originario criterio d'imputazione al mutato quadro di riferimento, senza che i criteri d'ascrizione ne siano alterati. L'adeguamento riguarda solo l'oggetto della valutazione che, coglie non più l'evento bensì solo la condotta, in conformità alla diversa conformazione dell'illecito. [...] E' ben possibile

che l'agente violi consapevolmente la cautela, o addirittura preveda l'evento che ne può derivare, pur senza volerlo, per corrispondere ad istanze funzionali a strategie dell'ente".

In relazione ai reati colposi, si potrà dunque ravvisare un interesse o un vantaggio dell'ente quando la violazione della regola di comportamento che ha prodotto l'evento sia stata dettata da esigenze aziendali, prima tra tutte il risparmio di spesa. Così, nel caso Thyssen, si è ravvisato un interesse dell'ente nel risparmio connesso alla mancata installazione di un adeguato sistema antincendio.

- **Omicidio colposo (art. 589 cod. pen.)**

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto. Il reato può essere fonte di responsabilità amministrativa dell'ente se sia stato commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

- **Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 comma 3 cod. pen.)**

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime. Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

"1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo".

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:

- *"una malattia certamente o probabilmente insanabile;*
- *la perdita di un senso;*
- *la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;*
- *la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso".*

Al fine di garantire l'adozione di un valido presidio avverso la potenziale commissione dei reati di cui all'art. 25 *septies* del Decreto, la Società ha deciso di dotarsi della presente Parte Speciale, in conformità a quanto disposto dall'art. 30 del Decreto Sicurezza (D.Lgs. 81/2008).

Nella predisposizione della presente Parte Speciale la Compagnia ha tenuto conto dei principi cardine di cui alle Linee Guida Uni-Inail, al fine di garantire il rispetto da parte dei Destinatari di regole minime di comportamento in relazione alla determinazione della politica aziendale in tema di sicurezza, alla relativa pianificazione degli obiettivi, alla messa in atto di opportune azioni di monitoraggio, alla sensibilizzazione del personale ed, infine, al periodico riesame del sistema in essere al fine di valutarne la sua efficacia ed efficienza.

11.1.2 LE TIPOLOGIE DEI REATI AMBIENTALI (art. 25-*undecies* del Decreto)

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione della ulteriore tipologia di reati contemplati nel presente capitolo 11 e richiamata dall'art. 25-*undecies* del Decreto (di seguito i "Reati Ambientali").

In particolare, il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 recante "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni" ha previsto, attraverso l'inserimento nel Decreto dell'articolo 25-*undecies*, l'estensione della responsabilità amministrativa delle società e degli enti ad una serie di reati ambientali.

La Legge 22 Maggio 2015, n. 68 recante "*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*" ha poi introdotto, all'interno del codice penale, il nuovo Titolo VI-bis, intitolato "Delitti contro l'ambiente", apportando una importante modifica e integrazione dell'articolo 25-*undecies* del D.lgs. 231/2001, con data di entrata in vigore 29 maggio 2015.

Fra i reati ambientali vi sono fattispecie dolose e colpose: per queste ultime, valgono le considerazioni già svolte con riferimento ai reati in materia di sicurezza sul lavoro.

E' stata, pertanto, ampliata la lista dei cd. reati-presupposto, come di seguito descritto:

- *inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);*
- *disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);*

- *delitti colposi contro l'ambiente (art 452- quinquies c.p.);*
- *traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);*
- *circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);*
- *uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);*
- *distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);*
- *scarico illecito di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose e/o superanti i valori limite stabiliti dalla legge e/o dalle autorità competenti (art. 137, commi 2, 3, e 5 Cod. Amb.), violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee (art. 137, comma 11, Cod. Amb.) e scarico illecito nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento (art. 137, comma 13, Cod. Amb.);*
- *gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, comma 1, lett. a, Cod. Amb.), realizzazione e gestione non autorizzata di discarica (art. 256, comma 3, Cod. Amb.), miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 5, Cod. Amb.) e deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, primo periodo, Cod. Amb.);*
- *bonifica dei siti (art. 257, comma 1 e comma 2, Cod. Amb.);*
- *falsità nella predisposizione di certificati di analisi dei rifiuti (art. 258, comma 4, Cod. Amb.);*
- *traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, Cod. Amb.);*
- *attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.);*
- *indicazione di false informazioni nell'ambito del sistema di tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, comma 6 Cod. Amb.) e trasporto di rifiuti privo di documentazione SISTRI o accompagnato da documentazione SISTRI falsa o alterata (art. 260-bis, comma 7 secondo e terzo periodo e comma 8, Cod. Amb.);*
- *violazione dei valori limite di emissione e delle prescrizioni stabilite dalle disposizioni normative o dalle autorità competenti (art. 279, comma 5, Cod. Amb.);*
- *reati relativi al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché reati relativi alla violazione di norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (artt. 1,*

comma 1 e 2; art. 2, comma 1 e 2; art. 6, comma 4, e art. 3-bis, comma 1, della Legge 150/1992);

- *violazione delle disposizioni relative alla produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive (art. 3, comma 6, della Legge 28 dicembre 1993 n. 549 recante "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente");*
- *inquinamento doloso o colposo provocato dalle navi (artt. 8, comma 1 e comma 2; art. 9, comma 1 e comma 2, del D.Lgs. 202/2007).*

L'attività principale svolta da Creditras Assicurazioni rende assai remoto (e in molti casi del tutto insussistente) il rischio di commissione di numerose ipotesi di reati ambientali (ancor più nell'interesse o a vantaggio dell'ente). Alcuni reati non saranno dunque neppure analizzati.

11.2. ATTIVITÀ SENSIBILI

Con riferimento alla categoria dei reati di cui all'art. 25-*septies* ed art. 25-*undecies* del Decreto, le principali Attività Sensibili, già esposte nella Parte Generale del presente documento, che Creditras Assicurazioni ha individuato sono le seguenti:

1. Per quanto attiene ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro:

- **attività di ufficio e/o d'impresa svolta dal personale dipendente**, in particolare per ciò che concerne l'utilizzo dei videoterminali e rischio stress-lavoro correlato;
- **attività svolta da personale esterno presso la sede della Società o in luoghi nella disponibilità giuridica della Società** in base a contratti di appalto, d'opera o di somministrazione (di cui all'art. 26 del Decreto Sicurezza);

2. Per quanto riguarda i reati ambientali:

- **gestione dei rifiuti aziendali nell'ambito dell'attività d'ufficio:** l'Attività Sensibile in oggetto rileva sia in relazione alla classificazione di rifiuti prodotti nell'ambito delle attività aziendali, sia in relazione alla gestione del successivo ciclo di smaltimento e in particolare alla selezione dei Fornitori dei servizi di trasporto e smaltimento dei rifiuti.

11.3. REGOLE GENERALI

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- a) organigramma aziendale;
- b) CCNL;
- c) Documento di Valutazione dei Rischi con i relativi documenti integrativi;
- d) le procedure operative ed organizzative in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed in materia ambientale, ad esempio relative a:
 - valutazione dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro;
 - sistema di segnalazione dei rischi;
 - gestione appalti;
 - Sorveglianza Sanitaria;
 - modalità di consultazione del RLS;
 - Piano di Emergenza;
 - procedura per la gestione e tracciabilità dei rifiuti.

Il presente capitolo 11, inoltre, prevede a carico dei Destinatari, l'espresso divieto di porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare fattispecie di reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* del Decreto) o con violazione delle norme a tutela dell'ambiente (art. 25-*undecies* del Decreto).

11.4. PRINCIPI SPECIFICI PER LE PROCEDURE

Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla tutela della salute e della sicurezza dei Lavoratori, così come individuati dal Decreto Sicurezza, si prevede quanto segue.

11.4.1 Principi e procedure riferiti ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

11.4.1.1 La politica aziendale in tema di sicurezza

La politica per la sicurezza e salute sul lavoro adottata dalla Società si pone come obiettivo quello di enunciare i principi cui si ispira ogni azione aziendale e a cui tutti devono attenersi in rapporto al proprio ruolo ed alle responsabilità assunte sul luogo

di lavoro, nell'ottica della salute e sicurezza di tutti i Lavoratori, e al fine di prevenire o quanto meno limitare il rischio di verifica di un reato commesso in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Tale politica deve contenere:

- una chiara affermazione della responsabilità dell'intera organizzazione aziendale, dal Datore di Lavoro al singolo Lavoratore, nella gestione delle tematiche relative alla salute e sicurezza sul lavoro, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze;
- l'impegno a considerare tali tematiche come parte integrante della gestione aziendale, e ad assegnare alla tutela della salute e della sicurezza carattere prioritario rispetto alla finalità di profitto;
- l'impegno al miglioramento continuo ed alla prevenzione;
- l'impegno a fornire le risorse umane, economiche e strumentali necessarie;
- l'impegno a garantire che i Destinatari, nei limiti delle rispettive attribuzioni, siano sensibilizzati a svolgere la propria attività nel rispetto delle norme sulla tutela della salute e sicurezza;
- l'impegno al coinvolgimento ed alla consultazione dei Lavoratori, anche attraverso il RLS;
- l'impegno ad un riesame periodico della politica per la salute e sicurezza adottato al fine di garantire la sua costante adeguatezza alla struttura organizzativa della Società.

11.4.1.2 Il processo di pianificazione

La Società, con cadenza periodica, nell'ambito di una pianificazione di Gruppo:

- definisce un programma di sopralluoghi in tutti i contesti aziendali in cui sussistono rischi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- definisce un piano di interventi per l'eliminazione o la riduzione dei rischi sopra richiamati;
- definisce gli obiettivi finalizzati al mantenimento e/o miglioramento delle misure di prevenzione e protezione stabilendo un piano per il raggiungimento di ciascun obiettivo, l'individuazione delle figure/strutture coinvolte nella realizzazione del suddetto piano e l'attribuzione dei relativi compiti e responsabilità;

- definisce le risorse, anche economiche, necessarie e le relative modalità di gestione;
- prevede le modalità di verifica dell'effettivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi.

11.4.1.3 L'organizzazione del sistema

A) Compiti e responsabilità

Nella definizione dei compiti organizzativi ed operativi dei Lavoratori, devono essere esplicitati e resi noti anche quelli relativi alle attività di sicurezza di loro competenza, nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle stesse ed i compiti di ispezione, verifica e sorveglianza in materia di SSL.

Si riportano qui di seguito gli adempimenti che, in attuazione dei principi sopra descritti e della normativa applicabile, sono posti a carico delle figure rilevanti.

Al fine di garantire un'attuazione ancor più efficiente e puntuale della politica aziendale in materia di sicurezza, la Società elabora un sistema informativo in cui è prevista - e costantemente aggiornata - una precisa definizione dei compiti e delle responsabilità spettanti alle singole funzioni aziendali in materia di SSL.

Il Datore di Lavoro

Al Datore di Lavoro della Società sono attribuiti tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui i seguenti compiti non delegabili:

- 1) valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori (incluso il rischio stress lavoro correlato);
- 2) elaborare, all'esito di tale valutazione, un Documento di Valutazione dei Rischi con data certa (da custodirsi presso l'azienda) contenente tra l'altro:
 - una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; tali criteri devono essere caratterizzati da semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo.
 - l'indicazione delle eventuali misure di prevenzione e di protezione attuate e degli eventuali dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della suddetta valutazione dei rischi (artt. 74-79 del Decreto Sicurezza);

- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici e che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

L'attività di valutazione e di redazione del documento, pianificata nell'ambito della riunione periodica annuale prevista dall'art. 35 del Decreto Sicurezza ed effettuata anche mediante appositi sopralluoghi negli ambienti di lavoro (con l'ausilio tra l'altro di strumenti di valutazione specifica per lo stress lavoro correlato), deve essere compiuta in collaborazione con il RSPP e con il Medico Competente.

La valutazione dei rischi è oggetto di consultazione preventiva con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

Nelle suddette ipotesi il DVR deve essere rielaborato nel termine di trenta giorni dalla verifica dell'evento che determina l'esigenza modificativa.

3) designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione.

Al Datore di Lavoro sono attribuiti numerosi altri compiti dallo stesso delegabili a soggetti qualificati. Tali compiti, previsti dal Decreto Sicurezza, riguardano, tra l'altro:

- a) la nomina del Medico Competente per l'effettuazione della Sorveglianza Sanitaria;
- b) la designazione preventiva dei Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze;
- c) l'adempimento degli obblighi di informazione, formazione ed addestramento;
- d) la convocazione della riunione periodica annuale di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza (la quale ha altresì luogo anche in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori);
- e) l'aggiornamento delle misure di prevenzione in

relazione ai mutamenti organizzativi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, etc.

In relazione a tali compiti, ed a ogni altro compito affidato al Datore di Lavoro che possa essere da questi delegato²⁰ ai sensi del Decreto Sicurezza, la suddetta delega²¹ è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- che esso risulti da atto scritto recante data certa;
- che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate²².

Al fine di garantire l'attuazione di un modello di sicurezza aziendale sinergico e partecipativo, il Datore di Lavoro fornisce al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione dei luoghi di lavoro e degli eventuali processi produttivi;
- d) i dati relativi agli infortuni e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) tutti i dati relativi al personale utili per la valutazione dello stress lavoro correlato.

Il Datore di Lavoro – o, in caso di delega di funzioni, il suo delegato e i dirigenti, – devono vigilare sull'adempimento degli obblighi che, in base alle disposizioni del

²⁰In base all'art. 299 del Decreto Sicurezza, si ricorda che "Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'art.2, comma 1, lettere b,d,e (Datore di Lavoro, Dirigente e Preposto) gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti".

²¹La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al Datore di Lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4. del Decreto Sicurezza;

²²In base alle modifiche apportate al Decreto Sicurezza dal D.Lgs. 106/09, è riconosciuta al delegato una facoltà di sub-delega delle funzioni a lui delegate, con il limite di un solo livello di sub-delega. Al riguardo si precisa che: i) la facoltà di sub-delega deve essere esercitata previa intesa con il Datore di Lavoro ii) la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza del delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite.

Decreto Sicurezza, spettano a *i)* preposti *ii)* lavoratori *iii)* progettisti *iv)* fabbricanti *v)* fornitori *vi)* installatori *vii)* medico competente.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)

Nell'adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Datore di Lavoro si avvale, ricorrendo anche a soggetti esterni alla Società, del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi professionali che provvede:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- a elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive a seguito della valutazione dei rischi e i sistemi di controllo di tali misure;
- a elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei Lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza;
- a fornire ai Lavoratori ogni informazione in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro che si renda necessaria in relazione ai diversi ambiti di rischio.

Qualora nell'espletamento dei relativi compiti, il RSPP della Società verificasse la sussistenza di eventuali criticità nell'attuazione delle azioni di recupero prescritte dal Datore di Lavoro, dovrà esserne data immediata comunicazione all'OdV.

L'eventuale sostituzione del RSPP dovrà altresì essere comunicata all'OdV con l'espressa indicazione delle motivazioni a supporto di tale decisione.

Il RSPP deve avere capacità e requisiti professionali in materia di prevenzione e sicurezza e, precisamente deve:

- essere in possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore;
- aver partecipato a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro;
- aver conseguito attestato di frequenza di specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi;

- aver frequentato corsi di aggiornamento.

Il RSPP è invitato periodicamente alle riunioni dell'OdV, e altrettanto periodicamente invia relazioni all'OdV relativamente alle materie di sua competenza.

Il Medico Competente

Il Medico Competente provvede tra l'altro a:

- collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della Sorveglianza Sanitaria (come descritta nel successivo paragrafo b), alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori, all'attività di formazione ed informazione nei loro confronti, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- programmare ed effettuare la Sorveglianza Sanitaria;
- istituire, aggiornare e custodire sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio per ogni Lavoratore sottoposto a Sorveglianza Sanitaria;
- fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti ed informandoli sui relativi risultati;
- comunicare per iscritto in occasione della riunione periodica di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza i risultati anonimi collettivi della Sorveglianza Sanitaria effettuata, fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori;
- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno o a cadenza diversa in base alla valutazione di rischi.

Il Medico Competente deve essere in possesso di uno dei titoli ex art. 38 D.Lgs. 81/2008 e, precisamente:

- di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, o in tossicologia industriale, o in igiene industriale, o in fisiologia ed igiene del lavoro, o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

oppure

- essere docente o libero docente in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, o in tossicologia industriale, o in igiene industriale, o in fisiologia ed igiene del lavoro;
- essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 55 del D.Lgs. 277/91 che prevede una comprovata esperienza professionale di almeno 4 anni.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

È il soggetto eletto o designato, in conformità a quanto previsto dagli accordi sindacali in materia, per rappresentare i lavoratori per gli aspetti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Riceve, a cura del Datore di Lavoro o di un suo delegato, la prevista formazione specifica in materia di salute e sicurezza.

Il RLS:

- accede ai luoghi di lavoro;
- può richiedere consegna di copia del DVR e del DUVRI per finalità connesse all'espletamento dei compiti ad esso affidati;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in merito alla valutazione dei rischi e all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure preventive;
- è consultato sulla designazione del RSPP e degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e di pronto soccorso e del Medico Competente;
- è consultato in merito all'organizzazione delle attività formative;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione di misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei lavoratori;
- partecipa alla "riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi";
- riceve informazioni inerenti la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative e, ove ne faccia richiesta e per l'espletamento della sua funzione, copia del Documento di Valutazione dei Rischi e del DUVRI.

Il RLS dispone del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico, senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà

riconosciutegli; non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

I Lavoratori

È cura di ciascun Lavoratore porre attenzione alla propria sicurezza e salute e a quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni ed omissioni, in relazione alla formazione e alle istruzioni ricevute e alle dotazioni fornite.

I Lavoratori devono in particolare:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro o dal suo delegato ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le apparecchiature da lavoro nonché gli eventuali dispositivi di sicurezza;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro le deficienze dei mezzi e dei dispositivi dei punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro o al suo delegato all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

I lavoratori di aziende che svolgono per la Società attività in regime di appalto e subappalto devono esporre apposita tessera di riconoscimento.

Nel caso di lavori in appalto, ad esempio ai sensi dell'art.26 o del Titolo IV del d.lgs.n.81/2008, possono inoltre essere presenti ulteriori figure:

Il Committente

Il Committente, tra l'altro:

- si attiene, nella fase di progettazione dell'opera ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e dell'organizzazione del Cantiere, ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto Sicurezza;
- prevede nel progetto, al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si debbono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, la durata di tali lavori o fasi di lavoro;
- valuta, nella fase di progettazione dell'opera il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Fascicolo dell'Opera;
- prima dell'affidamento dei lavori designa, ove necessario, il Coordinatore per la Progettazione previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del Decreto Sicurezza. La designazione dovrà essere formalizzata con comunicazione scritta;
- verifica l'adempimento degli obblighi da parte del Coordinatore per la Progettazione;
- prima dell'affidamento dei lavori designa, ove necessario, il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori. La designazione dovrà essere formalizzata con comunicazione scritta;
- comunica alle Imprese Affidatarie, alle Imprese Esecutrici e ai Lavoratori autonomi il nominativo del Coordinatore per la Progettazione e quello del Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori;
- verifica l'idoneità tecnico-professionale delle Imprese Affidatarie, delle Imprese Esecutrici e dei Lavoratori autonomi in relazione ai lavori o alle funzioni da affidare, con le modalità di cui all'Allegato XVII del Decreto Sicurezza; nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini – giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'Allegato XI del Decreto Sicurezza, il sopraccitato requisito è soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva corredato da autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti di cui all'allegato XVII del Decreto Sicurezza.

Il Committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al Responsabile dei Lavori (purché l'incarico risulti comunque attribuito a persona capace e competente).

La designazione del Coordinatore per la Progettazione e del Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori, non esonera il Committente o il Responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) d) ed e).

Il Responsabile dei Lavori

E' il soggetto che può essere incaricato dal Committente per l'adempimento degli obblighi ad esso affidati dal Decreto Sicurezza.

Il Coordinatore per la Progettazione

Il Coordinatore per la Progettazione, che deve essere in possesso dei requisiti professionali previsti dal Decreto Sicurezza, tra l'altro:

- redige, durante la fase di progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il PSC;
- predispone il fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori.

Il Coordinatore per l'Esecuzione

Il Coordinatore per l'Esecuzione, tra l'altro:

- verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi, delle disposizioni di loro pertinenza contenute nel PSC ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verifica l'idoneità del POS, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, e adegua il PSC ed il Fascicolo dell'opera in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in Cantiere e verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS;
- organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i Lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- segnala al Committente o al Responsabile dei Lavori, se designato, previa contestazione scritta alle imprese ed ai Lavoratori autonomi interessati, le inosservanze agli obblighi a carico dei Lavoratori autonomi, dei datori

di lavoro delle imprese esecutrici e dei rispettivi Dirigenti e Preposti di cui agli artt. 94, 95, 96 e 97 comma 1 del Decreto Sicurezza, nonché alle prescrizioni del PSC ove previsto e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese esecutrici o dei Lavoratori autonomi dal Cantiere o la risoluzione del relativo contratto, dandone comunicazione all'OdV.

In caso di non intervento del Committente e del Responsabile dei Lavori comunica le inadempienze alla ASL e DPL di competenza;

- sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese effettuate;
- segnala all'OdV la sussistenza di qualsiasi criticità riscontrata nell'adempimento delle proprie funzioni (es. inosservanza di obblighi da parte delle imprese esecutrici, sospensione dei lavori, etc.).

B) Sorveglianza Sanitaria

La gestione delle attività di sorveglianza sanitaria, prevede in via prioritaria, la nomina del Medico Competente aziendale, previo accertamento della presenza dei titoli e requisiti necessari allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto stabilito all'art. 38 del Decreto Sicurezza.

Per consentire il rispetto degli obblighi di legge, la Società prevede nel DVR e nel protocollo sanitario procedure specifiche, concernenti l'espletamento dell'attività di sorveglianza sanitaria, tra l'altro, nei confronti di:

- Lavoratori che utilizzano attrezzature munite di Videoterminali così come definiti dall'art. 173 lettera c del Decreto Sicurezza;
- Lavoratori notturni;
- Lavoratrici in stato di gravidanza;
- Lavoratori portatori di *handicap*;
- Lavoratori soggetti alla movimentazioni manuale dei carichi così come definiti nel Titolo VI del Decreto Sicurezza;
- Lavoratori esposti ad eventuali agenti fisici, biologici e sostanze pericolose;
- Lavoratori esposti ad eventuali rischi da stress lavoro-correlato e *mobbing*;

Di particolare rilevanza risulta essere la gestione delle attività di sorveglianza sanitaria in relazione ai seguenti aspetti:

- trasmissione dell'elenco dei lavoratori esposti al Medico Competente;

- tipologia di lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria;
- attività di pianificazione delle visite dei lavoratori "esposti";
- struttura della relazione del Medico Competente contenente i dati relativi alla popolazione aziendale;
- modalità di registrazione ed archiviazione delle informazioni.

C) Informazione e formazione

C.1) Informazione

L'informazione che la Società riserva ai Destinatari deve essere facilmente comprensibile e deve consentire agli stessi di acquisire la necessaria consapevolezza in merito a:

- a) le conseguenze derivanti dallo svolgimento della propria attività non conformemente alle regole adottate dalla Società in tema di SSL;
- b) il ruolo e le responsabilità che ricadono su ciascuno di essi e l'importanza di agire in conformità con la politica aziendale e le procedure in materia di sicurezza e ogni altra prescrizione relativa al sistema di SSL adottato dalla Società, nonché ai principi indicati nella presente Parte Speciale.

Ciò premesso, la Società, in considerazione dei diversi ruoli, responsabilità e capacità e dei rischi cui è esposto ciascun Dipendente, è tenuta ai seguenti oneri informativi:

- deve essere fornita adeguata informazione ai dipendenti e nuovi assunti (compresi lavoratori interinali, stagisti e co.co.pro.) circa i rischi specifici dell'impresa, per quanto limitati, sulle conseguenze di questi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate;
- deve essere data evidenza dell'informativa erogata per la gestione del pronto soccorso, emergenza, evacuazione e prevenzione incendi e devono essere verbalizzati gli eventuali incontri;
- deve essere data adeguata informativa circa i contenuti delle procedure aziendali adottate per la gestione della salute e sicurezza dei Lavoratori;
- i dipendenti e nuovi assunti (compresi lavoratori interinali, stagisti e co.co.pro.) devono ricevere informazione sulla nomina del RSPP, sul Medico Competente e sugli addetti ai compiti specifici per il pronto soccorso, salvataggio, evacuazione e prevenzione incendi;
- deve essere formalmente documentata l'informazione e l'istruzione per l'uso delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei Lavoratori;

- devono essere evidenziati i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi;
- il RSPP e/o il Medico Competente devono essere coinvolti nella definizione delle informazioni;
- la Società deve organizzare periodici incontri tra le funzioni preposte alla gestione della salute e sicurezza sul lavoro;
- la Società deve coinvolgere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nella organizzazione della attività di rilevazione e valutazione dei rischi, nella designazione degli addetti alla attività di prevenzione incendi, pronto soccorso ed evacuazione.

Di tutta l'attività di informazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione.

C.2) Formazione

La Società deve fornire adeguata formazione a tutti i dipendenti in materia di sicurezza sul lavoro, con specifico riferimento a:

- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, uso dei DPI, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- rischi riferiti alle mansioni, ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e di protezione caratteristici del settore o del comparto di appartenenza dell'azienda;

La suddetta attività di formazione deve essere assicurata:

- al momento della costituzione del rapporto di lavoro;
- in occasione di trasferimenti o cambiamento di mansioni;
- in caso di introduzione di nuove attrezzature o strumenti di lavoro, di nuove tecnologie o di sostanze pericolose.

Con riferimento all'attività di Formazione, valgono altresì le seguenti considerazioni:

- Il RSPP e/o il Medico Competente devono partecipare alla stesura del piano di formazione;
- la formazione erogata deve prevedere questionari di valutazione;

- la formazione deve essere adeguata ai rischi della mansione cui il Lavoratore è in concreto assegnato;
- gli addetti a specifici compiti in materia di prevenzione e protezione (addetti prevenzione incendi, addetti all'evacuazione, addetti al pronto soccorso, RLS) devono ricevere specifica formazione;
- i Dirigenti e i Preposti ricevono, a cura del Datore di Lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di SSL; i contenuti di tale formazione comprendono:
 - a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
 - b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
 - c) valutazione dei rischi;
 - d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

Di tutta l'attività di formazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione, e deve essere ripetuta periodicamente.

La partecipazione all'attività di formazione è obbligatoria; la mancata partecipazione non giustificata comporterà l'applicazione del sistema sanzionatorio previsto dal presente Modello.

D) Comunicazione, flusso informativo e cooperazione

Al fine di garantire maggior efficacia al sistema organizzativo adottato per la gestione della sicurezza e quindi alla prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro, la Società si organizza per garantire un adeguato livello di circolazione e condivisione delle informazioni tra tutti i Lavoratori.

A tal proposito la Società adotta un sistema di comunicazione interna che prevede due differenti tipologie di flussi informativi:

a) dal basso verso l'alto

Il flusso dal basso verso l'alto è garantito dalla Società mettendo a disposizione apposite schede di segnalazione attraverso la compilazione delle quali ciascuno dei Lavoratori ha la possibilità di portare a conoscenza del proprio superiore gerarchico o direttamente del RLS osservazioni, proposte ed esigenze di miglioria inerenti alla gestione della sicurezza in ambito aziendale.

b) dall'alto verso il basso

Il flusso dall'alto verso il basso ha lo scopo di diffondere a tutti i Lavoratori le politiche, gli obiettivi, i programmi e i risultati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, incoraggiando al contempo un ritorno di informazione verso la Società.

A tale scopo la Società garantisce ai Destinatari un'adeguata e costante informativa attraverso la predisposizione di comunicati da diffondere internamente.

F) Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici

Al fine di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, in particolar modo con riferimento al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge, la Società adotta delle procedure volte a garantire una corretta gestione nel tempo delle strutture aziendali (locali, arredi, macchinari, ecc.) e una periodica valutazione degli ambienti di lavoro.

La Società, in aggiunta a quanto previsto nel precedente paragrafo E, con specifico riferimento al rispetto degli standard tecnico strutturali, predispone e aggiorna, tra l'altro, la documentazione di seguito elencata:

- dichiarazioni/attestazioni di conformità;
- certificati;
- autorizzazioni;
- documentazione tecnica;
- libretti di impianti;
- dichiarazioni di collaudo;
- documenti relativi alle manutenzioni;
- registri di controllo delle attrezzature, ove previsti.

G) Gestione delle emergenze e primo soccorso

Le situazioni d'emergenza sono gestite secondo quanto indicato nel Piano d'Emergenza redatto, ed aggiornato a cura del Servizio Prevenzione e Protezione e del suo Responsabile.

A tal proposito si segnala che all'interno del Piano di Emergenza sono individuate le figure preposte alla gestione delle emergenze sia "antincendio" che di "primo soccorso", nonché gli incaricati della gestione delle relative esercitazioni.

Esercitazioni antincendio

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, presso ciascuna sede aziendale, le figure identificate nel Piano d’Emergenza organizzano un’esercitazione antincendio annuale al fine di mettere in pratica le procedure di evacuazione e di verificare la corretta applicazione delle istruzioni riportate nel Piano d’Emergenza.

La gestione del Primo Soccorso

Il Datore di Lavoro, coordinandosi con il Medico Competente, adotta i provvedimenti necessari al fine di garantire una efficiente gestione delle attività di primo soccorso. In base all'art. 45 del Decreto Sicurezza, le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, sono individuati dal Decreto Ministeriale 15 luglio 2003 n.388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento.

H) Contratti di appalto

La Società deve predisporre e mantenere aggiornato l’elenco delle aziende che operano al suo interno con contratto d'appalto.

Le modalità di gestione e di coordinamento dei lavori in appalto devono essere formalizzate in contratti scritti nei quali siano presenti espressi riferimenti agli adempimenti in capo al Datore di Lavoro di cui all'art. 26 del Decreto Sicurezza, tra cui, in via esemplificativa:

- verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto attraverso *i)* acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato *ii)* acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
- fornire informazioni dettagliate agli appaltatori circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e in merito alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- predisporre il DUVRI, il quale indica le misure adottate al fine di eliminare, o quanto meno ridurre al minimo, i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle

- diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva (tale documento deve allegarsi al contratto di appalto o d'opera)²³; il DUVRI dovrà essere prontamente adeguato all'evoluzione dei servizi, dei lavori e delle forniture;
- verificare in fase di gestione del contratto ed esecuzione dei lavori il rispetto delle misure previste di prevenzione e protezione e il rispetto degli adempimenti di legge verso il personale di cui al punto precedente;
 - assicurarsi che il personale dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice esponga, in presenza dello specifico obbligo di legge, la tessera di riconoscimento con fotografia, dati anagrafici e indicazione del Datore di Lavoro.

Nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, devono essere specificamente indicati i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. A tali dati possono accedere, su richiesta, il RLS e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Infine, nei contratti di appalto deve essere chiaramente definita la gestione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro nel caso di subappalto.

I) Clausole contrattuali

Ai Fornitori, Fabbricanti e Installatori deve essere resa nota l'adozione del Modello da parte della Società.

Nei contratti con i Fornitori, i Fabbricanti e gli Installatori deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto o di inadempimenti rispetto ad obiettivi comuni stabiliti.

Nei contratti con i Fornitori, i Fabbricanti e gli Installatori deve essere contenuta apposita clausola che preveda poteri ispettivi nelle aziende esterne, onde verificare direttamente l'osservanza delle norme di prevenzione, specificamente concernenti il lavoro affidato.

L) L'attività di monitoraggio

La Società deve assicurare un costante ed efficace monitoraggio delle misure di prevenzione e protezione adottate sui luoghi di lavoro, della loro corretta

²³ Si precisa che l'obbligo di elaborazione del DUVRI non sussiste in relazione ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali e attrezzature e ai servizi e ai lavori la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui all'Allegato XI del Decreto Sicurezza.

applicazione, del rispetto degli standard tecnico-strutturali di cui al precedente paragrafo F, nonché dei principi e delle regole contenute nel presente capitolo 13.

A tale scopo la Società, in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza:

- assicura un costante monitoraggio delle misure preventive e protettive predisposte per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 28, comma 2 lettera c, D.lgs. 81/08), nonché la definizione dei ruoli dell'organizzazione aziendale che debbano provvedere alla loro attuazione (art. 28, comma 2 lettera d, D.lgs. 81/08);
- assicura la presenza di tutta la documentazione necessaria per legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- assicura un costante monitoraggio dell'adeguatezza e della funzionalità di tali misure a raggiungere gli obiettivi prefissati e della loro corretta applicazione;
- assicura un costante monitoraggio dell'attuazione delle misure preventive e protettive predisposte per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- compie approfondite analisi con riferimento ad ogni infortunio sul lavoro verificatosi, al fine di individuare eventuali lacune nel sistema di gestione della salute e della sicurezza e di identificare le eventuali azioni correttive da intraprendere.

L'attività di monitoraggio viene assicurata attraverso il rispetto delle norme interne che prevedono:

- i ruoli ed i compiti dei soggetti responsabili delle seguenti attività:
 - emissione di procedure ed istruzioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - verifica del buon funzionamento nel tempo degli impianti aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, della loro manutenzione e della loro revisione;
 - ricevimento di eventuali segnalazioni di mal funzionamento, vetustà o inefficienza degli impianti e dei macchinari stessi;
- l'acquisizione da parte dell'Organismo di Vigilanza, in qualunque momento e senza necessità di autorizzazione, di tutta la documentazione relativa ai controlli sulle procedure e le istruzioni di sicurezza;
- il monitoraggio sui manuali di *security*;
- il controllo sullo svolgimento dei piani aziendali di informazione e formazione;

- l'emanazione delle istruzioni relative all'utilizzo delle attrezzature munite di videotermini;
- la tempistica e la comunicazione dei risultati riscontrati;
- il sistema sanzionatorio applicato in caso di violazione delle misure in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Al fine di adempiere adeguatamente all'attività di monitoraggio ora descritta, la Società, laddove la specificità del campo di intervento lo richiedesse, fa affidamento a risorse esterne con elevato livello di specializzazione.

La Società garantisce che gli eventuali interventi correttivi necessari, vengano predisposti nel più breve tempo possibile.

La Società prevede inoltre – con cadenza annuale – un'informativa scritta al Consiglio di Amministrazione circa il contenuto e i risultati dell'attività di monitoraggio posta in essere.

M) Il riesame del sistema

Al termine dell'attività di monitoraggio di cui al precedente paragrafo, il sistema adottato dalla Società per la gestione della salute e sicurezza dei lavoratori è sottoposto ad un riesame periodico da parte del Datore di Lavoro, al fine di accertare che lo stesso sia adeguatamente attuato e garantisca il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

L'attività di riesame in commento, dovrà tra l'altro basarsi su:

- statistiche infortuni;
- risultato dell'attività di monitoraggio effettuata;
- azioni correttive intraprese;
- rapporti sulle emergenze;
- segnalazioni pervenute dall'OdV.

Della suddetta attività di riesame deve essere data evidenza su base documentale e gli esiti della stessa sono oggetto di discussione nell'ambito della riunione periodica ex art. 35 del Decreto Sicurezza.

11.4.2 Principi per le procedure riferite ai reati ambientali

Al fine di presidiare i rischi di commissione dei reati ambientali, la politica aziendale in materia di tutela dell'ambiente si ispira ai seguenti principi:

1. promozione tra tutti i Destinatari di un senso di responsabilità verso l'ambiente;
2. generale valutazione delle potenziali ripercussioni delle attività svolte sull'ambiente locale;
3. riduzione della produzione di rifiuti;
4. rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

CRA identifica ed attua misure idonee affinché il personale, ai diversi livelli e in ragione dell'attività svolta:

- sia consapevole dell'importanza del rispetto degli obiettivi ambientali prefissati dalla Società;
- abbia una conoscenza adeguata, ciascuno in relazione alle rispettive mansioni, della normativa rilevante in materia ambientale, anche con riferimento all'applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. 231/2001;
- assuma un comportamento orientato alla massima collaborazione e disponibilità nel caso di ispezioni in materia ambientale effettuate dall'Autorità competente.
- non cagioni inquinamenti di sorta o non contribuisca a cagionare inquinamenti in ogni matrice ambientale.

Ciò premesso, relativamente alle Attività Sensibili identificate al precedente par. 11.2 si applicano i principi di seguito indicati.

Gestione dei rifiuti aziendali nell'ambito dell'attività di ufficio:

Nell'ambito di tale Attività Sensibile, la Società:

- definisce i principali adempimenti da porre in essere in ambito aziendale in merito alla gestione delle diverse tipologie di rifiuti prodotti dalla Società (soprattutto in riferimento alla gestione di rifiuti speciali, quali *toner* e materiale elettronico e informatico);
- provvede alla raccolta e alla classificazione dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività aziendali in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni normative vigenti; con particolare riferimento ai rifiuti elettronici e informatici, la Società:
 - A. istituisce e tiene costantemente aggiornato il registro dei materiali elettronici e informatici in disuso;

- B. conserva e archivia i certificati relativi al corretto smaltimento dei rifiuti elettronici e informatici ricevuti dai fornitori dei servizi di gestione degli stessi.
- informa adeguatamente il personale dipendente in merito alla differenziazione e raccolta di rifiuti, soprattutto in relazione alla separazione e al deposito dei rifiuti speciali in appositi contenitori e/o in luoghi specificamente dedicati;
 - affida le attività di trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti esclusivamente a imprese autorizzate e nel rispetto delle procedure aziendali relative alla selezione dei fornitori di servizi; i contratti con tali imprese devono prevedere l'impegno delle stesse a non porre in essere condotte tali da integrare i reati contemplati nel Decreto 231.

CAPITOLO 12 - REATI DI RICICLAGGIO

Il presente capitolo si riferisce ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e di autoriciclaggio. Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25 octies:

12.1 Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001)

- **Ricettazione (art. 648 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Non è punibile a titolo di ricettazione l'autore o concorrente nel delitto presupposto.

Per "acquisto" si intende l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito ed oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene.

Per "ricezione" si intende ogni forma di conseguimento del possesso de bene proveniente dal delitto, anche solo temporanea.

Per "occultamento" si intende il nascondimento del bene proveniente da delitto.

Perché sussista il reato non è necessario che il denaro o i beni provengano direttamente o immediatamente dal delitto, ma è sufficiente anche una provenienza mediata, a condizione che l'agente sia consapevole di tale provenienza.

- **Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Per "sostituzione" si intende la condotta consistente nel cambiare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi.

Per "trasferimento" si intende la condotta consistente nello spostamento di denaro, beni o altre utilità, anche mediante il compimento di atti negoziali.

Per la realizzazione di tale reato, dunque, è richiesto un *quid pluris* rispetto al reato di ricettazione, ovvero il compimento di attività idonee a celare l'origine illecita dei proventi.

Non può essere autore del reato chi abbia commesso o concorso a commettere il delitto dal quale provengono le utilità richieste.

- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c. p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

La punibilità per tale reato è prevista solo per coloro i quali non siano già compartecipi del reato principale.

Il reato non si configura se il fatto costituisce già ricettazione o riciclaggio.

A differenza del riciclaggio, l'impiego non richiede che la condotta sia in grado di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene.

Il termine "impiegare" è normalmente sinonimo di "utilizzo per qualsiasi scopo". Tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per "impiegare" debba intendersi in realtà "investire". Pertanto, dovrebbe ritenersi rilevante un utilizzo a fini di profitto.

- **Autoriciclaggio (art. 648 ter. 1 c.p.)**

La nuova fattispecie è stata inserita dall'art.3 l.n.186/2014 al fine di superare, anche in ottemperanza ad indicazioni di fonte internazionale, uno dei principali ostacoli all'effettiva applicazione delle fattispecie fin qui esaminate, rappresentato dal c.d. privilegio dell'autoriciclaggio, per effetto del quale non era punibile a titolo di riciclaggio o impiego l'autore o il concorrente nel reato presupposto.

Anziché provvedere alla semplice eliminazione delle clausole espressive di tale "privilegio" dalle fattispecie degli artt. 648 bis e 648 ter, il legislatore ha inserito una fattispecie di nuovo conio, sanzionata meno severamente.

Il reato di autoriciclaggio si configura nel caso in cui chi abbia commesso o concorso a commettere un delitto non colposo impieghi, sostituisca o trasferisca in attività

economiche, finanziarie, industriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione dell'origine delittuosa. .

L'autoriciclaggio consiste, pertanto, nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri. Non sono punibili le condotte per effetto delle quali i proventi illeciti sono destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Reati presupposto dell'autoriciclaggio

Nell'ambito di attività d'impresa, pare possibile individuare taluni reati che più facilmente possono essere fonte di proventi illeciti per l'ente: così, ad esempio, i reati tributari, la truffa o la corruzione (anche tra privati).

E' bene precisare che, ai fini della sussistenza della responsabilità dell'ente non si richiede che i proventi derivino da reati presupposto di una responsabilità dell'ente: il reato presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente è infatti il reato di autoriciclaggio, non i reati presupposto di tale reato.

Può tuttavia essere opportuno – ai fini di una più efficace prevenzione del rischio di una responsabilità dell'ente nascente dalla commissione del reato di autoriciclaggio – prevedere nel Modello anche misure idonee a prevenire il rischio di commissione di altri reati, per quanto non compresi fra i reati "231" – laddove per tipologia e frequenza assumano significativa rilevanza.

Tale sembra essere il caso per i reati tributari e per il reato di truffa comune, per quanto, si ripete, tali reati, di per sé, non costituiscano reati "231".

Si analizzeranno, quindi, brevemente tali tipologie di reato.

A) I reati tributari

I reati tributari, previsti dal D. Lgs. 74/2000 recante la "nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999, n.205", sono:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- dichiarazione fraudolenta mediante artifici;
- dichiarazione infedele;

- omessa dichiarazione;
- emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti;
- occultamento o distruzione di documenti contabili;
- omesso versamento di ritenute certificate;
- omesso versamento di IVA;
- indebita compensazione;
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

B) Reati di truffa (ex art. 640 c.p.)

Il reato di truffa si configura ai sensi dell'art. 640 c.p. ogni volta che un qualsiasi soggetto, inducendo qualcuno in errore con artifici o raggiri, procuri per sé o per altri un ingiusto profitto in danno di altri.

Il suddetto reato punisce le condotte aggressive contro il patrimonio personale altrui realizzate attraverso:

- artifici, ossia attraverso una manipolazione o una trasfigurazione della realtà esterna, provocata mediante la simulazione di fatti o circostanze in realtà inesistenti o la dissimulazione di circostanze esistenti;
- raggiri, ossia attraverso un'attività simulatrice posta in essere con parole e argomentazioni che fanno scambiare il falso per il vero.

In considerazione dell'attività svolta dalla Società, il suddetto reato assume particolare rilevanza nella forma della c.d. "truffa contrattuale", ossia in quell'elaborazione giurisprudenziale del reato di truffa ex art. 640 c.p. che è configurabile tutte le volte che in un rapporto contrattuale uno dei contraenti ponga in essere artifici o raggiri diretti a tacere o a dissimulare fatti o circostanze tali che, ove conosciuti, avrebbero indotto l'altro contraente ad astenersi dal concludere il contratto.

In tali casi gli artifici o i raggiri richiesti per la sussistenza del reato possono consistere anche nel silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze da parte di chi abbia il dovere di farle conoscere, indipendentemente dal fatto che dette circostanze potessero essere conoscibili dalla controparte con ordinaria diligenza.

Tali fattispecie, pertanto, sono particolarmente diffuse nelle relazioni contrattuali che, essendo connotate da un alto grado di asimmetria informativa, trovano specifica e dettagliata regolamentazione da parte delle Autorità di Vigilanza.

Le disposizioni regolamentari, infatti, prevedono in capo ai soggetti vigilati l'obbligo di comportarsi con diligenza e correttezza nell'interesse dei clienti operando in modo che essi siano adeguatamente informati e impongono agli stessi specifici obblighi giuridici di agire in modo tale da assicurare trasparenza ed equo apprezzamento delle condizioni contrattuali.

Brevi cenni sulla normativa in materia di prevenzione del riciclaggio (d.lgs.n.231/2007)

La normativa italiana in tema di prevenzione dei Reati di Riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.

Nello specifico, il corpo normativo in materia di riciclaggio è costruito anzitutto dal D.Lgs. 231/2007 ("Decreto Antiriciclaggio").

Il Decreto Antiriciclaggio – tra i cui destinatari figura la Compagnia – intende essenzialmente prevenire il rischio che il sistema finanziario sia utilizzato per il compimento di operazioni di riciclaggio e, a tal fine, pone a carico dei destinatari una serie di obblighi, il cui inadempimento è sanzionato, in alcuni casi, anche penalmente. Proprio in considerazione della sua finalità preventiva, il d.lgs.n.231/2007 dà una definizione molto ampia della nozione di riciclaggio: tale definizione, per la quale si rinvia all'art.2 del decreto, ricomprende anche condotte che integrerebbero fattispecie di reato diverse dal riciclaggio, o che sarebbero prive di sanzione penale. E' importante precisare che è alla nozione "amministrativa" di riciclaggio che la legge ricollega il sorgere di tutti gli obblighi di natura preventiva e degli obblighi di collaborazione attiva disciplinati dal decreto stesso.

Ai fini, invece, della responsabilità penale degli enti è necessario fare riferimento alle fattispecie di reato sopra esaminate, previste dal codice penale.

Non vi è dubbio, peraltro, che il puntuale rispetto di tutti gli obblighi imposti dal d.lgs.n.231/2007 sia indispensabile sotto il profilo della valutazione di adeguatezza del modello ai fini della prevenzione del rischio riciclaggio. Benché l'inadempimento degli obblighi "antiriciclaggio", anche nei casi in cui sia penalmente sanzionato, non sia idoneo a far sorgere una responsabilità dell'ente, in alcuni casi l'omesso rispetto degli obblighi "antiriciclaggio" (ad esempio, l'omessa segnalazione di operazione sospetta) potrebbe addirittura configurare, secondo talune pronunce

giurisprudenziali, un concorso in una condotta di riciclaggio a carico dell'autore della violazione.

Il Decreto Antiriciclaggio prevede in sostanza i seguenti strumenti di contrasto del fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti:

1. la previsione di un divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione è pari o superiore a Euro 1.000. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;

2. l'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) in relazione ai rapporti ed alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi. In tale ambito rientra anche l'obbligo della clientela di fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire agli intermediari di adempiere agli obblighi di adeguata verifica;

3. l'obbligo di astenersi dall'apertura del rapporto continuativo, dall'esecuzione dell'operazione ovvero di porre fine al Rapporto Continuativo già in essere, qualora l'intermediario non sia in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela;

4. l'obbligo da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) di conservare, nei limiti previsti dall'art. 36 e ss del Decreto Antiriciclaggio, i documenti o le copie degli stessi e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall'UIF o da qualsiasi altra autorità competente;

5. l'obbligo di segnalazione da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) all'UIF, di tutte quelle operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute "sospette" e cioè quando tali soggetti sanno,

sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

Sono sospette quelle operazioni che per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza inducano a ritenere che il danaro, i beni e le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire dalla commissione di reati in genere.

Si indicano quali possibili indici di anomalia (in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni finanziarie, l'elenco è a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- a. ripetute operazioni della stessa natura non giustificate dall'attività svolta dal cliente ed effettuate con modalità tali da denotare intenti dissimulatori (es. accensione, da parte del medesimo contraente, di un elevato numero di polizze vita entro un determinato arco di tempo);
- b. operazioni di ingente ammontare che risultano inusuali rispetto a quelle di norma effettuate dal cliente, soprattutto se non vi sono plausibili giustificazioni economiche o finanziarie;
- c. ricorso a tecniche di frazionamento dell'operazione idonee ad eludere gli obblighi di identificazione e registrazione (ad es. per il pagamento delle rate di premio);
- d. operazioni con configurazione illogica, soprattutto se risultano svantaggiose per il cliente sotto il profilo economico o finanziario (ad es. acquisto di polizze assicurative a valori non coerenti a quelli di mercato);
- e. operazioni effettuate frequentemente da un cliente in nome o a favore di terzi, qualora i rapporti non appaiano giustificati (ad es. frequente stipula di polizze con beneficiari non appartenenti al nucleo familiare);
- f. operazioni richieste con indicazioni palesemente inesatte o incomplete, tali da far ritenere l'intento di occultare informazioni essenziali, soprattutto se riguardanti i soggetti interessati all'operazione;
- g. riscatto della polizza, nei casi di:
 1. esecuzione di riscatti totali effettuati con perdita pari o superiore al 20% tra premio versato e capitale lordo riscattato;
 2. effettuazione sulla stessa polizza più riscatti parziali per un importo inferiore a 1.000 €;

- h. ricorso al contante in sostituzione degli usuali mezzi di pagamento utilizzati dal cliente;
- i. ricorso a tecniche di co-intestazione dei contratti aventi ad oggetto polizze assicurative ovvero variazioni delle intestazioni senza plausibili giustificazioni.

I soggetti sottoposti agli obblighi di cui ai n. 2, 3, 4 sono, tra gli altri:

- gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria. Tra tali soggetti figurano:
 - banche;
 - poste italiane;
 - società di intermediazione mobiliare (SIM);
 - società di gestione del risparmio (SGR);
 - società di investimento a capitale variabile (SICAV);
 - le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'art. 2, comma 1, del CAP (rami vita)²⁴.
- I professionisti, tra i quali si indicano:
 - i soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali;
 - i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei loro clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i loro clienti in determinate operazioni.
- I revisori contabili.
- Altri soggetti, intesi quali operatori che svolgono alcune attività il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività richieste dalle norme. Tra le attività si indicano:
 - recupero di crediti per conto terzi;
 - trasporto di denaro contante;
 - gestione di case da gioco;

²⁴ Si precisa che fra gli intermediari finanziari di cui all'art.11 del Decreto Antiriciclaggio figura anche Allianz S.p.A. trattandosi di impresa di assicurazione che opera in Italia nei rami di cui all'art. 2 comma 1 del D. Lgs 7 settembre 2005 n.209.

- offerta, attraverso internet, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro.

12.2. Attività Sensibili

La Società colloca i propri prodotti assicurativi attraverso un principale canale distributivo rappresentato dagli sportelli Unicredit e da alcuni consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede Fineco (la "Rete Distributiva").

Di seguito sono descritte le principali Attività Sensibili e le Attività strumentali che CRA ha individuato al proprio interno:

- A. **Rapporti con i Fornitori:** tale attività è rilevante in considerazione del rischio di acquisto da fornitori aziendali di materiale proveniente da precedente attività delittuosa, o nell'ambito dell'utilizzo di fondi provenienti da attività illecita per l'acquisto di beni/servizi a beneficio della Società.
- B. **Formazione delle scritture contabili, gestione della contabilità e degli adempimenti fiscali:** tale attività rileva affinché i flussi finanziari della Società siano opportunamente tracciati, onde evitare un eventuale generazione di provviste illecite – p.e., dal mancato pagamento delle imposte – che potrebbero dar luogo a fatti di autoriciclaggio.

12.3. Principi generali di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano sia ai Dipendenti e agli Organi Sociali di CRA – in via diretta – sia ai Partner, alla rete Distributiva, alle Società di Service e ai Consulenti in forza di apposite clausole contrattuali.

E' fatto divieto in via generale di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*octies* del D.Lgs. 231/2001).

E' fatto obbligo in particolare di:

- a) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/partner anche stranieri);
- b) non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
- c) valutare l'attendibilità di fornitori con modalità che consentano di verificarne la correttezza professionale in un'ottica di prevenzione dei Reati di Riciclaggio;
- d) non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- e) effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali;
- f) garantire adeguata informativa e formazione sia ai Dipendenti che ai Soggetti Periferici, anche con il supporto della funzione Risorse Umane;
- g) rispettare il Codice Etico e di Comportamento aziendale;
- h) rispettare quando disposto dalle procedure aziendali in tema di prevenzione del riciclaggio con riferimento, *inter alia*, agli obblighi di segnalazione delle Operazioni Sospette;

È inoltre fatto divieto di:

- i) emettere fatture o altri documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti;
- j) emettere fatture o altri documenti recanti l'indicazione di corrispettivi o IVA in misura superiore a quella reale o nomi diversi da quelli veri affinché, pur risultando veritiera la cessione o la prestazione, il relativo costo possa essere realizzato da soggetti diversi da coloro che hanno fruito della prestazione o cessione;
- k) effettuare pagamenti a fronte del ricevimento di fatture relative ad attività non espletate;
- l) occultare o distruggere tutti o parte dei documenti la cui tenuta è obbligatoria, in misura totale o anche solo tale da rendere impossibile la ricostruzione di tutta la gestione economica del contribuente per quell'anno;
- m) commercializzare prodotti assicurativi attraverso canali distributivi non autorizzati dalla Società;

- n) commercializzare prodotti assicurativi attraverso soggetti non autorizzati all'intermediazione;
- o) indurre con frode, con raggiri o con artifici un consumatore ad acquistare un prodotto assicurativo.

12.4. Principi specifici per le procedure

Relativamente alle Attività Sensibili identificate al precedente paragrafo 12.4 si applicano i seguenti principi.

Inoltre, a presidio dei reati fonte dell'Autoriciclaggio, si considerino le disposizioni riportate nelle Parti Speciali e poste a mitigazione di tutte le fattispecie di Reato a cui la Società risulta esposta, con particolare riferimento ai Reati Societari e ai Reati di Criminalità Organizzata.

A) RAPPORTI CON I FORNITORI

Con riferimento ai Fornitori che non siano già stati selezionati da altre società del Gruppo Allianz:

- 1) La Società è dotata di una procedura aziendale per la gestione dei rapporti con i Fornitori, la quale preveda una verifica preliminare del possesso da parte degli stessi dei necessari requisiti di affidabilità e onorabilità.
- 2) La procedura di cui al precedente punto 1) disciplina altresì il processo di acquisto del bene, indicando le unità coinvolte, le modalità di richiesta di autorizzazione alla spesa e di effettuazione dei relativi pagamenti, nonché di contabilizzazione dell'importo.
- 3) La Società verifica periodicamente il possesso dei requisiti dell'affidabilità e onorabilità dei Fornitori.
- 4) La Società inserisce nei contratti con i Fornitori e gli Appaltatori una specifica clausola con la quale gli stessi dichiarano i) di essere a conoscenza del D.Lgs 231/01 e dichiara di non aver mai ricevuto condanne, anche non esecutive, per uno dei reati e degli illeciti amministrativi contemplati nel citato Decreto, ii) di prendere atto che la Compagnia ha adottato il presente Modello, pubblicato sul sito web, iii) si impegna al rispetto della normativa alla base del Modello e quindi a non porre in essere comportamenti tali da configurare una delle ipotesi di Reato dal medesimo previste.

5) La Società si è dotata di un'apposita procedura aziendale che regoli la selezione dei fornitori di beni e servizi esterni al Gruppo Allianz, coi quali venga sottoscritto uno o più contratti di fornitura che superino un importo di valore prestabilito.

Nei contratti con i Fornitori la Società inserisce altresì la specifica clausola *anti corruption*.

B) FORMAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI, GESTIONE DELLA CONTABILITA' E DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI

- 1) La funzione di Allianz competente in *outsourcing* alla predisposizione del Bilancio custodisce in modo corretto e ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando difese fisiche e informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione o occultamento.
- 2) La funzione di Allianz competente in *outsourcing* alla predisposizione del Bilancio assicura che sia attuato il coordinamento tra le funzioni interne all'Ufficio Fiscale coinvolte nella redazione delle suddette scritture, nonché tra le eventuali ulteriori funzioni aziendali che prendono parte al relativo iter.
- 3) Nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, anche in relazione alle attività svolte per le altre società del Gruppo, la Società si dota di presidi tali che gli esponenti aziendali coinvolti - nell'ambito delle rispettive competenze:
 - non indichino elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti;
 - non indichino elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (es. costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento.
- 4) L'Ufficio Fiscale si dota di presidi tali che gli esponenti aziendali coinvolti - nell'ambito delle rispettive competenze:
 - non indichino una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva attraverso l'esposizione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o di elementi passivi fittizi;

- non facciano decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle medesime così come per il successivo versamento delle imposte da esse risultanti.
- 5) La funzione di Allianz competente in *outsourcing* alla predisposizione del Bilancio prevede un controllo finale di tipo "operativo" che consenta di accertare la veridicità e la completezza dei dati riflessi nei dati e nelle informazioni contabili.
- 6) La funzione di Allianz competente in *outsourcing* alla predisposizione del Bilancio effettua periodici controlli del rispetto dei principi che regolano la compilazione, tenuta e conservazione dei dati e delle informazioni contabili.

CAPITOLO 13 - REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

13.1. Reati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater D.Lgs. 231/2001) e reati di finanziamento del terrorismo

Il presente capitolo si riferisce ai reati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico. In particolare, l'art.25 quater richiama i delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, senza indicarli in modo specifico.

Tenuto conto dell'attività svolta dalla Compagnia, si ritiene che, in relazione alla maggior parte di tali reati, non sia neppure astrattamente configurabile la commissione nell'interesse o a vantaggio della Compagnia. Diversamente, meritano autonoma attenzione i reati di finanziamento del terrorismo, che saranno di seguito esaminati.

Non si procederà, quindi, per le ragioni evidenziate, ad un esame delle seguenti fattispecie: art.270 c.p. (associazioni sovversive); art.270-ter c.p. (assistenza agli associati); art.270 quater c.p. (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale); art.270 quinquies c.p. (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale); art.280 c.p. (Attentato per finalità terroristiche o di eversione); art.280 bis c.p. (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi); art.289 bis (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione).

A) DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE

- **Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270 bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza siano rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

B) DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DA LEGGI PENALI SPECIALI

Accanto alle fattispecie espressamente disciplinate dal codice penale, vengono in considerazione i reati previsti in materia da apposite leggi speciali. I reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e '80, volta a combattere il terrorismo.

Tra le disposizioni di cui sopra va ricordato l'art. 1 della Legge 6 febbraio 1980, n. 15 che prevede, come circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato il fatto che il reato stesso sia stato "commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico". Ne consegue che qualsiasi delitto previsto dal codice penale o dalle leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo può diventare, purché commesso con dette finalità, uno di quelli suscettibili di costituire, a norma dell'art. 25 *quater*, presupposto per l'affermazione della responsabilità dell'ente.

Si richiama l'attenzione sui reati a danno del patrimonio, ed in particolare sulle fattispecie di riciclaggio ed impegno di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

C) DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO PREVISTI DALL'ART. 2 DELLA CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 9 DICEMBRE 1999

Il richiamo a tale disposizione tende chiaramente ad evitare possibili lacune nella disciplina, già generale e generica, dettata; ed è dunque diretto a rafforzare e completare l'ambito di riferimento anche mediante il rinvio ad atti internazionali.

Ai sensi del citato articolo, commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.

Perché un atto possa comportare una delle suddette fattispecie non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto sopra descritto.

Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti.

Commette altresì un reato chiunque:

- prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;
- organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;

- contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:
 - deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione del reato; o
 - deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato.

D) IL REATO DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Per Reato di Finanziamento del Terrorismo, in base al D.Lgs. 109/2007 (recante *"Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60 CE"*), si intende: *"qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti."*

La normativa in esame, al fine di contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo, detta misure idonee per attuare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche disposto dalle numerose risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che si sono succedute dal 1999 ad oggi, dal Regolamento CE n. 2580/2001 emanato dal Consiglio in data 27 dicembre 2001 e relativo a misure restrittive specifiche destinate a combattere il terrorismo, nonché dai Regolamenti comunitari emanati ai sensi degli artt. 60 e 301 del Trattato istitutivo della Comunità europea per il contrasto dell'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

Il congelamento dei fondi e delle risorse economiche è disposto, con decreto, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

Ai sensi del D.Lgs. 109/2007, per "*congelamento di fondi*" si intende il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione del portafoglio. Per "*congelamento di risorse economiche*" si intende, invece, il divieto di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia.

13.2. Attività Sensibili

Di seguito sono descritte le principali Attività Sensibili che CRA ha individuato:

- A. Attività di liquidazione sinistri:** attività di liquidazione, tra le quali rientra tra l'altro la gestione delle attività necessarie alla liquidazione delle polizze danni (sinistri, riscatti, scadenze) a soggetti coinvolti in attività terroristiche: tale attività rileva in considerazione del rischio che i proventi derivanti dalla liquidazione sinistri siano utilizzati dal soggetto per finanziare attività terroristiche.
- B. Esecuzione di verifiche in fase di instaurazione di rapporti con clienti anche attraverso soggetti periferici, finalizzate al rilascio di prodotti assicurativi:** tale attività rileva, *inter alia*, in considerazione del fatto che una polizza assicurativa rilasciata ad un cliente potrebbe essere necessaria allo stesso per il compimento di attività terroristiche.
- C. Rapporti con i Fornitori:** tale attività rileva in considerazione del rischio che i proventi della vendita di beni siano utilizzati dal Fornitore per finanziare attività terroristiche.

13.3. Principi generali di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano sia ai Dipendenti e agli Organi Sociali di CRA – in via diretta – sia ai Partner, alla Rete Distributiva, alle Società di Service e ai Consulenti in forza di apposite previsioni contrattuali.

E' ovviamente fatto divieto in via generale di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*quater* del D.Lgs. 231/2001).

Tutti gli obblighi antiriciclaggio, previsti dal d.lgs.n.231/2007 e già analizzati con riferimento ai reati di riciclaggio, sono finalizzati anche alla prevenzione del finanziamento del terrorismo. Si rinvia, quindi, alla descrizione degli obblighi stessi.

Nello svolgimento di attività sensibili, è inoltre fatto obbligo in particolare di:

- a) assicurare un'approfondita conoscenza dei soggetti terzi con i quali vengono instaurati rapporti nell'esercizio del *business* aziendale;
- b) assicurare un'approfondita conoscenza dei soggetti terzi beneficiari di atti di disposizione del patrimonio della Società;
- c) monitorare costantemente i flussi di denaro in uscita;
- d) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/partner anche stranieri;
- e) non effettuare alcuna operazione che possa presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto ovvero che possa determinare l'instaurazione o il mantenimento di rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità e/o della reputazione delle controparti;
- f) non riconoscere compensi in favore dei Consulenti e Fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale.
- g) non selezionare personale in azienda i cui requisiti e la cui affidabilità non sia stata adeguatamente esaminata, compatibilmente con la legislazione vigente.

Al fine dell'efficace attuazione di quanto sopra riportato, la Società adotta procedure in applicazione delle quali:

- i dati raccolti relativamente ai rapporti con clienti, Consulenti e Partner risultino completi ed aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi sia per una valida valutazione del loro profilo;
- la gestione anomala dei rapporti sia preventivamente rilevata e tempestivamente rifiutata e gli indici di anomalia predefiniti siano in grado di selezionare tale anomalia.

La Società, al fine di assicurare il corretto adempimento degli obblighi sopra descritti:

- si dota di un'adeguata organizzazione amministrativa e di un adeguato sistema di controlli interni, proporzionati alle dimensioni, alla natura e alle caratteristiche operative dell'impresa, volti a presidiare il rischio di finanziamento del terrorismo;
- assicura che il personale e i Soggetti Periferici siano sempre periodicamente aggiornati sulle procedure aziendali adottate per la prevenzione dei reati qui considerati, nonché sull'evoluzione della relativa normativa.

13.4. Principi specifici per le procedure

Relativamente alle Attività Sensibili identificate al precedente paragrafo 13.2 si applicano i seguenti principi:

A) ATTIVITÀ DI LIQUIDAZIONE SINISTRI

L'Attività Sensibile in esame è interamente espletata, in forza di contratto di servizi, da Allianz.

Liquidazione Sinistri

L'OdV, avvalendosi delle competenti funzioni di gruppo e/o di esperti appositamente nominati, monitora periodicamente i seguenti aspetti:

- la completezza della documentazione raccolta a giustificazione della liquidazione;
- la sussistenza dei presupposti per la liquidazione;
- la correttezza e l'adeguatezza degli importi liquidati;

- il rispetto del processo di pagamento esercitato anche in conformità all'autonomia liquidativa assegnata;
- l'effettiva destinazione degli importi liquidati al beneficiario.

Fase di denuncia sinistro (owner Back Office Antifrode Sinistri)

1. In fase di apertura del sinistro, se viene intercettato un nominativo inserito nelle apposite liste, la posizione viene automaticamente trasferita all'Ufficio Back Office Antifrode Sinistri per un controllo
2. Viene fatto un controllo sul nominativo intercettato confrontando i dati presenti in lista con i dati presenti nelle varie fonti presenti nel sinistro (ad es PRA, GIN, Sistema operativo Sinistri Sirio, internet fonti aperte) al fine di chiarire se si tratti di errore/omonimia
3. In caso di dubbio sulla posizione intercettata viene chiesto un ulteriore controllo all'Ufficio Antiterrorismo
4. In caso di falso positivo il sinistro viene ritrasferito al CLD di competenza per l'ordinaria gestione
5. In caso di esito positivo la posizione viene trattenuta per la gestione presso l'Unità Antifrode Sinistri e viene segnalata alle Funzioni competenti per le opportune valutazioni ed adempimenti necessari

Fase di Pagamento del Sinistro (owner Ufficio Pagamenti)

- In fase liquidativa, prima di procedere all'autorizzazione del pagamento, il sistema SIRIO incrocia il nominativo del beneficiario o destinatario del pagamento con la list "antiterrorismo" inserita a sistema:
- Nel caso in cui il nominativo sia presente nella lista oppure risulti essere residente nei quattro paesi ad alto rischio (Iran, Siria, Sudan e Nord Corea), il sistema si blocca e all'operatore non è consentito procedere con la liquidazione. L'eccezione, sollevata dal sistema SIRIO, invita il liquidatore a contattare l'Unità Controllo Pagamenti.

- L'Unità Controllo Pagamenti, procede ad effettuare le verifiche del caso, coinvolgendo l'apposita Unità di Compliance che esegue gli approfondimenti necessari.
- Se la segnalazione si rivela un falso positivo, la posizione di danno viene sbloccata dall'Unità Controllo Pagamenti, permettendo al CLD competente di procedere con la normale trattazione;
- In caso contrario l'Ufficio Controllo Pagamenti comunica al liquidatore l'impossibilità a procedere con il pagamento.

Sono oggetto di reportistica periodica nei confronti dell'OdV:

- segnalazione di casi di liquidazione di polizze a favore di beneficiari che, a seguito degli adempimenti di adeguata verifica, risultino essere citati nelle black list internazionali sul finanziamento del terrorismo.

ESECUZIONE DI VERIFICHE IN FASE DI INSTAURAZIONE DI RAPPORTI CON CLIENTI ANCHE ATTRAVERSO SOGGETTI PERIFERICI, FINALIZZATE AL RILASCIO DI PRODOTTI ASSICURATIVI

1) La Società, attraverso la Rete Distributiva, adotta presidi che assicurino un'approfondita conoscenza della clientela al fine di valutare la coerenza e la compatibilità dell'operazione impartita con il profilo del cliente; in particolare, la Società si assicura che la Rete Distributiva non rilasci polizze assicurative a soggetti che:

- sono inseriti nelle *black list* pubblicate nel sito di Banca d'Italia e di altri organismi internazionali di prevenzione del terrorismo;
- sono residenti in un Paese inserito nelle liste dei Paesi Non Cooperativi (NCCT) pubblicate nel sito del FATF – GAFI (www.fatf-gafi.org).

2) La Rete Distributiva attua un costante monitoraggio delle polizze assicurative emesse al fine di verificare l'eventuale sussistenza di rischiosità emerse successivamente all'instaurazione del rapporto.

3) La Rete Distributiva mantiene costantemente aggiornati tutti i dati relativi ai rapporti con i clienti.

4) La Società fornisce istruzioni alla rete Distributiva affinché la stessa:

- non contrattino con soggetti inseriti nelle *black list* pubblicate nel sito di Banca d'Italia e di altri organismi internazionali di prevenzione del terrorismo;
- non contrattino con soggetti residenti in un Paese inserito nelle liste dei Paesi Non Cooperativi (NCCT) pubblicate nel sito del FATF – GAFI (www.fatf-gafi.org);
- assicurino un'approfondita conoscenza della clientela al fine di valutare la coerenza e la compatibilità delle operazioni impartite con il profilo del cliente;
- mantengano aggiornati tutti i dati relativi ai rapporti con i clienti.

B) RAPPORTI CON I FORNITORI

Oltre a quanto previsto ai fini della prevenzione dei Reati di Riciclaggio, nei rapporti con i Fornitori si applicano anche i seguenti principi:

1) La Società non intrattiene rapporti con Fornitori inseriti nelle *black list* pubblicate nel sito di Banca d'Italia e di altri organismi internazionali di prevenzione del terrorismo.

2) La Società non intrattiene rapporti con Fornitori residenti in un Paese inserito nelle liste dei Paesi Non Cooperativi (NCCT) pubblicate nel sito del FATF – GAFI (www.fatf-gafi.org).

3) La relazione sulla selezione dei consulenti e dei fornitori e l'evidenza delle eventuali criticità riscontrate in tale sede è oggetto di reportistica periodica nei confronti dell'OdV. Tale relazione contiene anche l'elenco dei soggetti cancellati dall'elenco dei fornitori per perdita dei requisiti di onorabilità e affidabilità o per presenza nelle liste internazionali sul terrorismo.

CAPITOLO 14 - DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

14.1. Le fattispecie dei delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001)

Il presente capitolo si riferisce ai reati di criminalità organizzata. Si indicano qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 24 ter:

- "*associazione per delinquere*" di cui all'art 416 c.p.;
- "*associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (ex art. 600 c.p.) alla tratta di persone (ex art. 601 c.p.) o all'acquisto e alienazione di schiavi (ex art. 602 c.p.)*" di cui all'art. 416 comma 6 c.p.;
- "*associazione di tipo mafioso anche straniera*" di cui all'art. 416 bis c.p.;
- "*scambio elettorale politico-mafioso*" di cui all'art. 416 ter c.p.;
- "*sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione*" di cui all'art. 630 c.p.;
- "*associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope*" di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990;
- "*delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra, di esplosivi e di armi clandestine*" di cui all'art. 407 comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p..

Da un'analisi preliminare concernente le attività svolte dalla Società è emerso che il rischio di commissione dei reati di cui agli articoli 416 comma 6 c.p., 416 bis, 416 ter c.p., 630 c.p. nonché all'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990 e all'art. 407 comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p. è remoto e solo astrattamente ipotizzabile.

Si fornisce qui di seguito una breve descrizione delle uniche fattispecie di cui all'art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001 ritenute *prima facie* rilevanti per la Società.

- *Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)*

La condotta sanzionata dall'art. 416 c.p. è integrata mediante la costituzione e la conservazione di un vincolo associativo continuativo tra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione di mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso.

Il reato associativo è caratterizzato, pertanto, dai seguenti elementi fondamentali:

- *stabilità e permanenza*: il vincolo associativo deve essere tendenzialmente stabile e destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
- *indeterminatezza del programma criminoso*: l'associazione a delinquere non si configura se i partecipanti si associano al fine di compiere un solo reato; lo scopo dell'associazione deve essere quello di commettere più delitti, anche della stessa specie (in tal caso l'indeterminatezza del programma criminoso ha riguardo solo all'entità numerica);
- *esistenza di una struttura organizzativa*: l'associazione deve prevedere un'organizzazione di mezzi e di persone che, seppure in forma rudimentale, siano adeguati a realizzare il programma criminoso e a mettere in pericolo l'ordine pubblico.

In particolare, sono puniti coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l'associazione, oltre a coloro che regolano l'attività collettiva da una posizione di superiorità o supremazia gerarchica, definiti dal testo legislativo come "capi".

Sono puniti altresì con una pena inferiore tutti coloro che partecipano all'associazione.

Il reato in questione assume rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti anche se commesso a livello "transnazionale" ai sensi dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 (legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale).

A tal riguardo giova sottolineare che ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge si considera "transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Come emerge dalla descrizione del reato in esame, attraverso lo strumento del reato associativo potrebbero essere commessi altri reati, siano essi espressamente previsti dal Decreto 231 oppure non rientranti tra le fattispecie delittuose che autonomamente comportano la responsabilità amministrativa dell'ente.

Le tipologie di reati previsti espressamente dal Decreto 231 sono state analizzate ed approfondite nelle relative Parti Speciali (cui occorre rinviare), indipendentemente dalla circostanza che la loro esecuzione avvenga in forma associativa o meno.

Quanto invece ai reati non previsti espressamente dal Decreto 231, al momento la giurisprudenza pare escludere, sia pure ai fini dell'individuazione del profitto confiscabile, che agli stessi si possa dare rilevanza nella prospettiva di una loro imputazione quali delitti-scopo del reato associativo, in base al rilievo che in tal modo l'art.416 c.p. si trasformerebbe in una disposizione "aperta", in violazione del principio di tassatività del sistema sanzionatorio contemplato dal D.Lgs.n.231/2001 (Cass. pen. sez.VI, n.3635/13). Ad oggi non risultano sentenze successive di segno diverso.

14.2 Attività Sensibili

Di seguito sono descritte le principali Attività Sensibili che potrebbero interessare la Società:

1. **selezione del personale:** tale attività è rilevante in considerazione dei profili di rischiosità connessi all'impiego in azienda di personale (dipendenti, collaboratori a progetto, stagisti ecc.) con pendenze penali;
2. **selezione delle controparti contrattuali, con particolare riferimento ai Consulenti e ai Fornitori:** tale attività è rilevante in considerazione del fatto che l'instaurazione di rapporti con le stesse potrebbe rappresentare un fondamentale presupposto fattuale per la successiva commissione di reati associativi;

14.3 Principi generali di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano sia ai Dipendenti e agli Organi Sociali di CRA – in via diretta – sia alla Rete Distributiva, alle Società di Service, ai Consulenti e ai Partner in forza di apposite clausole contrattuali.

E' ovviamente fatto divieto in via generale di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24 *ter* del D.Lgs. 231/2001).

Nell'ambito delle attività sensibili è fatto divieto in particolare di:

- a) procedere all'assunzione di personale in azienda (dipendenti, collaboratori a progetto, stagisti ecc.) senza aver prima constatato la sussistenza di requisiti di onorabilità e affidabilità;
- b) instaurare rapporti con soggetti terzi - persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere - senza aver rispettato criteri e metodologie di selezione previsti dalle procedure aziendali che consentano di accertarne onorabilità e affidabilità;
- c) intestare conti correnti a prestanome, aprire e gestire fondi extracontabili e intestare beni fittiziamente;

Devono altresì essere rispettati i seguenti obblighi:

- a) il processo di selezione del personale aziendale (dipendenti, collaboratori a progetto, stagisti ecc.) è costantemente regolato dal principio della segregazione dei ruoli;
- b) il processo di selezione delle controparti contrattuali è costantemente regolato dal principio della segregazione dei ruoli;
- c) la persistenza in capo a controparti contrattuali dei requisiti richiesti in fase di selezione è sottoposta a periodici controlli;
- d) la Società monitora la perdurante efficacia delle procedure adottate per prevenire rischiosità connesse alle Attività Sensibili di cui al capitolo 16.2.

14.4. Principi specifici per le procedure

Relativamente alle Attività Sensibili identificate al precedente capitolo 14.2 si applicano i seguenti principi:

SELEZIONE DEL PERSONALE

1) La selezione e assunzione del personale è ispirata a un criterio di trasparenza sulla base dei seguenti parametri:

- professionalità adeguata rispetto all'incarico o alle mansioni da assegnare;
- uguaglianza di trattamento tra i diversi candidati;
- affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale.

2) La Società assicura che vengano prodotti prima dell'assunzione i seguenti documenti:

- *curriculum vitae*;
- casellario giudiziario;
- certificato dei carichi pendenti, non anteriore a tre mesi.

3) La Società conserva la documentazione esibita in sede di assunzione anche al fine di consentirne la consultazione da parte dell'OdV nell'espletamento della consueta attività di vigilanza e controllo.

4) La Società provvede ad effettuare periodici controlli circa il puntuale rispetto in fase di selezione del personale dei principi sopra elencati.

B) SELEZIONE DELLE CONTROPARTI CONTRATTUALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI DISTRIBUTORI, CONSULENTI E FORNITORI

1) La Società garantisce che il processo di selezione avvenga nel rispetto dei principi di trasparenza, onorabilità, pari opportunità di accesso, professionalità, affidabilità ed economicità; in particolare:

Fornitori e Consulenti:

- la Società adotta una procedura aziendale per la gestione dei rapporti i medesimi, la quale preveda una verifica preliminare del possesso da parte degli stessi dei necessari requisiti di affidabilità e onorabilità;
 - la procedura di cui al precedente punto 1) disciplina altresì il processo di acquisto del bene o la fornitura dell'attività consulenziale, indicando le unità coinvolte, le modalità di richiesta di autorizzazione alla spesa e di effettuazione dei relativi pagamenti, nonché di contabilizzazione dell'importo;
 - con particolare riferimento ai professionisti, la Società richiede esibizione di documentazione comprovante l'iscrizione all'ordine professionale;
 - la Società si è dotata di un'apposita procedura aziendale che regoli la selezione dei fornitori di beni e servizi esterni al Gruppo Allianz, coi quali venga sottoscritto uno o più contratti di fornitura che superino un importo di valore prestabilito;
- 2) Partner: i Partner commerciali vengono selezionati con metodi trasparenti e attraverso apposite *check list* all'uopo formulate che consentono una verifica preliminare dell'affidabilità e dell'onorabilità degli stessi.
- 3) La Società verifica periodicamente il possesso dei requisiti dell'affidabilità e onorabilità in capo a Fornitori, Consulenti, e Partner.
- 4) La Società inserisce nei contratti con i Professionisti una specifica clausola con la quale gli stessi dichiarano i) di essere a conoscenza del D.Lgs 231/01 e di non essere mai incorsi nella commissione di uno dei reati in discorso, ii) di prendere atto che la Società ha adottato il presente Modello, pubblicato sul sito web, iii) si impegna al rispetto della normativa alla base del Modello e quindi a non porre in essere comportamenti tali da configurare una delle ipotesi di Reato dal medesimo previste;
- 5) La Società inserisce nei contratti con Fornitori, Appaltatori e Broker una specifica clausola con la quale gli stessi dichiarano i) di essere a conoscenza del D.Lgs 231/01 e dichiara di non aver mai ricevuto condanne, anche non esecutive, per uno dei reati e degli illeciti amministrativi contemplati nel citato Decreto, ii) di prendere atto che la Società ha adottato il presente Modello, pubblicato sul sito web, iii) si impegna al rispetto della normativa alla base del Modello e quindi a

non porre in essere comportamenti tali da configurare una delle ipotesi di Reato dal medesimo previste;

- 6) La Società inserisce nei contratti infragurppo una specifica clausola con la quale si dichiara e si garantisce che, nell'espletamento delle attività previste dal contratto, non sarà posto in essere - obbligandosi anche per il fatto del proprio personale ai sensi dell'art. 1381 del Codice Civile - alcun atto od omissione da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del citato D.lgs. n. 231/2001, impegnandosi ad agire nel pieno rispetto del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto 231;
- 7) Nei contratti con i Professionisti, i Fornitori, gli Appaltatori e i Broker, deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse);
- 8) Nei contratti con Fornitori, Consulenti, e Partner la Società inserisce altresì la specifica clausola *anti-corruption*.

CAPITOLO 15 - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO E REATI DI CONTRAFFAZIONE

15.1. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1. D.Lgs. 231/2001)

Il presente capitolo si riferisce ai delitti contro l'industria e il commercio. Si indicano qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25 bis 1.:

- *"turbata libertà dell'industria o del commercio"* di cui all'art. 513 c.p.;
- *"illecita concorrenza con minaccia o violenza"* di cui all'art. 513 bis c.p.;
- *"frodi contro le industrie nazionali"* di cui all'art. 514 c.p.;
- *"frode nell'esercizio del commercio"* di cui all'art. 515 c.p.;
- *"vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine"* di cui all'art. 516 c.p.;
- *"vendita di prodotti industriali con segni mendaci"* di cui all'art. 517 c.p.;
- *"fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale"* di cui all'art. 517 ter c.p.;
- *"contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari"* di cui all'art. 517 quater c.p..

In considerazione dell'attività svolta da Creditras Assicurazioni si ritiene di non considerare il rischio di commissione di taluni di questi reati. Si provvede, dunque, a fornire qui di seguito una breve descrizione dei soli reati che sono risultati astrattamente configurabili in relazione all'attività aziendale svolta dalla Società.

- *Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.)*

Risponde del delitto di turbata libertà dell'industria e del commercio ai sensi dell'art. 513 c.p. chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di una industria o di un commercio.

Tale norma mira alla tutela del libero esercizio dell'industria e del commercio: rientrano, pertanto, nell'ambito di protezione della norma tutti i tipi di attività economica che rispettino i requisiti di organizzazione, economicità e professionalità stabiliti dall'art. 2082 c.c. per l'esercizio dell'attività imprenditoriale.

In particolare la condotta del soggetto deve essere concretamente idonea a:

- impedire, ossia a contrastare anche temporaneamente o parzialmente l'esercizio

dell'attività industriale o commerciale;

· turbare, ossia ad alterare il regolare e libero svolgimento dell'attività industriale o commerciale.

La fattispecie in oggetto prevede alternativamente l'uso della violenza sulle cose o di mezzi fraudolenti. In relazione alla prima, deve farsi riferimento all'art. 392 comma 2 c.p. il quale prevede in generale che "agli effetti della legge penale si ha «violenza sulle cose» allorché la cosa venga danneggiata o trasformata o ne è mutata la destinazione".

Con riferimento alla nozione di mezzi fraudolenti, in assenza di una definizione normativa, pare corretto ricomprendervi tutti i mezzi che sono in concreto idonei a trarre in inganno la vittima (es. artifici, raggiri e menzogne).

Va precisato che gli atti di concorrenza sleale, previsti dall'art. 2598 c.c, di per sé, non hanno rilevanza penale, a meno che non integrino tutti i requisiti della fattispecie dell'art.513 c.p.

Il suddetto reato potrebbe configurarsi in astratto qualora la Società ricorra a raggiri o simulazioni al fine di sviare la clientela di un determinato concorrente, facendogli perdere rilevanti quote di mercato.

- *Illecita concorrenza con minaccia o con violenza (art. 513 bis c.p.)*

L'art. 513 *bis* punisce chiunque nell'esercizio di una attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

Gli atti di concorrenza previsti dalla norma non sono di per sé illeciti e consistono in un insieme di attività compiute al fine di produrre o vendere di più rispetto agli altri esercenti la stessa attività o attività simile. Tali atti diventano illeciti e integrano, quindi, il suddetto reato solo nel caso in cui vengano compiuti con violenza, ossia impiegando energia fisica sulla persona o sulle cose, o con minaccia ossia prospettando ad una persona un male ingiusto e futuro il cui verificarsi dipenderà dalla volontà del minacciante.

- *Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)*

Il reato in oggetto si realizza qualora, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, si consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

15.2. Reati di contraffazione (art. 25 bis d. Lgs 231/2001)

Il presente capitolo si riferisce altresì ai reati di "*contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni*" (di seguito, i "reati di contraffazione") e di "*introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi*", previste rispettivamente dagli art. 473 c.p. e art. 474 c.p., di cui all'art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001.

Si provvede a fornire qui di seguito una breve descrizione del reato di cui all'art. 473 c.p., in quanto ritenuto solo potenzialmente rilevante in relazione all'attività svolta dalla Società.

- *Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)*

L'art. 473 c.p. sanziona penalmente:

- a. chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali;
- b. chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

La norma tutela la fiducia che il pubblico ha nella genuinità dei segni distintivi di prodotti industriali, ossia di:

- *marchi*: segni (emblema, figura, denominazione etc.) destinati a distinguere merci o prodotti di una determinata impresa;
- *brevetti*: attestati con i quali è concesso il diritto all'uso esclusivo di una invenzione o di una scoperta;
- *disegni e modelli industriali vanno* intesi come brevetti per disegni e modelli.

La condotta criminosa consiste nella:

- *contraffazione*, ossia nella riproduzione, nei suoi elementi essenziali, del marchio genuino, in modo da trarre in inganno i compratori;
- *alterazione*, ossia nella modificazione parziale di un marchio genuino.

La condotta viene penalmente sanzionata anche nel caso di utilizzo commerciale o industriale dei marchi o dei segni distintivi già contraffatti.

15.3 Attività Sensibili

Di seguito sono descritte le principali Attività Sensibili che CRA ha individuato:

- 1. gestione delle comunicazioni esterne:** tale attività è rilevante in considerazione dei profili di rischiosità connessi all'utilizzo di comunicazioni esterne al fine di creare, mediante artifici, turbative all'esercizio dell'altrui attività di impresa;
- 2. commercializzazione dei prodotti assicurativi attraverso la Rete Distributiva:** tale attività è rilevante in considerazione dei profili di rischiosità connessi *i)* all'utilizzo di nomi o segni distintivi già utilizzati sul mercato da un concorrente creando conseguentemente confusione tra i consumatori e inducendoli a sottoscrivere polizze assicurative che già ritengono di conoscere *ii)* all'effettuazione, in fase di lancio sul mercato di un nuovo prodotto, di una descrizione dello stesso tale da indurre un consumatore a credere che il prodotto in questione sia differente da quello che in realtà acquista.

15.4. Principi generali di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano sia ai Dipendenti e agli Organi Sociali di CRA – in via diretta – sia alla Rete Distributiva, alle Società di Service, ai Consulenti e ai Partner in forza di apposite clausole contrattuali.

E' fatto divieto in via generale di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 25-*bis* 1 e 25-*bis* del D.Lgs. 231/2001).

Nell'ambito delle attività sensibili è fatto divieto in particolare di:

- a) usare nomi o segni distintivi per la commercializzazione dei prodotti assicurativi che siano idonei a produrre confusione con nomi o segni distintivi legittimamente usati da altre compagnie;
- b) imitare servilmente i prodotti di un concorrente che abbiano caratteristiche peculiari e specifiche tali da poter essere considerate proteggibili dalla normativa oggetto del presente capitolo;
- c) effettuare una descrizione di un prodotto assicurativo non esattamente corrispondente a quella reale;

- d) diffondere notizie e/o apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente che siano anche solo potenzialmente idonei a determinarne il discredito;
- e) denigrare un concorrente o, comunque, convincere fraudolentemente un appaltatore a scegliere la Società preferendola ad altre nell'ambito di una gara o di un *beauty contest*;
- f) effettuare qualsiasi attività che possa essere considerata una forma concorrenza non pienamente corretta e trasparente.

15.5. Principi specifici per le procedure

Relativamente alle Attività Sensibili identificate al precedente capitolo 15.3 si applicano i seguenti principi:

C) GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI ESTERNE

- 1) La Società predispone presidi volti ad evitare la diffusione di informazioni o di apprezzamenti che possano essere lesivi delle attività commerciali dei concorrenti.
- 2) La Società stabilisce preventivamente quali figure aziendali siano deputate a rilasciare dichiarazioni all'esterno, prevedendo eventuali facoltà di subdelega.
- 3) La Società prevede un coordinamento tra tutte le funzioni che prendono parte all'*iter* di predisposizione delle suddette dichiarazioni, ivi incluse le funzioni deputate della Capogruppo.
- 4) La Società si adopera affinché sia adeguatamente diffusa una politica aziendale improntata a principi di eticità e correttezza nei confronti dei concorrenti nella gestione delle comunicazioni esterne.

D) COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ASSICURATIVI

- 1) La Società predispone presidi volti ad accertare l'inconfondibilità dei segni distintivi utilizzati per commercializzare e pubblicizzare i prodotti assicurativi.
- 2) La Società predispone un elenco di tutti i marchi e i segni distintivi utilizzati (e, pertanto, utilizzabili) dalla Società per la commercializzazione e pubblicizzazione dei prodotti assicurativi, prevedendo apposita procedura aziendale per l'utilizzo di nuovi marchi o segni distintivi.

3) La Società prevede, all'interno delle procedure relative allo sviluppo e alla commercializzazione dei prodotti assicurativi, un processo di consultazione delle banche dati messe a disposizione dall'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti da attuarsi ogni volta che si intendano utilizzare nuovi segni o simboli grafici.

4) La Società adotta presidi attraverso i quali verificare la corretta e fedele descrizione dei prodotti assicurativi lanciati sul mercato.

5) La Società predispone controlli sui contenuti del sito internet, delle *brochure* pubblicitarie e su altri eventuali supporti informatici o cartacei attraverso i quali sono commercializzati e/o pubblicizzati i prodotti assicurativi.

Inoltre:

1) Tutti i prodotti sono distribuiti con il doppio logo (UniCredit e CreditRas). L'accertamento dell'inconfondibilità dei segni distintivi utilizzati per commercializzare i prodotti assicurativi è svolta da UniCredit, il quale propone le soluzioni alla Compagnia solo dopo l'approvazione delle proprie funzioni di controllo. CreditRas, in qualità di provider assicurativo, applica i loghi ufficiali previsti dopo aver fatto i controlli contenutistici e di coerenza assicurativa.

2) La società utilizza esclusivamente i marchi registrati e presenti sul portale interno di Allianz. Non è previsto l'utilizzo di nuovi marchi e segni distintivi.

3) Tutti i prodotti sono distribuiti con il doppio logo (UniCredit e CreditRas). La consultazione delle Banche dati messe a disposizione dall'Ufficio Marchi e Brevetti è fatta da UniCredit. Eventuali proposte vengono sottoposte a CreditRas solo dopo l'approvazione delle funzioni di controllo di UniCredit.

4) La società sottopone tutto il materiale tecnico, formativo e pubblicitario agli uffici tecnici preposti per una validazione dei contenuti. Tutto il materiale pubblicitario è inoltre sottoposto ex ante alle funzioni Legal e Compliance per le opportune verifiche di conformità alla normativa pubblicitaria.

La Compagnia organizza sessioni di formazione commerciale e invia sul territorio dei rappresentanti per affiancare l'intermediario nel processo di vendita.

CAPITOLO 16 - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

16.1. Premessa

Il presente capitolo si riferisce ai delitti informatici e trattamento illecito di dati di cui all'art. 24-*bis* del D.Lgs. 231/2001, nonché ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore di cui all'art. 25-*novies* del D.Lgs. 231/2001.

A tal riguardo si sottolinea che, nonostante le due tipologie di reati tutelino interessi giuridici differenti, si è ritenuto opportuno trattarli in un unico capitolo:

- entrambe le fattispecie presuppongono un corretto utilizzo delle risorse informatiche;
- i principi procedurali mirano, in entrambi i casi, a garantire la sensibilizzazione dei Destinatari in merito alle molteplici conseguenze

16.2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis D.Lgs. 231/2001)

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 24 bis.

- *Falsità in documenti informatici (art. 491 bis c.p.)*

L'articolo in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti – ossia i delitti previsti dagli artt. 476 e ss. c.p., tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sia in atti pubblici che in atti privati, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un documento informatico.

I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti cartacei.

Per documento informatico deve intendersi la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1, co. 1, lett. p, D.Lgs. 82/2005).

A titolo esemplificativo, integrano il delitto di falsità in documenti informatici la condotta di inserimento fraudolento di dati falsi nelle banche dati pubbliche oppure la condotta dell'addetto alla gestione degli archivi informatici che proceda, deliberatamente, alla modifica di dati in modo da falsificarli.

Inoltre, il delitto potrebbe essere integrato tramite la cancellazione o l'alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui sistemi dell'ente, allo scopo di eliminare le prove di un altro reato.

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)

Tale reato si realizza quando un soggetto "abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto ad escluderlo".

Il delitto di accesso abusivo al sistema informatico rientra tra i delitti contro la libertà individuale. Il bene che viene protetto dalla norma, secondo l'interpretazione prevalente, è il c.d. "domicilio informatico" seppur vi sia chi sostiene che il bene tutelato è, invece, l'integrità dei dati e dei programmi contenuti nel sistema informatico.

La norma prevede due condotte distinte, l'"accesso" al sistema, ed il "mantenimento" nel sistema: l'accesso dev'essere abusivo e deve riguardare un sistema protetto da misure di sicurezza (nel concetto di misure di sicurezza è ricompresa una semplice password); il mantenimento nel sistema integra la fattispecie quando è effettuato contro la volontà del titolare del sistema.

Il reato sussiste quando la condotta di accesso o mantenimento nel sistema posta in essere dal soggetto agente, benché abilitato all'accesso, violi le condizioni e i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema, onde delimitarne oggettivamente l'accesso, o quando l'agente ponga in essere operazioni di natura ontologicamente diversa da quelle per le quali l'accesso gli è consentito (Cass. Sez. Un. n.4694/2011).

Non rilevano, quindi, le finalità che soggettivamente hanno indotto l'ingresso nel sistema, mentre è rilevante la violazione delle prescrizioni di carattere organizzativo impartite per disciplinare le modalità di accesso agli strumenti informatici. Tali disposizioni, come precisato dalla giurisprudenza, possono consistere in disposizioni organizzative interne, prassi aziendali, clausole di contratti individuali di lavoro.

Il delitto potrebbe essere astrattamente commesso da parte di qualunque dipendente della Società accedendo abusivamente ai sistemi informatici di terzi (es. imprese concorrenti, etc.) o in uso ad altri dipendenti.

- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)

Tale reato si realizza quando un soggetto, "al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo".

Il Legislatore ha introdotto questo reato al fine di prevenire le ipotesi di accesso abusivo a un sistema informatico. Per mezzo dell'art. 615 quater c.p., pertanto, sono punite le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.

I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, password o schede informatiche (ad esempio, badge, carte di credito, bancomat e smart card).

Il delitto può risultare integrato, ad esempio, nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti

- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 - quinquies c.p.)

Tale reato si realizza qualora qualcuno, "allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici".

Questo delitto è integrato, ad esempio, nel caso in cui il soggetto si procuri un virus, idoneo a danneggiare un sistema informatico o qualora si producano o si

utilizzino delle smart card che consentono il danneggiamento di apparecchiature o di dispositivi elettronici.

E' necessaria la sussistenza dello scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati oppure i programmi in essi contenuti o, ancora, al fine di favorire l'interruzione parziale o totale o l'alterazione del suo funzionamento.

● *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)*

Tale ipotesi di reato si integra qualora un soggetto fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisca o interrompa tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.

La norma, al primo comma, tutela la libertà e la riservatezza delle comunicazioni informatiche o telematiche durante la fase di trasmissione al fine di garantire l'autenticità dei contenuti e la riservatezza degli stessi.

La fraudolenza consiste nella modalità occulta di attuazione dell'intercettazione, all'insaputa del soggetto che invia o cui è destinata la comunicazione.

Perché possa realizzarsi questo delitto è necessario che la comunicazione sia attuale, vale a dire in corso, nonché personale ossia diretta ad un numero di soggetti determinati o determinabili (siano essi persone fisiche o giuridiche). Nel caso in cui la comunicazione sia rivolta ad un numero indeterminato di soggetti la stessa sarà considerata come rivolta al pubblico.

Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione di dati, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la destinazione: l'obiettivo dell'azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, ovvero comprometterne l'integrità, ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione.

Nell'ipotesi del secondo comma, non è necessario che le comunicazioni siano state intercettate in modo fraudolento, in quanto la norma persegue il fine di evitare

che siano divulgate con qualsiasi mezzo di informazione al pubblico comunicazioni cd. "chiuse", destinate a rimanere segrete.

- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

Questa fattispecie di reato si realizza quando qualcuno, "fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi".

La condotta vietata dall'art. 617-quinquies è, pertanto, costituita dalla mera installazione delle apparecchiature, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate. Si tratta di un reato che mira a prevenire condotte di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche.

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)

Tale fattispecie di reato si realizza quando un soggetto "distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui". Il reato, ad esempio, si integra nel caso in cui il soggetto proceda alla cancellazione di dati dalla memoria del computer senza essere stato preventivamente autorizzato da parte del titolare del terminale.

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)

Tale reato si realizza quando un soggetto "commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità".

Questo delitto si distingue dal precedente poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati alla soddisfazione di un interesse di natura pubblica.

Perché il reato si integri è sufficiente che si tenga una condotta finalizzata al deterioramento o alla soppressione del dato.

- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)*

Questo reato si realizza quando un soggetto "mediante le condotte di cui all'art. 635 bis (danneggiamento di dati, informazioni e programmi informatici), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento". Quando l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto in esame e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635 bis.

Il reato si integra in caso di danneggiamento o cancellazione dei dati o dei programmi contenuti nel sistema, effettuati direttamente o indirettamente (per esempio, attraverso l'inserimento nel sistema di un virus).

- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)*

Questo reato si configura quando "il fatto di cui all'art. 635 quater (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici) è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento".

Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, differentemente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità (art. 635 ter), quel che rileva è che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica del sistema stesso.

16.3. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D.Lgs. 231/2001)

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25-novies.

- Divulgazione tramite reti telematiche di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171 comma 1 lett. A bis e comma 3. Legge sul diritto d'autore)

In relazione alle varie fattispecie delittuose di cui all'art. 171 della Legge sul Diritto d'Autore, costituiscono presupposto di una responsabilità dell'ente esclusivamente le seguenti condotte:

- (i) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa;
- (ii) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

Se dunque nella prima ipotesi ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete, nella seconda ipotesi il bene giuridico protetto è l'onore e la reputazione dell'autore.

- Duplicazione, a fini di lucro, di programmi informatici o importazione, distribuzione, vendita, detenzione per fini commerciali di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE (art. 171 bis legge sul diritto d'autore.)

La norma in esame è volta a tutelare il corretto utilizzo dei software e delle banche dati.

Per ciò che concerne i software, ai sensi del primo comma, il reato in ipotesi si configura nel caso in cui taluno abusivamente duplichi, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importi, distribuisca, venda, detenga a scopo commerciale o imprenditoriale o conceda in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE.

Il fatto è punito anche se la condotta ha ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Per ciò che concerne le banche dati, il secondo comma della stessa norma punisce inoltre chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduca, trasferisca su altro supporto, distribuisca, comunichi, presenti o dimostri in pubblico il contenuto di una banca dati ovvero esegua l'estrazione o il reimpiego della banca dati, o, ancora, distribuisca, venda o conceda in locazione una banca dati in violazione delle disposizioni di cui alla legge sul diritto d'autore.

Sul piano soggettivo, per la configurabilità del reato si richiede lo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo anche non prettamente economico (fine di profitto).

- Duplicazione, riproduzione, trasmissione – per uso non personale e a scopo di lucro – di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio (art. 171 ter Legge sul diritto d'autore)

La disposizione in esame tutela una serie numerosa di opere dell'ingegno nei confronti di condotte abusive variamente descritte: opere destinate al circuito radiotelevisivo e cinematografico, incorporate in supporti di qualsiasi tipo contenenti fonogrammi e videogrammi di opere musicali, ma anche opere letterarie, scientifiche o didattiche.

A restringere l'ambito di applicabilità della disposizione, però, vi sono due requisiti.

Il primo è che le condotte siano poste in essere per fare un uso non personale dell'opera dell'ingegno, e il secondo è il fine di lucro.

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati identificativi dei supporti non soggetti al contrassegno da parte dei produttori o importatori degli stessi (art. 171-septies Legge sul diritto d'autore)

La disposizione in esame è posta a tutela delle funzioni di controllo della SIAE, in un'ottica di tutela anticipata del diritto d'autore. Si tratta pertanto di un reato di ostacolo che si consuma con la mera violazione dell'obbligo.

La disposizione estende la pena prevista dal primo comma dell'art. 173 bis ai produttori e agli importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE che

non comunichino alla SIAE stessa entro trenta giorni dall'importazione o dalla commercializzazione i dati necessari all'univoca identificazione dei supporti medesimi.

Il secondo comma punisce invece la falsa comunicazione di tali dati alla SIAE.

Come in altri settori, quindi, si è voluta accordare una tutela penale alle funzioni di vigilanza delle Autorità preposte al controllo.

- Produzione, importazione, vendita, installazione e utilizzo per uso pubblico e privato, a fini fraudolenti, di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171 octies Legge sul diritto d'autore)

La disposizione punisce chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico o privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.

L'articolo definisce inoltre ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Vale a restringere l'ambito di applicabilità della norma l'elemento soggettivo di perseguimento di fini fraudolenti.

16.4 Attività sensibili

Di seguito sono descritte le principali Attività Sensibili che CRA ha individuato:

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

1. **Utilizzo da parte del personale della rete aziendale:** tale attività è rilevante in considerazione dei profili di rischiosità connessi all'utilizzo della rete aziendale, della posta elettronica e di internet quale possibile veicolo per la commissione di un delitto informatico;

2. **Gestione della rete aziendale:** tale attività è rilevante in considerazione dei profili di rischio connessi all'attività di gestione, manutenzione e sviluppo della rete aziendale quale possibile veicolo per la commissione di un delitto informatico.

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

1. utilizzo degli applicativi informatici aziendali (software): tale attività è rilevante in considerazione dei profili di rischio connessi al potenziale utilizzo senza licenza - e quindi illegittimamente - di software coperti da altrui diritto d'autore;
2. gestione del sito internet aziendale: tale attività è rilevante in considerazione dei profili di rischio connessi all'eventualità che all'interno del sito internet aziendale vengano utilizzati in modo illecito composizioni musicali, immagini o altre opere dell'ingegno coperte da altrui diritto d'autore;
3. pubblicizzazione dei prodotti assicurativi: tale attività è rilevante in considerazione dei profili di rischio connessi all'eventuale illegittimo utilizzo, in occasione delle campagne pubblicitarie dei prodotti assicurativi, di composizioni musicali, immagini o altre opere dell'ingegno coperte da altrui diritto d'autore.

16.5. Principi generali di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano sia ai Dipendenti e agli Organi Sociali di CRA – in via diretta – sia alle Società di Service in forza di apposite clausole contrattuali.

E' fatto divieto in via generale di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24-*bis* e 25-*novies* del D.Lgs. 231/2001).

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto in particolare divieto di:

- a) divulgare informazioni relative ai sistemi informatici aziendali;
- b) utilizzare i sistemi informatici aziendali per finalità non connesse alla mansione svolta;

c) utilizzare illecitamente materiale tutelato dall'altrui diritto d'autore.

Al fine di limitare le rischiosità connesse alle tipologie di reato qui considerate, la Società:

a) fornisce, ai Destinatari, un'adeguata informazione circa il corretto utilizzo degli *user-id* e delle *password* per accedere ai principali sottosistemi informatici utilizzati presso la Società;

b) regola, attraverso opportune policy, l'utilizzo dei sistemi informatici e l'accesso agli stessi da parte dei Destinatari sulla base delle finalità connesse agli impieghi da questi ultimi svolti;

c) effettua, per quanto possibile, nel rispetto della normativa sulla privacy, degli accordi sindacali in essere e dello Statuto dei Lavoratori, controlli periodici sulla rete informatica aziendale al fine di individuare comportamenti anomali;

d) predispone e mantiene adeguate difese fisiche a protezione dei server della Società;

e) predispone e mantiene adeguate difese a protezione degli ulteriori sistemi informatici aziendali;

f) effettua, per quanto possibile, controlli periodici sui contenuti del sito internet aziendale.

16.6 Principi specifici per le procedure

Relativamente alle Attività Sensibili identificate al precedente capitolo 16.3 si applicano i seguenti principi:

A) UTILIZZO E GESTIONE DELLA RETE AZIENDALE

Ai Destinatari è fatto divieto di:

- modificare in qualsiasi modo la configurazione delle postazioni di lavoro fisse o mobili assegnate dalla Società;

- installare o utilizzare strumenti software e/o hardware che potrebbero essere adoperati per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (es. sistemi per individuare le password, decifrare i file criptati, ecc.);
- ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, o di terzi con metodi o procedure differenti da quelle a tale scopo autorizzate dalla Società;
- manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale di clienti o di terzi, comprensivo di dati, archivi e programmi;
- effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici aziendali;
- divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Società le proprie credenziali di accesso ai sistemi ed alla rete aziendale o di terzi;
- sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terzi per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- violare i sistemi informatici di società concorrenti per acquisire la documentazione relativa ai loro progetti;
- danneggiare le infrastrutture tecnologiche di società concorrenti al fine di impedirne l'attività o danneggiarne l'immagine;
- manipolare i dati presenti sui propri sistemi come risultato dei processi di business;
- danneggiare, distruggere o manomettere documenti informatici aventi efficacia probatoria, registrati presso enti pubblici (es. polizia, uffici giudiziari, ecc.), e relativi a procedimenti o indagini giudiziarie in cui la Società sia coinvolta a qualunque titolo.

La Società a sua volta pone in essere i seguenti adempimenti:

- informare adeguatamente i Destinatari dell'importanza di mantenere le proprie credenziali confidenziali e di non divulgare le stesse a soggetti terzi;

- informare i Destinatari della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici;
- informare i Destinatari della necessità di spegnere (log off) i propri sistemi informatici al termine della giornata lavorativa;
- impostare i sistemi informatici stessi in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
- fornire un accesso da e verso l'esterno (connessione alla rete Internet) esclusivamente ai sistemi informatici dei Destinatari che ne abbiano necessità ai fini lavorativi;
- dotare la stanza dei server di porta con chiusura a chiave;
- proteggere per quanto possibile ogni sistema informatico societario al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi hardware in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;
- fornire ogni sistema informatico di adeguato software firewall e antivirus e far sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati;
- limitare l'accesso alle aree ed ai siti Internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di programmi infetti (c.d. "virus") capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti;
- qualora per la connessione alla rete Internet si utilizzino collegamenti wireless (ossia senza fili, mediante router dotati di antenna WiFi), proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni alla Società, possano illecitamente collegarsi alla rete Internet tramite i router della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai dipendenti della Società;
- limitare l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei destinatari (ad esempio, oltre allo username ed alla password, fornire ai soggetti che abbiano necessità di collegarsi alla rete societaria dall'esterno un "token" - una chiavetta - in grado di generare password casuali necessarie per l'accesso).

In realzione all'attività di Gestione della rete aziendale, la Società pone in essere i seguenti adempimenti:

La Società pone in essere i seguenti adempimenti:

- 1) disciplina formalmente le modalità attraverso le quali modificare il sito internet aziendale;
- 2) indica quali figure interne partecipino al processo decisionale di modifica del sito internet aziendale e quali figure siano invece demandate ad attuare effettivamente le modifiche, prevedendo, ove necessario, una preventiva consultazione della Funzione Affari Legali della Capogruppo;
- 3) prevede che l'accesso al sito internet aziendale a fini di modifica sia attuabile solo in possesso di specifiche password a tale scopo generate;
- 4) fornisce alle figure aziendali interessate adeguata informazione circa le potenziali rischiosità in materia di responsabilità amministrativa degli enti connesse all'attività di configurazione del sito internet aziendale;
- 5) adotta misure tali da consentire che l'utilizzo di materiale coperto da altrui diritto d'autore all'interno del sito internet avvenga solamente in presenza di un diritto all'utilizzazione dello stesso;
- 6) verifica periodicamente l'eventuale pubblicazione sul proprio sito internet aziendale di materiale non autorizzato.

B) UTILIZZO DEGLI APPLICATIVI INFORMATICI AZIENDALI (SOFTWARE)

La Società pone in essere i seguenti adempimenti:

- adotta misure specifiche che impediscano l'installazione e l'utilizzo di software non approvati dalla Società, non correlati con l'attività professionale espletata per la stessa o per i quali non si possiede la necessaria licenza d'uso;
- richiama periodicamente in modo inequivocabile i propri Dipendenti, anche attraverso apposita attività di formazione, ad un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso;

- in generale, predispone e mantiene adeguate difese a protezione dei sistemi informatici aziendali.

Sono oggetto di reportistica periodica nei confronti dell'OdV:

- descrizione dei sistemi informatici/ software in uso presso la compagnia per trasmettere flussi informativi e controlli effettuati sul funzionamento degli stessi;
- relazione sulle procedure di utilizzo dei sistemi informativi aziendali e attività di potenziamento e miglioramento degli stessi.

C) GESTIONE DEL SITO INTERNET AZIENDALE

La Società pone in essere i seguenti adempimenti:

- disciplina formalmente le modalità attraverso le quali modificare il sito internet aziendale;
- indica quali figure interne partecipino al processo decisionale di modifica del sito internet aziendale e quali figure siano invece demandate ad attuare effettivamente le modifiche, prevedendo, ove necessario, una preventiva consultazione della Funzione Affari Legali della Capogruppo;
- prevede che l'accesso al sito internet aziendale a fini di modifica sia attuabile solo in possesso di specifiche password a tale scopo generate;
- fornisce alle figure aziendali interessate adeguata informazione circa le potenziali rischiosità in materia di responsabilità amministrativa degli enti connesse all'attività di configurazione del sito internet aziendale;
- adotta misure tali da consentire che l'utilizzo di materiale coperto da altrui diritto d'autore all'interno del sito internet avvenga solamente in presenza di un diritto all'utilizzazione dello stesso;
- verifica periodicamente l'eventuale pubblicazione sul proprio sito internet aziendale di materiale non autorizzato.

D) PUBBLICIZZAZIONE DEI PRODOTTI ASSICURATIVI

La Società pone in essere i seguenti adempimenti:

- adotta misure tali da consentire che l'utilizzo di materiale coperto da altrui diritto d'autore in occasione delle campagne pubblicitarie svolte anche dalla Rete Distributiva avvenga solamente in presenza di un diritto all'utilizzazione dello stesso.

La pubblicizzazione dei prodotti assicurativi viene fatta direttamente dall'intermediario UniCredit. CreditRas in occasione delle nuove campagne pubblicitarie invita l'intermediario a verificare il non utilizzo di materiale coperto da altrui diritto d'autore.

La Società valuta ex-ante i contenuti tecnici di prodotto e con l'aiuto delle strutture preposte effettua i controlli di adeguatezza alla normativa in vigore. Ex-post effettua controlli periodici di recepimento, da parte dell'intermediario, delle richieste avanzate in termini di contenuti e normativa.

CAPITOLO 17 - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

17.1. La fattispecie di reato

Il delitto di cui all'art. 377-*bis* del codice penale è stato inserito nel catalogo dei reati presupposto dalla L. 3 agosto 2009, n. 116 (art. 25-*decies* D.lgs. 231/2001).

Nello specifico, la disposizione del codice penale sanziona – salvo che il fatto costituisca reato più grave – *«chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere»*.

17.2. Attività sensibili

Di seguito sono descritte le Attività Sensibili che CreditRas Assicurazioni. ha individuato al proprio interno in relazione al reato di cui al presente capitolo:

- a) Gestione del contenzioso: si tratta delle attività relative alla gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali, attivi e passivi, che coinvolgono la Compagnia e della gestione dei rapporti con i consulenti legali e tecnici esterni, con specifico riferimento alla gestione dei rapporti con soggetti che possono avvalersi della facoltà di non rispondere nel processo penale.

17.3. Principi generali di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano sia ai Dipendenti e agli Organi Sociali di CreditRas Assicurazioni – in via diretta – sia ai consulenti legali e tecnici della Compagnia in forza di apposite clausole contrattuali.

È fatto divieto in via generale di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*decies* del D.lgs. 231/2001).

In particolare, è fatto espresso divieto ai Destinatari, di ricorrere alla forza fisica, a minacce o all'intimidazione oppure promettere, offrire o concedere un'indebita utilità per indurre colui il quale può avvalersi della facoltà di non rispondere nel

procedimento penale, a non rendere dichiarazioni o a rendere false dichiarazioni all'autorità giudiziaria, con l'intento di ottenere una pronuncia favorevole alla Società o determinare il conseguimento di altro genere di vantaggio.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto ulteriormente divieto di:

- a) usare qualsiasi forma di violenza o minaccia al fine di indurre una persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria a non rendere tali dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci;
- b) offrire o promettere di offrire denaro o altra utilità al fine di indurre una persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria a non rendere tali dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

17.4. Principi specifici per le procedure

A) GESTIONE DEL CONTENZIOSO

In relazione all'attività sensibile in commento e al fine di integrare i principi generali sopra indicati si richiamano anche quelli dettati nei precedenti capitoli 9.3, 9.4 e 9.5 dedicati alla gestione dei rapporti con la P.A.

CAPITOLO 18 - DELITTI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

18.1. Le fattispecie di reato

Il delitto di "impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare", previsto dall'art. 22, co. 12 bis d.lgs. n. 286 del 1998 è stato introdotto nel novero dei c.d. "Reati Presupposto" del Decreto 231, all'articolo l'art. 25-*duodecies*, dal Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, il quale, entrato in vigore il 9 agosto 2012, disciplina l'attuazione della Direttiva 2009/52/CE.

Sono inoltre trattati per analogia di presidi, nella presente Parte Speciale, i delitti contro "la personalità individuale", con specifico riferimento a quanto previsto dall'art. 603-bis del codice penale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 1, della Legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo", a decorrere dal 4 novembre 2016.

Di seguito si provvede a fornire una breve descrizione di tali delitti, in quanto ritenuto rilevante in relazione all'attività produttiva svolta dalla Compagnia (cfr. Matrice delle attività a rischio-reato).

- ***Delitto di impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, del D.Lgs. 286/1998)***

Tale reato si configura qualora il soggetto che riveste la qualifica di datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o sia stato revocato o annullato, laddove i lavoratori occupati siano:

- a) in numero superiore a tre;
- b) minori in età non lavorativa;
- c) sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui all'articolo 603-*bis*, c.p.

- ***Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinqüies* del D.Lgs. 231/2001)***

Sebbene i reati della specie di cui all'art. 25-*quinqüies* siano stati esclusi dalla trattazione del presente Modello, in quanto ritenuti non applicabili, se non in via

remota, si richiamano limitatamente al cd. Reato di "Caporalato", di cui all'art. 603-bis del c.p..

Tale reato si configura quando chiunque:

- a) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- b) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- a) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- b) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- c) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- d) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

18.2 Attività Sensibili

Di seguito sono descritte le Attività Sensibili che CRA ha individuato in relazione ai reati di cui al presente capitolo, sebbene in via generale per tipologia di *business* la CRA presenti un limitato grado di esposizione al rischio di integrazione del reato in esame:

- 1. Assunzione del personale dipendente comunitario e/o extracomunitario:** tale attività è rilevante in considerazione dei profili di rischio connessi – nell'ottica della possibile commissione dei delitti in

oggetto – all'impiego in azienda di personale dipendente comunitario e/o extracomunitario senza regolare permesso di soggiorno.

2. Affidamento di attività in appalto: tale attività è rilevante in considerazione dei rischi connessi all'impiego da parte di appaltatori (o subappaltatori) della Società per l'esercizio dei servizi svolti in favore di quest'ultima di personale dipendente comunitario e/o cittadini extracomunitari privi del regolare permesso di soggiorno.

In particolare, con riferimento alle Attività Sensibili in esame si applicano:

- la richiesta e la verifica del permesso di soggiorno;
- il monitoraggio e il rinnovo del permesso di soggiorno;
- la verifica dei limiti di età;
- la verifica delle condizioni di lavoro;
- la verifica della regolarità contributiva;
- il rispetto delle condizioni normative e retributive dei contratti collettivi di lavoro applicabili.

18.3 Principi Generali di Comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano sia ai Dipendenti sia ai Partner della Società in forza di apposite clausole contrattuali.

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi (anche internazionali) vigenti e applicabili alla realtà aziendale, nonché alle procedure ed ai regolamenti aziendali e del Gruppo Allianz alle regole ed ai principi contenuti nel presente Modello.

Ai destinatari sopra individuati è fatto in particolare divieto di:

- a) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 25-*duodecies* e 25-*quinqüies* del Decreto 231;
- b) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé la fattispecie di reato qui considerata, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione.

A tal fine la Società:

- a) considera sempre prevalente la tutela dei diritti delle persone e dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- b) vieta l'assunzione di dipendenti stranieri privi di permesso di soggiorno regolare e vieta di conferire incarichi ad appaltatori e/o subappaltatori che, al contrario, se ne avvalgano;
- c) assicura massima tracciabilità e trasparenza nella gestione dei rapporti con società che svolgono attività in appalto per conto della Società;
- d) si attiene alle condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili;
- e) assicura la regolarità nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa di riferimento.

18.4 Principi specifici per le procedure

Relativamente alle Attività Sensibili identificate al precedente capitolo 17.2 si applicano i principi di seguito enunciati.

A) Assunzione del personale

A presidio dell'Attività Sensibile in esame, la Società:

- si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi;
- si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche o integrazioni;
- si obbliga, inoltre, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi di lavoro anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione;
- in caso di assunzione di cittadini stranieri residenti in Paesi Extracomunitari, si attiva presso le autorità competenti al fine di ottenere tutta la documentazione necessaria a consentire l'ingresso legale in Italia del cittadino straniero e l'instaurazione di un rapporto di lavoro regolare;
- in caso di assunzione di cittadini stranieri già soggiornanti in Italia verifica che i medesimi siano in possesso di un permesso di soggiorno regolare o che in caso di scadenza dello stesso i medesimi abbiano provveduto ad avviare le pratiche per il rinnovo;
- controlla che in occasione della scadenza dei permessi di soggiorno dei dipendenti stranieri, questi ultimi abbiano provveduto ad avviare le relative pratiche di rinnovo, assicurando loro collaborazione nel rilascio della documentazione attestante l'impiego regolare presso la Società;
- assicura che, qualora l'adempimento delle attività descritte ai punti precedenti avvenisse ricorrendo ai servizi di un'agenzia esterna specializzata, il rapporto con quest'ultima sia disciplinato da accordo scritto, il quale preveda – inter alia – l'obbligo dell'agenzia esterna a non porre in essere comportamenti che violino le disposizioni di cui al Decreto e a rispettare per quanto applicabile il Modello della Società.

Sono oggetto di reportistica periodica nei confronti dell'OdV:

- attestazione dell'assenza di criticità relativamente alla selezione e assunzione del personale effettuate in corso d'anno (es. correttezza della documentazione richiesta ai candidati/neoassunti al fine di verificare la sussistenza di requisiti di onorabilità e professionalità e regolare assunzione di cittadini di paesi extraeuropei).

B) Affidamento di attività in appalto

In relazione all'Attività Sensibile in esame, la Società adotta presidi idonei a garantire che l'appaltatore e il subappaltatore non impieghino cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno irregolare, ovvero applichino ai propri dipendenti le vigenti normative in materia giuslavoristica e le condizioni contrattuali previste dai CCNL in vigore.

A tal fine CRA si assicura che nei contratti di appalto siano inseriti i seguenti presidi:

- l'impegno da parte dell'appaltatore ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi;
- l'obbligo da parte dell'appaltatore, altresì, di applicare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche o integrazioni;
- l'obbligo da parte dell'appaltatore, inoltre, di continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi di lavoro anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione;
- la garanzia da parte dell'appaltatore di impiegare nella prestazione di servizi a favore della Società esclusivamente lavoratori stranieri lecitamente soggiornanti in Italia e con rapporto di lavoro regolare;
- l'impegno da parte dell'appaltatore a comunicare l'elenco, con specificazione delle generalità, dei dipendenti preposti allo svolgimento del servizio in appalto e subappalto presso la Società e a comunicare con un congruo preavviso ogni eventuale variazione dell'elenco medesimo;
- l'impegno da parte dell'appaltatore a fornire all'atto della sottoscrizione del

contratto e successivamente con periodicità stabilita dalle parti (ad esempio, ogni tre mesi) copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo alla posizione amministrativa dell'appaltatore e dei propri subappaltatori rilasciato dalle autorità competenti;

- la facoltà da parte della Società di richiedere in ogni momento copia del Libro Unico del Lavoro tenuto dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori;
- l'obbligo dell'appaltatore a non porre in essere comportamenti che violino le disposizioni di cui al Decreto 231 e a rispettare per quanto applicabile il Modello 231 della CRA;
- l'impegno da parte della Società a regolare tutti i rapporti con i propri appaltatori ed eventuali subappaltatori mediante accordi contrattuali che prevedano il rispetto dei principi della presente Parte Speciale;
- l'impegno da parte della Società, in particolare, a prevedere che i rapporti con i fornitori di servizi avvengano a prezzi che riflettano le condizioni di mercato e che sia prevista la possibilità di verificare attraverso controlli, anche in loco, il rispetto delle condizioni di cui ai contratti che regolano i rapporti sopracitati;
- la facoltà da parte della Società di richiedere in ogni momento tutta la documentazione utile a verificare l'origine, le condizioni e il trattamento della forza lavoro;
- la facoltà da parte della Società, qualora siano in qualsiasi modo accertate eventuali violazioni delle disposizioni sull'intermediazione e sullo sfruttamento del lavoro, di risolvere il contratto con l'Appaltatore.